*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 148° — Numero 253**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 30 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)



### AVVISO AGLI ABBONATI

**Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.**

**Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

## SOMMARIO

**Ministero dell'economia e delle finanze**



**Ministero della salute**



**Ministero dello sviluppo economico**



**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**



**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**



**Ministero dei trasporti**



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Agenzia del territorio**



**Agenzia delle entrate**



**Comitato interministeriale per la programmazione economica**

**Autorità per l'energia elettrica e il gas**



## CIRCOLARI

**Ministero dello sviluppo economico**



**Ministero del commercio internazionale**



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 220**

**Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro**

DECRETO 16 ottobre 2007.

**Articolazione dei dipartimenti tecnico-scientifici di cui all'articolo 18, comma 4 del Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, emanato con decreto 5 ottobre 2006.**

**07A09006**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2007, n. **179.**

**Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ed in particolare gli articoli 27, commi 1 e 2, e 44;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2007;

Visto il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

*Capo I*

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB E SISTEMA DI INDENNIZZO

Art. 1.

*Definizioni*

1. Nel presente capo si intendono per:

*a)* investitori: gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

*b)* intermediari: i soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attività di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Art. 2.

*Camera di conciliazione e arbitrato*

1. È istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per l'amministrazione, in conformità al presente decreto, dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori.

2. La Camera di conciliazione e arbitrato svolge la propria attività, avvalendosi di strutture e risorse individuate dalla Consob.

3. La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di conciliatori e arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità.

4. La Camera di conciliazione e arbitrato può avvalersi di organismi di conciliazione iscritti nel registro previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. L'organismo di conciliazione applica il regolamento di procedura e le indennità di cui all'articolo 4.

5. La Consob definisce con regolamento, sentita la Banca d'Italia:

*a)* l'organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato;

*b)* le modalità di nomina dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri, prevedendo anche forme di consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, e perseguendo la presenza paritaria di donne e uomini;

*c)* i requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri;

*d)* la periodicità dell'aggiornamento dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri;

*e)* le altre funzioni attribuite alla Camera di conciliazione e arbitrato;

*f)* le norme per i procedimenti di conciliazione e di arbitrato;

*g)* le altre norme di attuazione del presente capo.

Art. 3.

*Indennizzo*

1. Nel caso in cui risulti, a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 5, l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, l'arbitro o il collegio arbitrale possono riconoscere un indennizzo a favore dell'investitore per il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal predetto inadempimento.

2. La Consob con regolamento, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri in base ai quali viene stabilito l'indennizzo di cui al comma 1.

3. È fatto salvo il diritto dell'investitore di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, anche per il riconoscimento del risarcimento del maggior danno subito in conseguenza dell'inadempimento, oltre all'indennizzo già stabilito.

4. Il lodo arbitrale con il quale viene disposto l'indennizzo di cui al comma 1 acquista efficacia a seguito del visto di regolarità formale della Consob, ferma l'applicabilità dell'articolo 825 del codice di procedura civile.

Art. 4.

*Conciliazione stragiudiziale*

1. Gli investitori possono attivare la procedura di conciliazione, presentando, anche personalmente, istanza alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob.

2. L'istanza di conciliazione non può essere presentata qualora:

*a)* la controversia sia stata già portata su istanza dell'investitore, ovvero su istanza dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, all'esame di altro organismo di conciliazione;

*b)* non sia stato presentato reclamo all'intermediario ovvero non siano decorsi più di novanta giorni dalla sua presentazione senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni.

3. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *f)*, disciplina le norme di procedura nel rispetto dei princìpi di riservatezza, imparzialità, celerità e di garanzia del contraddittorio, fatta salva la possibilità di sentire le parti separatamente.

4. In ogni caso il procedimento deve essere concluso nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di conciliazione.

5. Si applicano gli articoli 39, commi 1 e 2, e l'articolo 40, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

6. Il conciliatore tiene conto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 2 nella proposta conciliativa. Le parti sono in ogni caso libere di assumere autonome determinazioni volontarie.

7. Le dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento di conciliazione non possono essere utilizzate nell'eventuale procedimento sanzionatorio nei confronti dell'intermediario avanti l'Autorità di vigilanza competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste per le medesime violazioni.

8. Con il predetto regolamento sono determinate le modalità di nomina del conciliatore per la singola controversia e il compenso a questi spettante, i criteri in base ai quali la Camera di conciliazione e arbitrato può designare un diverso organismo di conciliazione, nonché l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di conciliazione stragiudiziale nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 5.

*Arbitrato amministrato dalla Consob*

1. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *f)*, disciplina altresì la procedura di arbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per la risoluzione delle controversie di cui al medesimo articolo 2, tenendo conto degli articoli 34, 35, 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, in quanto applicabili, nonché degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, fermo in ogni caso il rispetto del contraddittorio.

2. Il regolamento prevede una procedura semplificata per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo 3, comma 1, anche con lodo non definitivo, ferma restando l'applicazione dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 3.

3. La Consob determina altresì le modalità di nomina del collegio arbitrale o dell'arbitro unico, i casi di incompatibilità, ricusazione e sostituzione degli arbitri, la responsabilità degli arbitri e gli onorari ad essi dovuti, oltre che le tariffe per il servizio di arbitrato dovute alla Camera di conciliazione e arbitrato.

4. L'arbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob ha natura rituale ed è ispirato a criteri di economicità, rapidità ed efficienza. Il lodo è sempre impugnabile per violazione di norme di diritto.

Art. 6.

*Clausola compromissoria*

1. La clausola compromissoria inserita nei contratti, stipulati con gli investitori, relativi ai servizi e attività di investimento, compresi quelli accessori, nonché i contratti di gestione collettiva del risparmio, è vincolante solo per l'intermediario, a meno che questo non provi che sia frutto di una trattativa diretta.

Art. 7.

*Legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli utenti*

1. È fatta salva la legittimazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ad agire ai sensi dell'articolo 140 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

*Capo II*

FONDO DI GARANZIA PER I RISPARMIATORI E GLI INVESTITORI

Art. 8.

*Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori*

1. È istituito il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, di seguito denominato: «Fondo», destinato all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. La gestione del Fondo è attribuita alla Consob.

3. Possono accedere al Fondo gli investitori come definiti all'articolo 1 del presente decreto. Il Fondo è surrogato nei diritti del soggetto danneggiato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e può rivalersi nei confronti della banca o dell'intermediario responsabile.

4. La Consob è legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza del Fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al comma precedente; a tale fine la Consob ha facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ovvero anche da propri funzionari.

5. Il Fondo è finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle norme di cui al comma 1.

6. La Consob con regolamento:

*a)* definisce i criteri di determinazione dell'indennizzo, fissandone anche la misura massima; dall'indennizzo così determinato sono detratte tutte le somme percepite per la medesima violazione dal soggetto danneggiato a titolo di risarcimento del danno ovvero l'indennizzo di cui all'articolo 3;

*b)* disciplina le modalità e le condizioni di accesso al Fondo;

*c)* emana le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Art. 9.

*Norme finali*

1. La Consob emana i regolamenti previsti dal presente decreto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Consob provvede alla copertura delle spese di amministrazione delle procedure di conciliazione ed arbitrato di cui al capo I con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo degli articoli 27, commi 1 e 2, e 44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2005, supplemento ordinario:

«Art. 27 *(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;

*b)* previsione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante

le procedure di cui alla lettera *a)*, la CONSOB abbia accertato l'inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi, ove ne ricorrano i presupposti;

*c)* salvaguardia dell'esercizio del diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera *b)*;

*d)* salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'art. 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

*e)* attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, detratti l'ammontare dell'indennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento;

*b)* previsione della surrogazione del fondo nei diritti dell'indennizzato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e facoltà di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della banca o dell'intermediario responsabile;

*c)* legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio della rivalsa ai sensi della lettera *b)*, con la facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'art. 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ovvero anche da propri funzionari;

*d)* finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera *a)*;

*e)* attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;

*f)* individuazione dei soggetti che possono fruire dell'indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima;

*g)* attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.».

«Art. 44 *(Procedura per l'esercizio delle deleghe legislative)*. — 1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante norme in materia di definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 2003, n. 17, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235, supplemento ordinario.

*Note all'art. 1:*

— Si riportano i commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* dell'art. 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

«2-*quinquies*. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento i clienti professionali privati nonché i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.

2-*sexies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonché i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.».

— Si riporta la lettera *r)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato con il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

*a) - q) (omissis)*:

*r)* «soggetti abilitati»: le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, le Sicav nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento;».

*Note all'art. 2:*

— Si riporta l'art. 38 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:

«Art. 38 *(Organismi di conciliazione)*. — 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'art. 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro.

3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'art. 39.».

— Si riporta l'art. 137 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:

«Art. 137 *(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale)*. — 1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti requisiti:

*a)* avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

*b)* tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

*c)* numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

*d)* elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

*e)* svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

*f)* non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministero delle attività produttive provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* e *f)*, nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

6. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'art. 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.».

*Nota all'art. 3:*

— Si riporta l'art. 825 del codice di procedura civile:

«Art. 825 *(Deposito del lodo)*. — La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'art. 133, secondo comma.

Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.».

*Nota all'art. 4:*

— Si riportano gli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:

«Art. 39 *(Imposte e spese. Esenzione fiscale)*. — 1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro.

3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati.

4. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

5. Le tabelle delle indennità, determinate a norma del presente articolo, debbono essere allegate al regolamento di procedura.».

«Art. 40 *(Procedimento di conciliazione)*. — 1. I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del procedimento e modalità di nomina del conciliatore che ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

2. Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di conciliazione, ove non sia raggiunto l'accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.

3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale.

4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma dell'art. 38 produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. La decadenza è impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso la segreteria dell'organismo di conciliazione.

5. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.

6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il processo può essere riassunto dalla parte interessata se l'istanza di conciliazione non è depositata nel termine fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione è allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a norma dell'art. 297, primo comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.

7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'organismo di conciliazione nel registro di cui all'art. 38.

8. Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.».

*Note all'art. 5:*

— Si riportano gli articoli 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:

«Art. 34 *(Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie)*. — 1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-*bis* del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.».

«Art. 35 *(Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale)*. — 1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci.

2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'art. 34, l'intervento di terzi a norma dell'art. 105 del codice di procedura civile nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'art. 820, comma secondo, del codice di procedura civile.

3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'art. 819, primo comma, del codice di procedura civile; tuttavia il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale dall'art. 838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice.

4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.

5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'art. 669-*quinquies* del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

5-*bis*. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.».

«Art. 36 *(Decisione secondo diritto)*. — 1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato internazionale.».

— Si riporta l'art. 806 del codice di procedura civile, inserito nel Libro IV (Dei procedimenti speciali), Titolo VIII (Dell'arbitrato), del medesimo codice:

«Art. 806 *(Controversie arbitrabili)*. — Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.

Le controversie di cui all'art. 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.».

*Nota all'art. 7:*

— Si riportano gli articoli 137 e 140 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:

«Art. 137 *(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale)*. — 1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti requisiti:

*a)* avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

*b)* tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

*c)* numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

*d)* elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

*e)* svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

*f)* non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministero delle attività produttive provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* e *f)*, nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

6. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'art. 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.».

«Art. 140 *(Procedura)*. — 1. I soggetti di cui all'art. 139 sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:

*a)* di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

*b)* di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

*c)* di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all'art. 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell'art. 2, comma 4, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell'art. 141. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale adito, è depositato per l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.

7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinché, accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fondo da istituire nell'àmbito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.

8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-*bis* a 669-*quaterdecies* del codice di procedura civile.

9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

10. Per le associazioni di cui all'art. 139 l'azione inibitoria prevista dall'art. 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.

11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

*Note all'art. 8:*

— L'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è riportato nelle note alle premesse.

— La parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca la disciplina degli intermediari.

— Si riporta il testo dell'art. 1, primo, secondo e decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni:

«Art. 1. — È istituita con sede in Roma la Commissione nazionale per le società e la borsa. La Commissione ha in Milano la sede secondaria operativa.

La Commissione nazionale per le società e la borsa ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

*(Omissis)*.

Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la Commissione può avvalersi anche dell'Avvocatura dello Stato.

*(Omissis)*.».

*Nota all'art. 9*

— Si riporta l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni

«Art. 40 *(Sistema di finanziamento CONSOB)*. — 1. Nel quadro dell'attivazione di un processo di revisione dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo, nonché la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle contribuzioni di cui al comma 3.

2.

3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti.

3-*bis*. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'art. 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente.

4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3 sono rese esecutive con le procedure indicate dall'art. 1, nono comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.

5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e vengono iscritti in apposita voce del relativo bilancio di previsione.

6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.».

**07G0194**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2007.

**Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;

Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale»;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che occorre favorire il completamento delle attività e degli adempimenti previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e nella regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione»;

Considerata, in particolare, la necessità di portare a termine la procedura volta all'accatastamento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, nonché di consentire la predisposizione dei piani comunali di emergenza;

Considerato che si dovrà dare piena attuazione agli interventi di carattere straordinario ed urgente anche con riferimento agli altri territori delle regioni dell'Italia centro meridionale interessati dalla situazione di criticità in rassegna ricomprese nell'ambito di applicazione della suddetta ordinanza n. 3624 del 2007;

Ravvisata, pertanto, la necessità di portare a compimento il piano degli interventi straordinari predisposti dal Commissario delegato ovvero, per il suo tramite, dai soggetti attuatori, al fine di giungere al completo superamento della situazione di criticità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 marzo 2008, lo stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2007

*Il Presidente:* PRODI

**07A09215**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2007.

**Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione.** (Ordinanza n. 3624).

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2007, recante «Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2001, recante «Linee guida in materia di predisposizione dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2007;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Considerato che dal mese di giugno, a causa dell'aumento delle temperature oltre i consueti limiti stagionali e delle conseguenze derivanti da un lungo periodo di siccità, si sono manifestati gravi incendi anche con riferimento ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria;

Considerato che i detti eventi calamitosi oltre a manifestarsi come incendi di bosco ed in zona rurale, hanno provocato ingenti danni ai centri abitati, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, dando vita ad incendi di interfaccia di particolare intensità;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli incendi, anche dovuti a comportamenti dolosi, hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate, arrecando gravi danni anche ai beni ed alle attività agricole ed agroforestali e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato, altresì, che gli incendi in rassegna per intensità ed estensione hanno gravemente danneggiato il patrimonio naturalistico di flora e fauna dei Parchi nazionali o regionali presenti nelle aree interessate dai fenomeni di combustione, compromettendo seriamente i servizi ambientali connessi a tale patrimonio, di primaria importanza per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico sostenibile delle aree colpite;

Ravvisata, pertanto, la necessità di avviare gli interventi di carattere straordinario ed urgente anche con riferimento agli altri territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale interessati dalla situazione di criticità in rassegna e non ricomprese nell'ambito di applicazione della citata ordinanza di protezione civile n. 3606/2007;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Capo Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale citato in premessa ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3606/2007, provvede al coordinamento operativo per la realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi anche con riferimento ai territori delle regioni richiamate in epigrafe avvalendosi dei presidenti delle regioni o dei loro delegati.

2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato, previa definizione con apposito provvedimento dei territori provinciali nei quali siano stati riscontrati ingenti danni e situazioni di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità in conseguenza dei fenomeni calamitosi di cui alla presente ordinanza, si avvale dei presidenti delle regioni o dei loro delegati.

3. Il Commissario delegato provvede, per il tramite dei presidenti delle regioni o dei loro delegati, al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dalle altre Amministrazioni e dagli Enti intervenuti nella prima fase dell'emergenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 7.

4. Il Commissario delegato, sulla base delle indicazioni dei presidenti delle regioni, provvede alla individuazione dei comuni colpiti dagli incendi, nonché per il tramite dei Presidenti stessi o dei loro delegati provvede in particolare:

*a)* alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati anche sulla base dei dati e delle informazioni fornite al riguardo dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

*b)* alla ricognizione dei danni subiti dal patrimonio agroforestale colpito dai fenomeni calamitosi, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o regionale, ed in coordinamento con l'AGEA, e di ogni altro soggetto informato o competente in materia;

*c)* a promuovere presso gli Enti competenti le opportune iniziative volte al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate dagli incendi e la pianificazione degli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio incendi.

5. I presidenti delle regioni o i loro delegati pongono in essere ogni azione propulsiva affinché i sindaci dei comuni delle regioni di cui alla presente ordinanza, promuovono ogni iniziativa volta a ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali.

6. Per l'attuazione degli interventi da realizzarsi all'interno dei Parchi nazionali e regionali, e delle aree naturali protette regionali interessate, i presidenti delle regioni o i loro delegati, sentito il Corpo forestale dello Stato o regionale, operano d'intesa con i presidenti dei Parchi nazionali e regionali interessati e con l'Ente gestore delle aree naturali protette regionali, che provvedono, in deroga all'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, alla predisposizione dei piani recanti l'individuazione delle infrastrutture per l'avvistamento degli incendi e per l'approvvigionamento idrico antincendio e quanto altro ritenuto necessario ed il rapido accesso dei mezzi di soccorso alle aree percorse dal fuoco. Detti piani costituiscono un'apposita sezione dei piani regionali di cui all'art. 3 della citata legge n. 353/2000. A favore dei presidenti dei Parchi nazionali e regionali, nonché degli Enti gestori delle aree naturali protette regionali, per le attività connesse all'attuazione della presente ordinanza, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 79 ed 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

7. I presidenti delle regioni o i loro delegati, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza, trasmettono al Commissario delegato l'elenco dei comuni che non hanno censito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco e provvedono a diffidarli ad adottare i provvedimenti di competenza entro ulteriori 15 giorni; in caso di inerzia, i presidenti delle regioni o i loro delegati agiscono in via sostitutiva raccogliendo e completando le informazioni di dettaglio relative agli altri eventi manifestatisi nell'anno in corso e, con riferimento all'ultimo quinquennio, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o regionale o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I presidenti delle regioni o i loro delegati, sulla base delle metodologie utilizzate e delle informazioni ordinariamente raccolte dal Corpo forestale dello Stato o regionale e dei competenti assessorati, ed organizzate nell'ambito del sistema informativo della montagna, in raccordo con i sistemi informativi - ove disponibili - in possesso delle medesime amministrazioni regionali, provvedono sia a rendere disponibili tali informazioni presso i comuni, sia alla certificazione delle relative informazioni ai fini dell'accatastamento da parte dei comuni stessi. I comuni ricompresi all'interno di Parchi nazionali e regionali, o i presidenti di regione o i loro delegati, in via sostitutiva, informano l'Ente parco nazionale dell'attività di censimento o aggiornamento del catasto di cui al presente comma.

8. I presidenti delle regioni o i loro delegati, sulla base delle indicazioni fornite dal Commissario delegato, provvedono alla perimetrazione e classificazione delle aree esposte ai rischi derivanti dal manifestarsi di possibili incendi di interfaccia, nonché all'organizzazione dei modelli di intervento, in collaborazione con le province e le prefetture interessate, con l'ausilio del Corpo forestale dello Stato o regionale nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle associazioni di volontariato ai diversi livelli territoriali e degli assessorati competenti.

9. I sindaci dei comuni di cui al comma 5, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza, predispongono, anche sulla base delle risultanze di cui al comma 8 e degli indirizzi regionali, i piani comunali di emergenza che dovranno tener conto prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia, al fine della salvaguardia e dell'assistenza della popolazione. Qualora ricorrano situazioni di inadempienza da parte dei predetti comuni, i Presidenti delle regioni o i loro delegati provvedono in loro sostituzione.

10. I presidenti delle regioni o i loro delegati, sulla base delle indicazioni fornite dal Commissario delegato, pongono in essere ogni azione di impulso utile a favorire la predisposizione da parte dei comuni esposti al rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato, ai sensi della legge n. 267/1998, entro la cessazione dello stato di emergenza, della relativa pianificazione di emergenza tenendo conto, ove possibile, degli effetti indotti sui soprassuoli percorsi dai fuochi.

11. Le regioni che hanno intrapreso iniziative di competenza finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza sono autorizzate a completare le attività avviate anche ricorrendo a specifiche tecnologie, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato anche per il tramite dei presidenti delle regioni provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, anche regionali, impiegate nelle attività finalizzate al superamento del contesto emergenziale e debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

2. Il Commissario delegato anche per il tramite dei presidenti delle regioni è, inoltre, autorizzato ad effettuare i rimborsi in favore della Croce rossa italiana e del Corpo dei vigili del fuoco volontari della provincia autonoma di Trento, nonché degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari delle predette organizzazioni direttamente attivati in relazione alle necessità di

impiego, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

3 . Il Commissario delegato, con successivo provvedimento, provvede a determinare il compenso accessorio da corrispondere al personale delle regioni del Corpo forestale dello Stato o regionale nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati nelle attività di cui all'art. 1. I compensi accessori da corrispondere al personale delle regioni gravano sul bilancio regionale.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato è autorizzato, per il tramite dei presidenti delle regioni o dei loro delegati, ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, anche in via preventiva, adottati a seguito degli eccezionali eventi calamitosi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il Commissario delegato è autorizzato, per il tramite dei presidenti delle regioni o dei loro delegati, ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di € 500,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Art. 4.

1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate, è autorizzato ad erogare, per il tramite dei presidenti delle regioni o dei loro delegati, contributi, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato è autorizzato, per il tramite dei presidenti delle regioni o dei loro delegati, ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

2. Per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi di cui in premessa è assegnato un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attività lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di € 5.000,00. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

3. Per le medesime finalità, un ulteriore contributo in misura non superiore al 30% di quello previsto al comma 1 può essere concesso sulla base delle spese documentate effettuate per l'acquisto o il ripristino di beni mobili registrati di carattere indispensabile danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, al netto di eventuali polizze assicurative.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad erogare, per il tramite dei presidenti delle regioni o dei loro delegati, un contributo, fino ad un massimo di € 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, agricole, commerciali, artigianali, professionali e di attività turistico-ricettive che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445.

2. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, agricole, artigianali, commerciali, professionali e di attività turistico-ricettive, il Commissario delegato è autorizzato, per il tramite dei presidenti delle regioni o dei loro delegati, ad erogare un contributo di cui al comma 1, nella misura massima di € 1000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attività sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati e non più agibili in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati e non più agibili.

3. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le domande per accedere al contributo di cui agli articoli 3, 4 e 5 dovranno essere presentate ai presidenti delle regioni per la relativa istruttoria.

5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono comunque anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, ai lavoratori assunti per periodi limitati che prestano ovvero hanno prestato servizio presso i comuni colpiti dagli eventi calamitosi, così come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *a)*, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque fino al 15 settembre 2007, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonché l'assegno per il nucleo familiare ove spettante.

7. Le regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria sono autorizzate a provvedere al rafforzamento, con oneri a carico dei rispettivi fondi regionali, dei relativi Centri funzionali regionali multirischio mediante il potenziamento delle strutture operative, nonché la possibilità di avvalersi di esperti per i diversi settori di rischio, sempre con oneri a proprio carico.

Art. 6.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 132, 141, 241;

legge 21 novembre 2000, n. 353, articoli 3, 4, 8, 10, comma 2;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-*bis*;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 191, 192, 193, 196, 197 e 198;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 24, 35 e 36;

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185, articoli 3 e 5;

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed enti locali;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga;

legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 507.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, si provvede nel limite massimo di euro 5.000.000,00 a titolo di anticipazione da porre a carico del Fondo della protezione civile così come integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed eventualmente dalle amministrazioni regionali e dagli enti locali interessati.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, affidati dal Commissario delegato ai presidenti delle regioni, è autorizzato il trasferimento delle risorse, nel limite di cui al comma 1, su apposite contabilità speciali agli stessi intestate.

Art. 8.

1. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, n. 3606, le parole «articolo 9» sono sostituite dalle seguenti «articolo 8»; al comma 8 del medesimo art. 1 le parole «e le prefetture» sono soppresse; al comma 9 le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti «comma 8»; al comma 6 dell'art. 2 della suddetta ordinanza le parole «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti «commi 6, 7 e 8»; al comma 2 dell'art. 8 dopo le parole «lettera *b)*» aggiungere le seguenti «e *c)*»; al comma 5 dell'art. 8, le parole «Per l'utilizzo delle risorse» sono sostituite dalle seguenti «Per la realizzazione degli interventi».

2. In relazione alla necessità di fronteggiare il contesto emergenziale derivante dagli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro meridionale e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 citato in premessa, il presidente del Comitato per il rientro di cui all'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 2006 svolge anche le funzioni di responsabile del Servizio incendi boschivi dell'Ufficio 1° previsione, valutazione, prevenzione, mitigazione dei rischi naturali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2007

*Il Presidente:* PRODI

**07A09208**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 18 settembre 2007.

**Approvazione della tabella per l'erogazione del contributo annuale dello Stato, per il triennio 2007-2009, a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 dicembre 1982, n. 948 con la tabella allegata, relativa ai contributi a favore degli Enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 10 agosto 2004, n. 2565, sull'ultima revisione della tabella stessa;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della citata legge n. 948 del 1982, detta tabella deve essere sottoposta alla revisione per il triennio 2007-2009;

Esaminata l'attività svolta dagli Enti già iscritti nella precedente tabella sulla scorta delle relazioni trasmesse al Parlamento e delle risultanze della vigilanza esercitata;

Vista la documentazione prodotta dagli Enti a carattere internazionalistico ai fini dell'inserimento in tabella;

Preso atto che una parte dello stanziamento complessivo a favore degli Enti a carattere internazionalistico è destinata all'attuazione dell'art. 2 della citata legge n. 948 del 1982 che prevede la concessione di contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri n. 02294 del 18 settembre 2007 con il quale è stata approvata la ripartizione dello stanziamento di cui all'u.p.b. 2.1.2.2. «Contributi ad enti ed altri organismi» capitolo 1163 «Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» per l'anno finanziario 2007;

Visti i pareri delle Commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

È approvata la tabella allegata al presente decreto per l'erogazione del contributo ordinario annuale per il triennio 2007-2009, a favore degli Enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri in revisione della tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948.

Il contributo suddetto è stabilito per ciascun Ente nella misura indicata nella tabella stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 settembre 2007

*Il Ministro degli affari esteri:* D'ALEMA

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

---

Legge 28 dicembre 1982, n. 948

Tabella 2007-2009

| Ente | Contributo |
|---|---|
| 1. S.I.O.I. - Società Italiana per l'Organizzazione internazionale | 259.000 |
| 2. I.S.P.I. - Istituto per gli studi di Politica internazionale | 259.000 |
| 3. I.A.I. - Istituto Affari Internazionali | 259.000 |
| 4. IPALMO - Istituto per le Relazioni tra l'Italia, i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente | 99.000 |
| 5. Ce.S.P.I. - Centro Studi Politica Internazionale | 72.500 |
| 6. Fondazione Alcide De Gasperi | 37.500 |
| 7. C.I.M.E. - Consiglio Italiano per il Movimento Europeo | 37.500 |
| 8. Aspen Institute Italia | 37.500 |
| 9. Centro studi americani | 24.500 |
| 10. C.I.P.M.O. - Centro Italiano Pace Medio Oriente | 20.000 |
| 11. A.I.S.P.E. - Associazione Italiana per gli studi di Politica Estera | 20.000 |
| 12. Circolo di Studi Diplomatici | 20.000 |
| 13. Archivio Disarmo | 20.000 |
| 14. Forum per i Problemi della Pace e della Guerra | 20.000 |
| 15. Fondazione Lelio e Lisli Basso | 20.000 |
| 16. Istituto Internazionale di Diritto umanitario | 20.000 |
| Totale dei contributi ordinari | 1.225.500 |
| Contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari (art. 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 948). | 387.500 |
| Totale generale | 1.613.000 |

**07A09113**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 settembre 2007.

**Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2 per cento, per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione, *ex lege* n. 183/1987, per i programmi operativi FESR delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano, dell'obiettivo competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013.** (Decreto n. 21/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006 il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico, a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007/2013, pari al 2 per cento nel 2007 e al 3 per cento nel 2008 del contributo complessivo del FESR accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FESR dell'obiettivo competitività regionale e occupazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2007, in misura pari al 2 per cento dell'importo complessivo posto a carico del predetto Fondo di rotazione, per ciascun programma approvato, in corrispondenza con l'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per i programmi FESR dell'obiettivo competitività regionale e occupazione 2007/2013 delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano, è pari, complessivamente, a euro 39.042.471 così come specificato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo sulla base della normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2007

*L'ispettore generale capo:* AMADORI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2007*
*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 236*

ALLEGATO

Prefinanziamento del 2% della quota statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per i programmi FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione - programmazione 2007/2013, per l'anno 2007

(Importi in euro)

| Programmi Fesr | Decisioni | Legge n. 183/1987 |
|---|---|---|
| Abruzzo | C(2007) 3980 del 17/08/2007 | 4.112.173 |
| Emilia Romagna | C(2007) 3875 del 07/08/2007 | 4.376.236 |
| Lombardia | C(2007) 3784 del 01/08/2007 | 6.400.544 |
| Marche | C(2007) 3986 del 17/08/2007 | 2.729.345 |
| P.A. Bolzano | C(2007) 3726 del 27/07/2007 | 684.549 |
| Piemonte | C(2007) 3809 del 02/08/2007 | 10.012.907 |
| Toscana | C(2007) 3785 del 01/08/2007 | 10.316.708 |
| Valle d'Aosta | C(2007) 3867 del 07/08/2007 | 410.009 |
| Totale | | **39.042.471** |

**07A09115**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 luglio 2007.

**Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2007/11/CE della Commissione e aggiornamento del decreto 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Tredicesima modifica.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *h)*, e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2007);

Vista la direttiva 2007/11/CE della Commissione del 21 febbraio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui di acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 12 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor e tribenuron, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 2 settembre 2007.

Art. 2.

I limiti massimi di residui della sostanza attiva milbemectin indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 2 settembre 2007.

Art. 3.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive acetamiprid, metossifenozide e thiacloprid, indicati in allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 2 settembre 2007.

Art. 4.

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alla sostanza attiva metossifenozide, indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli dell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 5.

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alla sostanza attiva milbemectin, indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 luglio 2007

*Il Ministro:* TURCO

*Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2007*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 276*

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

I limiti massimi di residui delle sostanze attive acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor e tribenuron sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del DM 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

I limiti massimi di residui della sostanza attiva milbemectin sono aggiunti nell'allegato 2 del decreto del Ministero della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

| Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica | Prodotti destinati all'alimentazione | LMR in mg/Kg (= ppm) | Note |
|---|---|---|---|
| **ACETAMIPRID** (insetticida) | Agrumi | 1 p | |
| | Pomacee, albicocche, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) | 0,1 p | |
| | Ciliegie | 0,2 p | |
| | Prugne | 0,02 | |
| | Altra frutta | 0,01* p | |
| | Pomodori, melanzane | 0,1 p | |
| | Peperoni, cucurbitacee con buccia commestibile | 0,3 p | |
| | Dolcetta, lattuga | 5 | |
| | Altri ortaggi | 0,01* p | |
| | Legumi da granella | 0,01* p | |
| | Semi di cotone | 0,02 | |
| | Altri semi oleaginosi | 0,01* p | |
| | Patate | 0,01* p | |
| | Tè | 0,1* p | |
| | Luppolo | 0,1* p | |
| | Cereali | 0,01* p | |
| | Tabacco (fresco) | 1 | |
| | Tabacco (essiccato commerciale) | 5 | |
| **IMAZOSULFURON** (diserbante) | Frutta | 0,01* p | |
| | Ortaggi | 0,01* p | |
| | Legumi da granella | 0,01* p | |
| | Semi oleaginosi | 0,01* p | |
| | Patate | 0,01* p | |
| | Tè | 0,02* | |
| | Luppolo | 0,02* | |
| | Cereali | 0,01* p | |
| **METOSSIFENOZIDE** (insetticida) | Agrumi, uve da tavola e da vino, kiwi | 1 p | |
| | Pomacee | 2 p | |
| | Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) | 0,3 p | |
| | Altra frutta | 0,02* p | |
| | Pomodori | 2 p | |
| | Peperoni | 1 p | |
| | Melanzane | 0,5 p | |
| | Fagioli con baccello | 0,2 p | |
| | Altri ortaggi | 0,02* p | |
| | Legumi da granella | 0,02* p | |
| | Semi di soia, semi di cotone | 2 p | |
| | Altri semi oleaginosi | 0,05* p | |
| | Patate | 0,02* p | |
| | Tè | 0,05* p | |
| | Luppolo | 0,05* p | |
| | Cereali | 0,05* p | |

| Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica | Prodotti destinati all'alimentazione | LMR in mg/Kg (= ppm) | Note |
|---|---|---|---|
| | Vino……………………………………………… | **0,05** | |
| **MILBEMECTIN**<br>(insetticida - acaricida) | Frutta a guscio (con o senza guscio)…………..<br>Altra frutta……………………………………..<br>Ortaggi…………………………………………<br>Legumi da granella…………………………….<br>Semi oleaginosi………………………………..<br>Patate……………………………………………<br>Tè………………………………………………<br>Luppolo………………………………………..<br>Cereali………………………………………… | **0,1*** p<br>**0,05*** p<br>**0,05*** p<br>**0,05*** p<br>**0,1*** p<br>**0,05*** p<br>**0,1*** p<br>**0,1*** p<br>**0,05*** p | Somma di MA4 + 8,9Z-MA4, espressa in milbemectin |
| **S-METOLACHLOR**<br>(diserbante) | Frutta……………………………………………..<br>Ortaggi…………………………………………<br>Legumi da granella…………………………….<br>Semi oleaginosi………………………………..<br>Patate……………………………………………<br>Tè………………………………………………<br>Luppolo………………………………………..<br>Cereali…………………………………………<br>Barbabietole da zucchero……………………... | **0,05*** p<br>**0,05*** p<br>**0,05*** p<br>**0,1*** p<br>**0,05*** p<br>**0,1*** p<br>**0,1*** p<br>**0,05*** p<br>**0,2** | Compresi altri miscugli di costituenti isomeri, tra cui l'S-metolachlor (somma degli isomeri) |
| **THIACLOPRID**<br>(insetticida) | Pomacee, albicocche, ciliegie, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)………..<br>Prugne……………………………………………..<br>Fragole (escluse le fragole selvatiche)………...<br>Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)………………………….<br>Altra frutta……………………………………..<br>Pomodori, melanzane…………………………<br>Peperoni, fagioli (con baccello)………………<br>Cucurbitacee con buccia commestibile……….<br>Meloni, cocomeri……………………………...<br>Lattughe e simili………………………………<br>Erbe aromatiche………………………………...<br>Altri ortaggi……………………………………<br>Legumi da granella…………………………….<br>Semi di colza…………………………………..<br>Altri semi oleaginosi…………………………..<br>Patate……………………………………………<br>Tè………………………………………………<br>Luppolo………………………………………..<br>Cereali………………………………………… | **0,3** p<br>**0,1** p<br>**0,5** p<br>**1** p<br>**0,02*** p<br>**0,5** p<br>**1** p<br>**0,3** p<br>**0,2** p<br>**2** p<br>**3** p<br>**0,02*** p<br>**0,02*** p<br>**0,3** p<br>**0,05*** p<br>**0,02*** p<br>**0,05*** p<br>**0,05*** p<br>**0,02*** p | |
| **TRIBENURON METILE**<br>(diserbante) | Frutta……………………………………………..<br>Ortaggi…………………………………………<br>Legumi da granella…………………………….<br>Semi oleaginosi………………………………..<br>Patate……………………………………………<br>Tè………………………………………………<br>Luppolo………………………………………..<br>Cereali………………………………………… | **0,01*** p<br>**0,01*** p<br>**0,01*** p<br>**0,01*** p<br>**0,01*** p<br>**0,02***<br>**0,02***<br>**0,01*** p | |

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f); della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva con effetto al 21 marzo 2011

ALLEGATO 2

I limiti massimi di residui delle sostanze attive ACETAMIPRID, METOSSIFENOZIDE e THIACLOPRID sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.

**PARTE A**

| | Limiti massimi in mg/kg (ppm) | | |
|---|---|---|---|
| **Residui di antiparassitari** | **per carni, inclusi i grassi, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602** | **per il latte e i prodotti lattiero-caseari dell'allegato I, di cui ai codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406** | **Per uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d'uovo elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0407 00 e 0408** |
| **ACETAMIPRID** e il suo metabolita **IM-2-1** | Carne 0,05* p; fegato 0,1 p; rognoni 0,2 p; grasso 0,05* p; altri 0,05* p | 0,05* p | 0,05* p |
| **METOSSIFENOZIDE** | 0,01* p | 0,01* p | 0,01* p |
| **THIACLOPRID** | Carne 0,05 p; fegato 0,3 p; rognoni 0,3 p; grasso 0,05 p; altri 0,01* p | 0,03 p | 0,01* p |

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f); della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva il 21 marzo 2011.

ALLEGATO 3

**IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO[1] E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTOE L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.**

[1] Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura

**Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alla sostanza attiva metossifenozide sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.**

**Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alla sostanza attiva milbemectin sono aggiunti nell'allegato 5 del decreto del Ministero della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti**

| Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica | Colture | Intervallo in gg. | Derrate alimentari immagazzinate | Intervallo in gg. | Altri impieghi | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **METOSSIFENOZIDE** (insetticida) | Arancio, mandarino, clementino, melo, pero, vite da vino......................... <br> Pesco, nettarino, vite da tavola.......... | **14** <br> **7** | | | | |
| **MILBEMECTIN** (insetticida - acaricida) | Melo............................................. <br> Fragola.................................... | **14** <br> **3** | | | | Non applicare alle colture al momento della fioritura |

**07A09147**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 settembre 2007.

**Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Media Service a responsabilità limitata», in Sesto Fiorentino, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Media Service a responsabilità limitata», con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), costituita in data 25 settembre 2000, con atto a rogito del notaio dott. Montano Rosanna di Firenze, n. REA 517373, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Niccolò Persiani, nato a Firenze il 25 settembre 1967, residente in Firenze, piazza Leopoldo n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A09155**

DECRETO 25 settembre 2007.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Edilizia Valeria a responsabilità limitata», in Lodi, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la cooperativa risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Edilizia Valeria a responsabilità limitata», con sede in Lodi, costituita in data 21 settembre 1973, con atto a rogito del notaio dott. Biasini Gino di Lodi, n. REA 866551, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Pino Sorrentino, nato a San Giovanni a Piro (Salerno) il 5 aprile 1963, con studio in Milano, via Carducci n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A09156**

DECRETO 25 settembre 2007.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Associazione produttori agricola sud s.c. a r.l.», in Rosarno.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale GAB. n. 111 del 2 aprile 2007, con il quale la cooperativa «Associazione produttori agricola Sud s.c. a r.l.», con sede in Rosarno (Reggio Calabria), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Campisi Francesco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 21 giugno 2007, con la quale il rag. Campisi Francesco rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fernando Caldiero, nato a Catanzaro il 23 giugno 1968, con studio in Cetraro Marina (Cosenza), via F. Pirrino n. 37, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Associazione produttori agricola sud s.c. a r.l., con sede in Rosarno (Reggio Calabria), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 *septiesdecies* con precedente decreto ministeriale GAB. n. 111 del 2 aprile 2007, in sostituzione del rag. Campisi Francesco dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A09143**

DECRETO 25 settembre 2007.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Erica - società cooperativa a r.l.», in Parete.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2007, con il quale la cooperativa «Erica - società cooperativa a r.l.», con sede in Parete (Caserta) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Maria Antonietta Stellato ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 11 giugno 2007, con la quale la dott.ssa Maria Antonietta Stellato rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mantovano Roberto, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Napoli in via A. Manzoni n. 71 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Erica - società cooperativa a r.l.», con sede in Parete (Caserta), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale 20 febbraio 2007 in sostituzione della dott.ssa Maria Antonietta Stellato dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A09144**

DECRETO 25 settembre 2007.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Arca - Società cooperativa a r.l.», in Ceglie Messapica.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003, con il quale la cooperativa «Arca - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ceglie Messapica (Brescia), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Vitantonio Taddeo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 29 maggio 2007, con la quale il dott. Vitantonio Taddeo rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Falconieri Flavio, nato a Brindisi l'8 marzo 1963, con studio in Brindisi a via Osanna n. 16 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Arca - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ceglie Messapica (Brindisi), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale 9 maggio 2003, in sostituzione del dott. Vitantonio Taddeo dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A09145**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 ottobre 2007.

**Riassegnazione delle unità del piano di riparto di reimpiego per i lavoratori ultracinquantenni, già assegnate dal decreto 19 giugno 2006.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante «misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie» convertito in legge 24 marzo 2006, n. 127;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale del 19 giugno 2006, contenente il piano di riparto del contingente numerico di 3.000 unità da ammettere al programma di reimpiego per i lavoratori ultracinquantenni, ed in particolare il piano di riparto di assegnazione delle unità alle imprese sottoposte a procedura concorsuale;

Visto in particolare, l'art. 3 del sopra citato decreto ministeriale del 19 giugno 2006, il quale dispone che le «imprese comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'elenco nominativo dei lavoratori da ammettere al programma di reimpiego»;

Vista la nota del 4 luglio 2007, prot. n. 7277 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli ammortizzatori sociali, inviata alle imprese sottoposte a procedure concorsuali, con la quale si chiede di comunicare:

l'eventuale numero di unità che la società ritiene di non utilizzare;

nel caso di completo utilizzo del numero di unità già assegnate, l'interesse della società all'eventuale attribuzione di ulteriori unità;

Viste le note di risposta delle società di cui al capoverso precedente;

Considerato che dalle sopraindicate note di risposta risulta una restituzione complessiva pari a 42 unità;

Considerate le richieste di 9 imprese sottoposte a procedura concorsuale per attribuzione di ulteriori unità, per un totale pari a 63, nel limite numerico concordato negli accordi sindacali;

Ritenuto, pertanto, di riattribuire le 42 unità restituite applicando alle imprese la percentuale di accoglimento pari a 66,66% delle unità aggiuntive richieste;

Decreta:

Le unità del piano di reimpiego per i lavoratori ultracinquantenni pari a 42, già assegnate dall'art. 1 del decreto ministeriale del 19 giugno 2006 e restituite dalle società interessate, sono riassegnate come di seguito indicato:

| | |
|---|---|
| 1. Girasole S.p.a. Cartiera di Arbatax | 5 |
| 2. ICT System | 1 |
| 3. Postalmarket G.D.A. | 8 |
| 4. Cesame | 10 |
| 5. OPTI.ME.S | 1 |
| 6. Lares Tecno | 1 |
| 7. Ada | 5 |
| 8. Nuova Cartiera Arbatax | 2 |
| 9. Rimoldi Necchi | 9 |

Roma, 12 ottobre 2007

*Il Ministro:* DAMIANO

**07A09146**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 settembre 2007.

**Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite.**

### IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 2004 recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 9 settembre 2005, serie generale, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 14 marzo 2006, serie generale, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2006, serie generale, «Rettifica dell'allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 2006, recante: «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000»;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2007, serie generale, «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il Regolamento CE n. 382/2007 della Commissione del 4 aprile 2007, recante modifica del regolamento CE n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento CE 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 95 del 5 aprile 2007, con il quale in particolare sono state soppresse, all'allegato II, le deroghe per l'Italia relative all'uso in etichettatura per

la varietà Tocai friulano e per il suo sinonimo Tocai italico e con il quale è stato inserito il sinonimo «Friulano»;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 182 del 7 agosto 2007, recante disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo «Friulano» della varietà di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino a denominazione di origine della regione Friuli Venezia-Giulia;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento del Registro nazionale delle varietà di viti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 2001 nella seduta del 17 aprile 2007 ha espresso il proprio avviso favorevole a talune variazioni del Registro nazionale delle varietà di viti;

Decreta:

*Articolo unico*

Il Registro nazionale delle varietà di vite, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 31 luglio 2007 viene integrato, all'allegato 1, come segue.

Alla sezione I — vitigni ad uve da vino, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

Cavrara N., codice varietà 405;

Corbina N., codice varietà 406 e sinonimo Corbinella;

Gamba rossa N., codice varietà 403 e sinonimo Imperatrice dalla gamba rossa;

Grapariol B., codice varietà 407;

Lambrusco Barghi N., codice varietà 404;

Marzemina grossa N., codice varietà 408 e sinonimo Marzemina bastarda;

Recantina N., codice varietà 409;

Sanforte N., codice varietà 412;

Slarina N., codice varietà 411;

Turchetta N., codice varietà 410.

Alla sezione I — vitigni ad uve da vino, vengono aggiunti, alle varietà già iscritte, i seguenti nuovi cloni:

002 - Aglianico N., cloni I-BN 2.09.014 e I-BN 2.09.025;

013 - Ansonica B., cloni I-Cosa 1, I-Settefinestre 1, I-Settefinestre 2 ed I-Settefinestre 3;

049 - Canaiolo N., clone I-VCR 109;

061 - Cesanese d'Affile N., cloni I-A5, I-A8, I-A9, I-A10, I-A19, I-A20 e I-A21;

067 - Colorino N., clone I-VCR 64;

070 - Corvina N., cloni I-VCR 446 e I-VCR 448;

146 - Merlot N., cloni I-VCR 488, I-VCR 489, I-VCR 490 e I-VCR 494;

150 - Montepulciano N, cloni I-UNIMI-ASSAM MTP VV 312, I-UNIMI-ASSAM MTP VV 321, I-VCR 453, I-VCR 454, I-VCR 456 e I-VCR 462;

160 - Nebbiolo N., clone I-VCR 430;

205 - Refosco dal peduncolo rosso N., clone I-VCR 473;

206 - Refosco nostrano N., cloni I-VCR 470, I-VCR 471 e I-VCR 472;

218 - Sangiovese N., clone I-Agri 6;

258 - Vermentino B., cloni I-CVT 134, I-Sirena 1, I-Marem 1, I-Marem 3, I-Sileno 1 ed I-Sileno 3;

261 - Vernaccia di San Gimignano B., clone I-UFI R CS 414.

Alla sezione I viene inoltre inserito, per la varietà Tocai friulano, il sinonimo Friulano e viene cancellato il sinonimo Tocai italico.

Alla sezione VIII elenco proponenti l'omologazione dei cloni, sono aggiunti, a seguito delle omologazioni dei cloni di cui sopra i seguenti nuovi proponenti:

provincia di Grosseto - Dipartimento attività produttive, lavoro e società - Settore sviluppo rurale e attività produttive;

C.R.A. - Isituto sperimentale per l'enologia - Sezione operativa periferica di Velletri;

C.R.A. - Isituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma.

L'elenco delle varietà e dei cloni e dei relativi codici, nonché l'elenco dei proponenti l'omologazione di cui all'allegato1, sezione I e sezione VIII del decreto ministeriale 7 maggio 2004 citato nelle premesse, viene di conseguenza modificato, nelle parti interessate, secondo l'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2007

*Il direttore generale:* LA TORRE

ALLEGATO

# REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' DI VITE

(D.M. 8.2.2005 art.10)

## SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

| Codice Varietà | Denominazione varietà | Codice clone | Denominazione clone | Anno | Codice proponente l'omologazione | Sinonimi riconosciuti della varietà | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | AGLIANICO N. | 001 | I – VCR 7 | 1994 | 2 | GLIANICA, GLIANICO, ELLANICO, ELLENICO | |
| | | 002 | I – VCR 2 | 1995 | 2 | | |
| | | 003 | I – VCR 13 | 1996 | 2 | | |
| | | 004 | I - AV 02 | 1999 | 31 | | |
| | | 005 | I - AV 05 | 1999 | 31 | | |
| | | 006 | I - AV 09 | 1999 | 31 | | |
| | | 007 | I - VCR 23 | 1999 | 2 | | |
| | | 008 | I - VCR 111 | 2003 | 2 | | |
| | | 009 | I - VCR 106 | 2005 | 2 | | |
| | | 010 | I - VCR 109 | 2005 | 2 | | |
| | | 011 | I - VCR 103 | 2005 | 2 | | |
| | | 012 | I - UNIMI-VITIS-AGT VV421 | 2005 | 33/58 | | |
| | | 013 | I - UNIMI-VITIS-AGTB VV411 | 2005 | 33/58 | | |
| | | 014 | I - BN 2.09.014 | 2007 | 31 | | |
| | | 015 | I - BN 2.09.025 | 2007 | 31 | | |
| 013 | ANSONICA B. | 001 | I - VCR 3 | 2005 | 2 | INZOLIA , INSOLIA | |
| | | 002 | I - Cosa 1 | 2007 | 62/9/15/1/6 | | |
| | | 003 | I - Settefinestre 1 | 2007 | 62/9/15/1/6 | | |
| | | 004 | I - Settefinestre 2 | 2007 | 62/9/15/1/6 | | |
| | | 005 | I - Settefinestre 3 | 2007 | 62/9/15/1/6 | | |

## SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

| Codice Varietà | Denominazione varietà | Codice clone | Denominazione clone | Anno | Codice proponente l'omologazione | Sinonimi riconosciuti della varietà | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049 | CANAIOLO NERO N. | 001 | I - RAUSCEDO 6 | 1969 | 2 | | |
| | | 002 | I - NIPOZZANO 8 | 1976 | 9 | | |
| | | 003 | I - MUGELLO 30 | 1980 | 9 | | |
| | | 004 | I - CAN-N-6 | 1978 | 15 | | |
| | | 005 | I - FEDIT 23 – CH | 1990 | 3 | | |
| | | 006 | I - FEDIT 24 – CH | 1990 | 42 | | |
| | | 007 | I - FEDIT 25 – CH | 1990 | 3 | | |
| | | 008 | I - VCR 10 | 2003 | 2 | | |
| | | 009 | I - VCR 109 | 2007 | 2 | | |
| 405 | CAVRARA N. | | | | | | |
| 061 | CESANESE D'AFFILE N. | 001 | I - A5 | 2007 | 63/64 | | |
| | | 002 | I - A8 | 2007 | 63/64 | | |
| | | 003 | I - A9 | 2007 | 63/64 | | |
| | | 004 | I - A10 | 2007 | 63/64 | | |
| | | 005 | I - A19 | 2007 | 63/64 | | |
| | | 006 | I - A20 | 2007 | 63/64 | | |
| | | 007 | I - A21 | 2007 | 63/64 | | |
| 067 | COLORINO N. | 001 | I - COL-N-6 | 1978 | 15 | | |
| | | 002 | I - U.S. FI-PI 10 | 1994 | 9/15 | | |
| | | 003 | I - COLO-RO-2000/8 | 2002 | 9/15/27/30/43 | | |
| | | 004 | I - VCR 2 | 2003 | 2 | | |
| | | 005 | I - VCR 64 | 2007 | 2 | | |
| 406 | CORBINA N. | | | | | CORBINELLA | |

## SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

| Codice Varietà | Denominazione varietà | Codice clone | Denominazione clone | Anno | Codice proponente l'omologazione | Sinonimi riconosciuti della varietà | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070 | CORVINA N. | 001 | I - RAUSCEDO 6 | 1969 | 2 | CRUINA | |
| | | 003 | I - SV-CV 7 | 1980 | 1/17 | | |
| | | 004 | I - ISV-CV 48 | 1980 | 1/17 | | |
| | | 005 | I - ISV-CV 78 | 1980 | 1/17 | | |
| | | 006 | I - ISV-CV-146 | 1980 | 1/17 | | |
| | | 007 | I - ISV-CV 13 | 1991 | 1/17 | | |
| | | 008 | I - VCR 446 | 2007 | 2 | | |
| | | 009 | I - VCR 448 | 2007 | 2 | | |
| 403 | GAMBA ROSSA N. | | | | | IMPERATRICE DALLA GAMBA ROSSA | |
| 407 | GRAPARIOL B. | | | | | | |
| 404 | LAMBRUSCO BARGHI N. | | | | | | |
| 408 | MARZEMINA GROSSA N. | | | | | MARZEMINA BASTARDA | |
| 146 | MERLOT N. | 001 | I - RAUSCEDO 3 | 1969 | 2 | | |
| | | 002 | I - RAUSCEDO 12 | 1969 | 2 | | |
| | | 003 | I - RAUSCEDO 18 | 1969 | 2 | | |
| | | 004 | I - FEDIT 1 C.S.G. | 1969 | 3 | | |
| | | 005 | I - ISV-F-V2 | 1990 | 1/23 | | |
| | | 006 | I - ISV-F-V4 | 1990 | 1/23 | | |
| | | 007 | I - ISV-F-V6 | 1990 | 1/23 | | |
| | | 008 | I - ISV-F-V5 | 1990 | 1/23 | | |
| | | 009 | I - BM-8B | 1990 | 7/33 | | |
| | | 010 | I - BM-5A | 1990 | 7/33 | | |
| | | 011 | I - VCR 1 | 2000 | 2 | | |
| | | 012 | I - VCR 101 | 2002 | 2 | | |
| | | 013 | I - ERSA FVG 350 | 2002 | 23 | | |
| | | 014 | I - ERSA FVG 351 | 2002 | 23 | | |
| | | 015 | I - VCR 13 | 2003 | 1 | | |
| | | 016 | I - ERSA FVG 352 | 2003 | 23 | | |
| | | 017 | I - ERSA FVG 353 | 2004 | 23 | | |

## SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

| Codice Varietà | Denominazione varietà | Codice clone | Denominazione clone | Anno | Codice proponente l'omologazione | Sinonimi riconosciuti della varietà | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 018 | I - ISV sn - V 11 | 2004 | 1/21 | | |
| | | 019 | I - ISV sn - V 12 | 2004 | 1/21 | | |
| | | 020 | I - ISV sn - V 13 | 2004 | 1/21 | | |
| | | 021 | I - VCR 488 | 2007 | 2 | | |
| | | 022 | I - VCR 489 | 2007 | 2 | | |
| | | 023 | I - VCR 490 | 2007 | 2 | | |
| | | 024 | I - VCR 494 | 2007 | 2 | | |
| 150 | MONTEPULCIANO N. | 001 | I - RAUSCEDO 7 | 1969 | 2 | | |
| | | 002 | I - AP-MP1 | 1977 | 13 | | |
| | | 003 | I - AP-MP3 | 1977 | 13 | | |
| | | 004 | I - VCR 100 | 2002 | 2 | | |
| | | 005 | I - UBA-RA MP 11 | 2002 | 11/47 | | |
| | | 006 | I - UBA-RA MP 12 | 2002 | 11/47 | | |
| | | 007 | I - UBA-RA MP 13 | 2002 | 11/47 | | |
| | | 008 | I - UBA-RA MP 14 | 2002 | 11/47 | | |
| | | 009 | I - TEA 5 | 2005 | 59/60 | | |
| | | 010 | I - UNIMI-ASSAM MTP VV 301 | 2005 | 33/61 | | |
| | | 011 | I - UNIMI-ASSAM MTP VV 312 | 2007 | 33/61 | | |
| | | 012 | I - UNIMI-ASSAM MTP VV 321 | 2007 | 33/61 | | |
| | | 013 | I - VCR 453 | 2007 | 2 | | |
| | | 014 | I - VCR 454 | 2007 | 2 | | |
| | | 015 | I - VCR 456 | 2007 | 2 | | |
| | | 016 | I - VCR 462 | 2007 | 2 | | |

## SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

| Codice Varietà | Denominazione varietà | Codice clone | Denominazione clone | Anno | Codice proponente l'omologazione | Sinonimi riconosciuti della varietà | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | NEBBIOLO N. | 001 | I - RAUSCEDO 3 (Michet) | 1969 | 2 | SPANNA, CHIAVENNASCA | |
| | | 002 | I - RAUSCEDO 6 (Chiavennasca) | 1969 | 2 | | |
| | | 003 | I - RAUSCEDO 1 (Lampia) | 1969 | 2 | | |
| | | 004 | I - CN 36 | 1980 | 12 | | |
| | | 005 | I - CN 111 | 1980 | 12 | | |
| | | 006 | I - CVT CN 142 | 1990 | 12 | | |
| | | 007 | I - CVT CN 230 | 1990 | 12 | | |
| | | 010 | I - CVT 63 (Michet) | 2001 | 12 | | |
| | | 011 | I - CVT 66 (Michet) | 2001 | 12 | | |
| | | 012 | I - CVT 71 (Michet) | 2001 | 12 | | |
| | | 013 | I - CVT 308 (Picotener) | 2001 | 12 | | |
| | | 014 | I - CVT 415 (Picotener) | 2001 | 12 | | |
| | | 015 | I - CVT 423 (Picotener) | 2001 | 12 | | |
| | | 016 | I - 12 (Chiavennasca) | 2002 | 45/41 | | |
| | | 017 | I - 21 (Chiavennasca) | 2002 | 45/41 | | |
| | | 018 | I - 34 (Chiavennasca) | 2002 | 45/41 | | |
| | | 019 | I - CVT 141 | 2003 | 12 | | |
| | | 020 | I - CVT 180 | 2003 | 12 | | |
| | | 021 | I - CVT 185 | 2003 | 12 | | |
| | | 022 | I - CVT 4 | 2004 | 12 | | |
| | | 023 | I - VCR 430 | 2007 | 2 | | |
| 409 | RECANTINA N. | | | | | | |
| 205 | REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N. | 001 | I - ISV-F1 | 1990 | 1/23 | REFOSCO*, MALVOISE** | * Ai soli fini della designazione<br>** Ai soli fini della designazione per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri. |
| | | 002 | I - ISV-F4 TOPPANI | 1990 | 1/23 | | |
| | | 003 | I - VCR 14 | 1995 | 2 | | |
| | | 004 | I - ERSA FVG 400 | 2002 | 23 | | |
| | | 005 | I - ERSA FVG 401 "VILLA CHIOZZA" | 2002 | 23 | | |
| | | 006 | I - ISV ERSA FVG 402 | 2004 | 1/23 | | |
| | | 007 | I - ISV ERSA FVG 403 | 2004 | 1/23 | | |
| | | 008 | I - VCR 473 | 2007 | 2 | | |

## SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

| Codice Varietà | Denominazione varietà | Codice clone | Denominazione clone | Anno | Codice proponente l'omologazione | Sinonimi riconosciuti della varietà | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | REFOSCO NOSTRANO N. | 001 | I - VCR 5 | 1999 | 2 | REFOSCO*, REFOSCO GROSSO, REFOSCONE MALVOISE** | * Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri. |
| | | 002 | I - VCR 470 | 2007 | 2 | | |
| | | 003 | I - VCR 471 | 2007 | 2 | | |
| | | 004 | I - VCR 472 | 2007 | 2 | | |
| 412 | SANFORTE N. | | | | | | |
| 218 | SANGIOVESE N. | 001 | I - RAUSCEDO 10 (Grosso Lamole) | 1969 | 2 | SANGIOVETO | |
| | | 002 | I - RAUSCEDO 24 (Medio Predappio) | 1969 | 2 | | |
| | | 003 | I - SG 2 T | 1976 | 8 | | |
| | | 004 | I - SG 4 T | 1976 | 8 | | |
| | | 006 | I - SG 12 T | 1976 | 8 | | |
| | | 007 | I - PECCIOLI 1 | 1976 | 9 | | |
| | | 008 | I - AP-SG 1 | 1977 | 13 | | |
| | | 009 | I - AP-SG 2 | 1977 | 13 | | |
| | | 010 | I - SS-F9-A5-48 | 1978 | 15 | | |
| | | 011 | I - MONTALCINO 42 | 1980 | 9 | | |
| | | 012 | I - CSV-AP-SG5 | 1990 | 13 | | |
| | | 013 | I - FEDIT 20-CH | 1990 | 42 | | |
| | | 014 | I - FEDIT 21-CH | 1990 | 3 | | |
| | | 015 | I - FEDIT 22-CH | 1990 | 3 | | |
| | | 016 | I - VCR 4 | 1995 | 2 | | |
| | | 017 | I - VCR 19 | 1995 | 2 | | |
| | | 018 | I - UBA 74/C | 1992 | 11/35/36 | | |
| | | 019 | I - UBA 79/C | 1992 | 11/35/36 | | |
| | | 020 | I - VCR 5 | 1994 | 2 | | |
| | | 021 | I - VCR 6 | 1994 | 2 | | |
| | | 022 | I - VCR 30 | 1994 | 2 | | |
| | | 023 | I - U.S. FI-PI 3 | 1994 | 9/15 | | |
| | | 025 | I - U.S. FI-PI 172 | 1994 | 9/15 | | |
| | | 026 | I - B-BS-11 | 1978 | 15 | | |
| | | 027 | I - VCR 23 | 1995 | 2 | | |
| | | 028 | I - BF 10 | 1996 | 6/7/27/28/33 | | |

## SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

| Codice Varietà | Denominazione varietà | Codice clone | Denominazione clone | Anno | Codice proponente l'omologazione | Sinonimi riconosciuti della varietà | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 029 | I - BF 30 | 1996 | 6/7/27/28/33 | | |
| | | 030 | I - TIN-10 | 1996 | 6/7/27/28/33 | | |
| | | 031 | I - TIN-50 | 1996 | 6/7/27/28/33 | | |
| | | 032 | I - JANUS-10 | 1996 | 6/7/27/28/33 | | |
| | | 033 | I - JANUS-20 | 1996 | 6/7/27/28/33 | | |
| | | 034 | I - VCR 16 | 1996 | 2 | | |
| | | 035 | I - VCR 103 | 1996 | 2 | | |
| | | 036 | I - UBA 63/F | 1996 | 11/35/36 | | |
| | | 037 | I - UBA 63/L | 1996 | 11/35/36 | | |
| | | 038 | I - VCR 102 | 1997 | 2 | | |
| | | 039 | I - CCL 2000/1 | 1999 | 9/15/27/30 | | |
| | | 040 | I - CCL 2000/2 | 1999 | 9/15/27/30 | | |
| | | 041 | I - CCL 2000/3 | 1999 | 9/15/27/30 | | |
| | | 042 | I - CCL 2000/4 | 1999 | 9/15/27/30 | | |
| | | 043 | I - MI-BF-50 | 1999 | 7/33 | | |
| | | 044 | I - MI-TIN-20 | 1999 | 7/33 | | |
| | | 045 | I - MI-TIN-30 | 1999 | 7/33 | | |
| | | 046 | I - MI-TIN-40 | 1999 | 7/33 | | |
| | | 047 | I - C.FUTURO 1 | 2000 | 9/37/39 | | |
| | | 048 | I - C.FUTURO 2 | 2000 | 9/37/39 | | |
| | | 049 | I - C.FUTURO 3 | 2000 | 9/37/39 | | |
| | | 050 | I - C.FUTURO 4 | 2000 | 9/37/39 | | |
| | | 051 | I - VCR 106 | 2000 | 2 | | |
| | | 052 | I - VCR 108 | 2000 | 2 | | |
| | | 053 | I - Fedit 30 ESAVE | 2000 | 3/32 | | |
| | | 054 | I - Fedit 38 ESAVE | 2000 | 3/32 | | |
| | | 055 | I - VCR 105 | 2001 | 2 | | |
| | | 056 | I - VCR 109 | 2001 | 2 | | |
| | | 057 | I - VCR 116 | 2001 | 2 | | |
| | | 058 | I - JANUS 50 | 2001 | 7/33 | | |
| | | 059 | I - CSV - SG 4 | 2002 | 13 | | |
| | | 060 | I - CSV - SG 6 | 2002 | 13 | | |
| | | 061 | I - 9 ISV - CSV | 2002 | 1/13 | | |
| | | 062 | I - ISV RC 1 | 2002 | 1 | | |
| | | 063 | I - ISV 2 | 2002 | 1 | | |

## SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

| Codice Varietà | Denominazione varietà | Codice clone | Denominazione clone | Anno | Codice proponente l'omologazione | Sinonimi riconosciuti della varietà | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 064 | I - CCL 2000/5 | 2002 | 15/43/9/30/27 | | |
| | | 065 | I - CCL 2000/6 | 2002 | 15/43/9/30/27 | | |
| | | 066 | I - CCL 2000/7 | 2002 | 15/43/9/30/27 | | |
| | | 067 | I - SG-CDO-4 | 2003 | 9/15/50 | | |
| | | 068 | I - SG-CDO-6 | 2003 | 9/15/50 | | |
| | | 069 | I - SG-P.A-1 | 2003 | 9/15/51 | | |
| | | 070 | I - SG-P.A-8 | 2003 | 9/15/51 | | |
| | | 071 | I - Fedit 2 ESAVE | 2004 | 3/32 | | |
| | | 072 | I - Agri 3 | 2005 | 9/15/56 | | |
| | | 073 | I - Agri 45 | 2005 | 9/15/56 | | |
| | | 074 | I - TEA 6 | 2005 | 59/60 | | |
| | | 075 | I - VCR 207 | 2006 | 2 | | |
| | | 076 | I - SA-PA-9 | 2006 | 15/9 | | |
| | | 077 | I - VCR 209 | 2006 | 2 | | |
| | | 078 | I - VCR 214 | 2006 | 2 | | |
| | | 079 | I - VCR 218 | 2006 | 2 | | |
| | | 080 | I - VCR 235 | 2006 | 2 | | |
| | | 081 | I - VCR 237 | 2006 | 2 | | |
| | | 082 | I - Agri 6 | 2007 | 9/15/56 | | |
| 411 | SLARINA N. | | | | | | |
| 235 | TOCAI FRIULANO B. | 001 | I - RAUSCEDO 5 | 1969 | 2 | FRIULANO* | * Ai soli fini della designazione dei V.Q.P.R.D. provenienti dalle uve raccolte nella regione Friuli Venezia Giulia |
| | | 002 | I - RAUSCEDO 14 | 1969 | 2 | | |
| | | 003 | I - FEDIT 19 C.S.G. | 1969 | 3 | | |
| | | 004 | I - ISV-F 3 | 1990 | 1/23 | | |
| | | 005 | I - ISV-F 6 | 1990 | 1/23 | | |
| | | 006 | I - ISV-F 8 | 1990 | 1/23 | | |
| | | 008 | I - VCR 9 | 1992 | 2 | | |
| | | 009 | I - VCR 100 | 2001 | 2 | | |
| | | 010 | I - VCR 33 | 2002 | 2 | | |
| | | 011 | I - ERSA FVG 200 | 2006 | 23 | | |
| | | 012 | I - ERSA FVG 2001 | 2006 | 23 | | |

## SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

| Codice Varietà | Denominazione varietà | Codice clone | Denominazione clone | Anno | Codice proponente l'omologazione | Sinonimi riconosciuti della varietà | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | TURCHETTA N. | | | | | | |
| 258 | VERMENTINO B. | 001 | I - CAP VS 12 | 1991 | 25 | (190) PIGATO, (80) FAVORITA | |
| | | 002 | I - VCR 1 | 1994 | 2 | | |
| | | 003 | I - CAP VS 3 | 1994 | 25 | | |
| | | 004 | I - CVT 78 | 2002 | 12 | | |
| | | 005 | I - CVT 84 | 2002 | 12 | | |
| | | 006 | I - CAPVS 1 | 2002 | 25 | | |
| | | 007 | I - VCR 12 | 2003 | 2 | | |
| | | 008 | I - CVT 133 | 2006 | 12 | | |
| | | 009 | I - CVT 134 | 2007 | 12 | | |
| | | 010 | I - Sirena 1 | 2007 | 62/9/15/1/6 | | |
| | | 011 | I - Marem 1 | 2007 | 62/9/15/1/6 | | |
| | | 012 | I - Marem 3 | 2007 | 62/9/15/1/6 | | |
| | | 013 | I - Sileno 1 | 2007 | 62/9/15/1/6 | | |
| | | 014 | I - Sileno 3 | 2007 | 62/9/15/1/6 | | |
| 261 | VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO B. | 001 | I - V-P-6 | 1978 | 15 | | |
| | | 002 | I - U.S. FI-PI 8 | 1994 | 9/15 | | |
| | | 003 | I - UFI R C S. GIMIGNANO 3 | 2002 | 2/15/37/44 | | |
| | | 004 | I - UFI R C S. GIMIGNANO 5 | 2002 | 2/15/37/44 | | |
| | | 005 | I - UFI R C S. GIMIGNANO 13 | 2002 | 2/15/37/44 | | |
| | | 006 | I - UFI R C S. GIMIGNANO 15 | 2002 | 2/15/37/44 | | |
| | | 007 | I - UFI R C S. GIMIGNANO 16 | 2002 | 2/15/37/44 | | |
| | | 008 | I - UFI R C S. GIMIGNANO 17 | 2002 | 2/15/37/44 | | |
| | | 009 | I - UFI R C S. GIMIGNANO 19 | 2002 | 2/15/37/44 | | |
| | | 010 | I - UFI R CS 414 | 2007 | 2/15/37/44 | | |

## SEZIONE VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

| Codice | Denominazione proponente | Indirizzo |
|---|---|---|
| 1 | C.R.A. - Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano | Viale XXVIII Aprile, 26<br>31015 CONEGLIANO TV |
| 2 | Vivai Cooperativi di Rauscedo | Via Udine, 39<br>33095 RAUSCEDO DI S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN |
| 3 | Sig. Giuseppe Tocchetti | Via Campolongo 42<br>35020 DUE CARRARE PD |
| 4 | Vivaio Governativo di Viti Americane | Via Lo Bianco, 1<br>90100 PALERMO |
| 5 | Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg | 39040 Vadena<br>ORA BZ |
| 6 | Istituto Agrario di San Michele all'Adige | Via E. Mach, 1<br>38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE TN |
| 7 | Università degli Studi di Milano<br>Istituto di Patologia Vegetale | Via Celoria, 2<br>20133 MILANO |
| 8 | Università degli Studi di Bologna<br>Dipartimento di Colture Arboree | Via Filippo Re, 6<br>40126 BOLOGNA |
| 9 | Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose | Via del Borghetto, 80<br>56124 PISA |
| 10 | Dr. Gino Salvaterra | c/o Istituto Agrario di San Michele all'Adige<br>Via E. Mach 1 |
| 11 | Università degli Studi di Bari<br>Dipartimento di Difesa delle Piante dalle Malattie | Via Amendola, 165/A<br>70126 BARI |
| 12 | Consiglio Nazionale delle Ricerche<br>Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia | Via L. da Vinci, 44<br>10095 GRUGLIASCO TO |
| 13 | Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani" | Via Garibaldi s.n.c.<br>63100 ASCOLI PICENO |
| 14 | Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari | Via G. Mameli, 126/D<br>09123 CAGLIARI |
| 15 | Università degli Studi di Firenze<br>Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura | Via G. Donizetti, 6<br>50144 FIRENZE |

| Codice | Denominazione proponente | Indirizzo |
|---|---|---|
| 16 | Università Cattolica del "Sacro Cuore"<br>Facoltà di agraria di Piacenza | Via Emilia Parmense, 84<br>29100 PIACENZA |
| 17 | Comitato Vitivinicolo Veronese | c/o Ispettorato Regionale Agricoltura<br>Via Locatelli 1 – 37100 VERONA |
| 18 | Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza | Corso Fogazzaro, 37<br>36100 VICENZA |
| 19 | Università degli Studi di Catania<br>Istituto di Coltivazioni Arboree ed | Via Valdisavoia, 5<br>95123 CATANIA |
| 20 | Cantina sperimentale di Milazzo | Via XX Luglio s.n.c.<br>98057 MILAZZO ME |
| 21 | Veneto Agricoltura | Via Roma, 34<br>35020 LEGNARO PD |
| 22 | Cantina sperimentale di Noto | Largo Pantheon, 1<br>96017 NOTO SR |
| 23 | Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia | Via Montesanto, 15/6<br>34170 GORIZIA |
| 24 | Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria | c/o Regione Piemonte<br>Assessorato Agricoltura – Settore produzione agricola<br>Corso Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO |
| 25 | Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei e Dipartimento di Patologia Vegetale | Via E. De Nicola<br>07100 SASSARI |
| 26 | Università degli Studi di Perugia<br>Istituto di Coltivazioni Arboree | Fraz. San Pietro<br>06121 PERUGIA |
| 27 | Regione Toscana<br>Assessorato Agricoltura | Via di Novoli, 26<br>50127 FIRENZE |
| 28 | Soc. Banfi S.p.A. | S. Angelo Scalo<br>53024 MONTALCINO SI |
| 29 | Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia | Viale Bornata, 65<br>25123 BRESCIA |
| 30 | Consorzio Vino Chianti Classico | Via Scopeti, 155 – Sant'Andrea in Percussina<br>50026 S. CASCIANO VAL DI PESA FI |
| 31 | Regione Campania – Assessorato Agricoltura<br>Settore Sperimentazione e Ricerca | Centro Direzionale Isola A/6<br>80143 NAPOLI |

| Codice | Denominazione proponente | Indirizzo |
|---|---|---|
| 32 | C.R.P.V. - Centro Ricerche Produzioni Vegetali | Via Vicinale Monticino 1965<br>47020 DIEGARO DI CESENA FC |
| 33 | Università degli Studi di Milano<br>Istituto di Coltivazioni Arboree | Via Celoria, 2<br>20133 MILANO |
| 34 | Università degli Studi di Bologna<br>Istituto di Patologia Vegetale | Via Filippo Re, 6<br>40126 BOLOGNA |
| 35 | Università degli Studi di Bari<br>Istituto di Coltivazioni Arboree | Via Amendola, 165/A<br>70126 BARI |
| 36 | Università degli Studi di Bari<br>Istituto di Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari | Via Amendola, 165/A<br>70126 BARI |
| 37 | ARSIA - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale di Firenze | Via Pietrapiana, 30<br>50121 FIRENZE |
| 38 | Università degli Studi di Catania<br>Dipartimento di scienze e tecnologie fitosanitarie | Via Valdisavoia, 5<br>95123 CATANIA |
| 39 | Consorzio Vino Chianti | Lungarno Corsini, 4<br>50144 FIRENZE |
| 40 | Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano | Via delle Case Nuove, 15<br>53045 MONTEPULCIANO SI |
| 41 | Regione Lombardia<br>Direzione Agricoltura | P.zza IV Novembre, 5<br>20124 MILANO |
| 42 | Consorzio Agrario di Siena | Via Pianigiani 9<br>53100 SIENA |
| 43 | Università degli Studi di Firenze<br>Dipartimento di Biotecnologie Agrarie | Via G. Donizetti, 6<br>50144 FIRENZE |
| 44 | Consorzio della denominazione San Gimignano | Villa della Rocca<br>53037 SAN GIMIGNANO SI |
| 45 | Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori, Sondrio | Via Valeriana 32<br>23100 SONDRIO |
| 46 | Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARUSIA) | Via Mario Angeloni, 63<br>06124 PERUGIA |
| 47 | Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo dell'Abruzzo (ARSSA) | P.zza Torlonia<br>67051 AVEZZANO AQ |

| Codice | Denominazione proponente | Indirizzo |
|---|---|---|
| 48 | Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC | Via Ludovico Ariosto, 67<br>60030 (Loc. Moie) MAIOLATI SPONTINI AN |
| 49 | Azienda Val di Maggio Arnaldo Caprai s.r.l. | 06036 MONTEFALCO PG |
| 50 | Tenuta Col d'Orcia Spa Società Agricola | 53020 SANT'ANGELO IN COLLE SI |
| 51 | Progetto Agricoltura s.r.l. | Via Gramsci, 140<br>52025 MONTEVARCHI AR |
| 52 | Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecce | Viale Gallipoli 39<br>73100 LECCE |
| 53 | Institut Agricole Régional | Reg. La Rochére 1/A<br>11100 AOSTA |
| 54 | Sig. Umberto Angelini | Località Renzon<br>37013 CAPRINO VERONESE VR |
| 55 | Donninelli Vivai Piante | Via S. Maria, 39<br>60020 CASTELFERRETTI AN |
| 56 | Agriserv srl | Località Godenano<br>53011 CASTELLINA IN CHIANTI SI |
| 57 | Azienda Agricola Vivaistica Piante Mediterranee di Guido Dr. Giuseppe | Via San Nicola 78<br>73100 LECCE |
| 58 | Vitis Rauscedo Società Cooperativa Agricola | Via Richinvelda 45<br>33095 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN |
| 59 | Vivaio ENOTRIA s.s. | Via Campagnole 2<br>31050 CAVASAGRA DI VEDELAGO TV |
| 60 | C.I.V.V. AMPELOS | Via Tebano 45<br>48018 FAENZA RA |
| 61 | ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche | Via Alpi, 21<br>60131 ANCONA AN |
| 62 | Provincia di Grosseto - Dip. Attività Produttive, Lavoro e Società - Settore Sviluppo Rurale e Attività Produttive | Via Pietro Micca 39<br>58100 GROSSETO |
| 63 | C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'Enologia Sezione Operativa Periferica di Velletri | Via Cantina Sperimentale 1<br>00049 VELLETRI RM |
| 64 | C.R.A. - Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale | Via C. G. Bertero 22<br>00156 ROMA |

**07A09116**

DECRETO 18 ottobre 2007.

**Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante «Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005».** (Decreto n. 13286).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante «disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005»;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni integrative del regime di condizionalità, in coerenza con il regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 e, in particolare, con le norme elencate nell'allegato IV;

Ravvisata l'urgenza di prorogare il termine perentorio previsto per la definizione dei provvedimenti regionali in materia di condizionalità per l'annualità 2008, al fine di armonizzarli con le disposizioni del decreto 21 dicembre 2006 come modificato e integrato dal presente decreto, e renderli coerenti con i Programmi di sviluppo rurale 2007-2013;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella seduta del 18 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche e integrazioni al decreto 21 dicembre 2006*

1. L'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3, 4, 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/03, le regioni e province autonome definiscono con propri provvedimenti, per l'anno 2007 inderogabilmente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per l'anno 2008 inderogabilmente entro il 31 dicembre 2007 e, per le annualità successive, inderogabilmente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato 1 al presente decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato 2 al presente decreto.».

2. L'allegato 1 al decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, è integralmente sostituito dall'allegato *A* al presente decreto.

3. L'allegato 2 al decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, è integralmente sostituito dall'allegato *B* al presente decreto.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Le disposizioni di cui agli allegati *A* e *B* si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2007

*Il Ministro:* DE CASTRO

ALLEGATO *A*

(Allegato 1 al decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541)

ELENCO «A» DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

Campo di condizionalità: ambiente

Atto A1 - Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Art. 3, art. 4 (paragrafi 1, 2, 4), articoli 5, 7, 8.

*Recepimento.*

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (Supplemento ordinario n. 41 *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, articoli 1 e ss.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (Supplemento ordinario n. 219/L *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1997), articoli 3, 4, 5, 6 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2003).

L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con decreto ministeriale 3 aprile 2000 «Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE» (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 2002).

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 427 recante «Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)» (*Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2005).

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 2005).

Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 supplemento ordinario 167 del 24 luglio 2007 Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla «Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)».

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 5, comma 2 del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, definiscono sulla base delle norme di recepimento della direttiva 79/409/CEE, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, commi 1 e 2 nonché gli «obblighi e divieti» elencati all'art. 6 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla «Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)».

Atto A2 - Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Articoli 4 e 5.

*Recepimento.*

Articoli 103 e 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006, supplemento ordinario n. 96) e successivi modifiche e integrazioni.

Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Art. 3, Paragrafi 1 e 2.

*Recepimento.*

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura» (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992).

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5.

*Recepimento.*

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 74, lett. pp, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definizione di «zone vulnerabili».

Art. 92 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola:

sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle regioni.

Decreto ministeriale 19 aprile 1999, «Approvazione del codice di buona pratica agricola» (supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 1999).

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (Supplemento ordinario n. 120 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2006).

Le regioni e province autonome riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE.

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 5, comma 2 del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, individuano sulla base delle norme di recepimento della direttiva 91/676/CEE, dove attuate a livello regionale con i Programmi di azione, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, si applicano le disposizioni di cui al titolo V del citato decreto 7 aprile 2006.

Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articoli 6, 13, 15 e 22 (lettera *b*).

*Recepimento.*

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (Supplemento ordinario n. 41 *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, articoli 1 e ss.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (Supplemento ordinario n. 219/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1997), articoli 3, 4, 5, 6 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2003).

L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con decreto ministeriale 3 aprile 2000 «Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE» (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004.

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002).

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 427 recante «Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)» (*Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2005).

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 428 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (*Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 luglio 2005).

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 430 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (*Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 giugno 2005).

Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 supplemento ordinario n. 167 del 24 luglio 2007 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla «Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)».

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 5, comma 2 del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, definiscono sulla base delle norme di recepimento della direttiva 92/43/CEE, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla «Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)».

Campo di condizionalità: sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali

Atto A6 - Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, (modificata dal regolamento (CE) n. 21/2004) relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.

Articoli 3, 4 e 5.

Atto A7 - Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione (abrogato dal regolamento (CE) n. 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 (abrogato dal regolamento (CE) n. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

Articoli 6 e 8.

Atto A8 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.

Articoli 4 e 7.

Atto A8-*bis* - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (*Gazzetta Ufficiale* L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5.

*Recepimento.*

Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali.» (*Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 1996, n. 138).

Decreto ministeriale 16 maggio 2007 recante modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 317/96 (*Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 2007, n. 148).

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 «regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini» (*Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 2001, n. 30).

Decreto ministeriale 31 gennaio 2002 «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina» (*Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2002, n. 72) come modificato dal decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 2005, n. 237) a sua volta modificato dal decreto ministeriale 23 gennaio 2007 (*Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 2007, n. 74).

Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento ordinario n. 166 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2005)».

Legge della provincia autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995).

Legge della regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante «Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole».

Legge della regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 «Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane».

ELENCO «B» DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

Campo di condizionalità: sanità pubblica, salute identificazione e registrazione degli animali

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Art. 3.

*Recepimento.*

Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 «Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari» (*Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, supplemento ordinario n. 60).

Decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (*Gazzetta Ufficiale* 18 luglio 2001, n. 165 supplemento ordinario).

Circolare MiPAF 30 ottobre 2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (*Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2003, n. 29, supplemento ordinario n. 18).

Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 2002).

Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 2004 - Supplemento ordinario n. 179).

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

Articoli 3, 4, 5 (+5a) e 7.

*Recepimento.*

Decreto dirigenziale del 14 ottobre 2004 del Ministero della salute (*Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 2004).

Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 «Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali» (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2006).

Atto B11 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20.

Art. 4, paragrafo 1, e parte «A» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L139 del 30 aprile 2004).

Art. 3, paragrafo 1, e allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L139 del 30 aprile 2004).

Art. 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 035 dell'8 febbraio 2005).

Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante «rintracciabilità e scadenza del latte fresco» (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2004).

Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante «linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte» (*Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005).

Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 2005).

Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi». (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2007).

Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

Art. 3.

*Recepimento.*

Decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274 «Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica» (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2006 supplemento ordinario n. 210).

Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Art. 3.

*Recepimento.*

Decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla «Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini» (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 10 luglio 1996 supplemento ordinario n. 115).

Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Art. 3.

*Recepimento.*

Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante: attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (*Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2003 supplemento ordinario n. 138.

## ELENCO «C» DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Campo di condizionalità: igiene e benessere degli animali

Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4.

*Recepimento.*

Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 «Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli» (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1993, n. 7) modificato dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1998 - rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 1999;

Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della salute - Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli (*Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2006).

Atto C17 - Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Art. 3 e art. 4, paragrafo 1.

*Recepimento.*

Decreto legislativo. 30 dicembre 1992, n. 534 «Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini» (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1993, n. 7) modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) - *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2004;

Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della salute - Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Art. 4.

*Recepimento.*

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti» (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2001) modificato dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306 - *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2004, n. 302.

Circolare del Ministero della salute del 5 novembre 2001, n. 10 - *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2001.

---

ALLEGATO *B*

(Allegato 2 al decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541)

## ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (ART. 5 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03 E ALLEGATO IV)

Campo di condizionalità: buone condizioni agronomiche e ambientali

Obiettivo 1: Erosione del suolo: Proteggere il suolo mediante misure idonee.

Norma 1.1: *Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio.*

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 2 del presente decreto.

Descrizione della norma e degli adempimenti.

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle regioni e province autonome.

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2, comma 1 del presente decreto, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

gli aspetti applicativi inerenti la presente norma, con riferimento alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei, in funzione della natura e della destinazione d'uso del suolo e dei caratteri morfometrici dei versanti;

l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;

l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali;

gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalle deroghe.

A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non

inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Deroghe.

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla regione o provincia autonoma. In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. I predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2006.

Obiettivo 2: Sostanza organica del suolo: mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche.

Norma 2.1: *Gestione delle stoppie e dei residui colturali.*

Ambito di applicazione: superfici di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'art. 2 del presente decreto.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

E pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Intervento delle regioni e province autonome

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2, comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;

l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e vegetazionali (presenza di boschi, etc.), al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali.

Gli impegni alternativi previsti finalizzati a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalla deroga di cui al successivo punto 2.

A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica.

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso;

2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

3. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Norma 2.2: *Avvicendamento delle colture.*

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera *a)*, comma 3, art. 2 del presente decreto. Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.

Intervento delle regioni e province autonome.

Le regioni e province autonome specificano, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

la durata massima della monosuccessione di cereali stabilendola, alternativamente, pari a due, tre, quattro o cinque anni o anche con durata differenziata in funzione di specifici gruppi di cereali, di determinati areali, di particolari caratteristiche pedoclimatiche e degli ordinamenti produttivi delle aziende, al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali;

gli impegni finalizzati a ripristinare il livello di sostanza organica del suolo nel caso in cui, a seguito del ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, sia stata accertata una diminuzione del livello di sostanza organica.

A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la presente norma prevede una durata massima della monosuccessione pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe:

1. monosuccessione di riso;

2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel «periodo in deroga». Per «periodo in deroga» si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;

3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

Obiettivo 3: Struttura del suolo: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate.

Norma 3.1: *Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine.*

Ambito di applicazione: per l'impegno di cui alla successiva lettera *a)*: Superfici di cui alla lettera *e)*, comma 3, art. 2 del presente decreto; per l'impegno di cui alla successiva lettera *b)*: superfici di cui alle lettere *a)* e *b)*, comma 3, art. 2 del presente decreto.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura, assicurando altresì un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno. Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

*a)* manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque;

*b)* esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di «tempera») e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della norma di cui alla lettera *a)*, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle regioni e province autonome.

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

l'eventuale intervallo temporale di applicazione degli impegni;

l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, proprietà fisiche dei terreni e ordinamenti produttivi delle aziende a cui riferire l'applicazione delle norme;

in riferimento all'impegno di cui alla lettera *a)*, le caratteristiche della rete di sgrondo;

in riferimento all'impegno di cui alla lettera *b)*, l'eventuale indicazione delle modalità d'uso delle macchine per determinate tipologie di lavorazioni del terreno.

A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la presente norma prescrive la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo nonché l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di «tempera») e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Deroghe.

Sono ammesse nei seguenti casi in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera *a)*:

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

2. In presenza di drenaggio sotterraneo.

3. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Obiettivo 4: Livello minimo di mantenimento: assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat.

Norma 4.1: *Protezione del pascolo permanente.*

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera *c)* del comma 3 dell'art. 2 del presente decreto.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti *a)*, *b)* e *c)*.

*a)* divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/2004 e successive modifiche e integrazioni;

*b)* divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

*c)* esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Intervento delle regioni e province autonome

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2, comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

l'indicazione del carico minimo e massimo di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata ogni anno;

l'eventuale indicazione del carico minimo e/o massimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente, o regimi adeguati alternativi al pascolamento, per le superfici a pascolo permanente non rientranti nella tipologia di cui al precedente trattino;

l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, per tipologia di pascolo permanente, al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali.

A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la presente norma prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)*.

Deroghe.

Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno *a)* e all'impegno *c)* ove previsto da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali.

Norma 4.2: *Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.*

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera *b)* del comma 3 dell'art. 2 del presente decreto.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

*a)* presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;

*b)* attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Intervento delle regioni e province autonome

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti:

con riferimento all'impegno *b)*, gli altri interventi ammessi, equivalenti allo sfalcio; il numero degli interventi di sfalcio o altri interventi ammessi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta all'anno; l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi, fermo restando che:

per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a i cinquanta giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno;

per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a centoventi giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno;

l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali;

A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la norma prevede il rispetto delle prescrizioni indicate alle lettere *a)* e *b)* e, per l'impegno di cui alla lettera *b)*, un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1º marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe.

I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione.

In deroga all'impegno *a)*, sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3. colture a perdere per la fauna, lettera *c)* art. 1 del decreto ministeriale del 7 marzo 2002;

4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.

In deroga all'impegno *a)*, sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

5. Lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

6. A partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

In deroga all'impegno *b)*, sono ammesse, le seguenti pratiche:

7. Idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:

*a)* operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. È comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;

*b)* impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;

*c)* è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui ai presenti punti 6 e 7, lettere *a)* e *b)*, non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.

Norma 4.3: *Manutenzione delle piante d'olivo.*

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera *d)* del comma 3 dell'art. 2 del presente decreto.

Descrizione della norma e degli adempimenti.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

*a)* divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della legge 14 febbraio 1951, n. 144;

*b)* attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.

Intervento delle regioni e province autonome.

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti:

la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta ogni cinque anni, per la potatura, e almeno una volta ogni tre anni per:

l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante;

la spollonatura degli olivi;

l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi;

l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche;

le modalità e la frequenza della potatura anche attraverso deroghe.

A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la norma prevede il divieto di estirpazione delle piante di olivo; la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi.

Deroghe.

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. In caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144, o da specifiche leggi regionali vigenti.

2. In presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno *b)*.

Norma 4.4: *Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.*

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera *e)* del comma 3 dell'art. 2 del presente decreto.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 devono rispettare i seguenti impegni:

*a)* divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;

*b)* divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;

*c)* il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;

*d)* il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera *c)*.

Intervento delle regioni e province autonome.

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, gli impegni relativi alle lettere *b)*, *c)* e *d)* della presente norma.

A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la norma prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

Deroghe.

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera *a)*, è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).

2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera *b)*, sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

**07A09183**

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 23 ottobre 2007.

**Quote delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori per l'anno 2008, da corrispondere al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.** (Deliberazione n. 27/2007).

### Il PRESIDENTE

DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerato che occorre stabilire la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere durante l'anno 2008 per il funzionamento dei Comitati centrale e provinciali per l'Albo degli autotrasportatori, nonché per la tenuta degli Albi provinciali;

Considerate le necessità occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento delle strutture dei Comitati centrale e provinciali, nonché per l'integrale adempimento da parte di questi di tutte le competenze e funzioni loro attribuite dalla legge n. 298/1974, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994, dalla legge n. 454/1997 e dal decreto legislativo n. 284/2005;

Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del Comitato centrale del 23 ottobre 2007 e riportate nel relativo verbale;

Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 607.757;

Delibera:

Art. 1.

Le imprese iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2007, debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 2008 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Al fine di agevolare il versamento della quota sarà recapitato, a cura del Comitato centrale, presso la sede di ciascuna impresa iscritta, il bollettino di versamento già stampato e compilato.

In caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15 dicembre 2007, l'impresa è comunque tenuta ad effettuare il versamento entro la predetta data del 31 dicembre 2007, sulla base di quanto indicato all'art. 2, utilizzando un normale bollettino di versamento sul quale dovrà essere indicato il conto corrente postale n. 34171009 intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi ed a retro il proprio numero di iscrizione all'Albo ed il riferimento alla quota di iscrizione per l'anno 2008. Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

La quota da versare per l'anno 2008 è stabilita nelle seguenti misure:

1) quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 20,66

2) ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:

*a)* imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 5,16

*b)* imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 10,33

*c)* imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 25,82

*d)* imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 103,29

*e)* imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 258,23

*f)* imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 516,46

3) ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

*a)* per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi . . . . . . . . . . . € 5,16

*b)* per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi . . . . . . . . . . . € 7,75

*c)* per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 10,33

Art. 3.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2008, deve essere fornita, nelle regioni a statuto ordinario, alle competenti amministrazioni provinciali, ovvero, nelle regioni a statuto speciale, ai competenti comitati provinciali per l'Albo entro il 30 gennaio 2008.

Roma, 23 ottobre 2007

*Il presidente:* DE LIPSIS

**07A09216**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 15 ottobre 2007.

**Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Varese.**

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

*Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Varese*

1. A decorrere dal 28 novembre 2007 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Varese, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

*Pubblicazione*

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 ottobre 2007

*Il direttore dell'Agenzia del Territorio*
PICARDI

*Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia*
IANNINI

**07A09123**

DECRETO 15 ottobre 2007.

**Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Udine.**

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

*Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Udine*

1. A decorrere dal 29 novembre 2007 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Udine, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

*Pubblicazione*

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 ottobre 2007

*Il direttore dell'Agenzia del territorio*
PICARDI

*Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia*
IANNINI

**07A09124**

---

DECRETO 15 ottobre 2007.

**Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza.**

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1º gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

*Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Piacenza*

1. A decorrere dal 30 novembre 2007 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Piacenza, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

*Pubblicazione*

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 ottobre 2007

*Il direttore dell'Agenzia del territorio*
PICARDI

*Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia*
IANNINI

**07A09125**

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 ottobre 2007.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Potenza.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA BASILICATA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Potenza, dalla giornata del 12 ottobre u.s. e sino al 17 ottobre 2007.

*Motivazioni.*

Il provvedimento si è reso necessario in quanto, a causa di un malfunzionamento della rete geografica, è stata interrotta la linea dati con conseguente impossibilità di prestare gli istituzionali servizi al pubblico.

*Riferimenti normativi.*

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 18 ottobre 2007

*Il direttore regionale:* GUARINO

**07A09122**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 giugno 2007.

**Assorbimento dei tagli e degli accantonamenti apportati dalla legge finanziaria 2007 al Fondo aree sottoutilizzate ex articolo 61, legge finanziaria 2003. Riassegnazione parziale revoche ex delibera n. 179/2006 e nuove assegnazioni.** (Deliberazione n. 50/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1º marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, recante la disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del Paese;

Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), che recano fra l'altro autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Visto, in particolare, l'art. 73 della citata legge finanziaria 2002 che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese, criteri che privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica — con particolare riferimento ai principi unitari — e della premialità;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha recato autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Considerato che la citata legge finanziaria 2007 ha contestualmente disposto una rimodulazione temporale delle risorse disponibili alla data del 31 dicembre 2006 sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ex art. 61 legge finanziaria 2003 riducendo la disponibilità per il triennio 2007-2009 di un importo di 7.826,5 milioni di euro ed incrementando, per un pari importo la disponibilità dell'esercizio 2010;

Considerato che la citata legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 507 e 716 e tabella E) ha inoltre disposto tagli ed accantonamenti a valere sul FAS per complessivi 2.956,277 milioni di euro;

Considerato che la stessa legge finanziaria 2007 ha altresì previsto all'art. 1, comma 869, che la società Sviluppo Italia S.p.A. (ora Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e sviluppo di impresa S.p.A.)

riversi all'entrata del bilancio dello Stato a fronte di precedenti assegnazioni CIPE disposte per il finanziamento dei contributi a fondo perduto, a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, il complessivo importo di 300 milioni di euro;

Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2001), 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002), 6 giugno 2002, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 222/2002), 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003), 13 novembre 2003, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48/2004), 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004) e n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265/2004), 18 marzo 2005, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225/2005), 27 maggio 2005, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235/2005) e n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* n. 237/2005), 20 dicembre 2004, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93/2005), 18 marzo 2005, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 203/2005), 29 luglio 2005, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 145/2005), 22 marzo 2006, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2006), n. 2 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193/2006), n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 144/2006), n. 14/2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 256/2006), n. 165/2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94/2007), 179/2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/2007) e 180/2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2007) delibere tutte relative ad assegnazioni di risorse a favore delle aree sottoutilizzate;

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 179, (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/2007), con la quale è stato applicato il meccanismo sanzionatorio previsto al punto 6.4 della citata delibera n. 17/2003 e si è determinato l'ammontare complessivo delle risorse impegnate dalle Amministrazioni centrali e regionali e delle quote da decurtare;

Vista la proposta di cui alla nota n. 0010724 del 27 giugno 2007 del Ministero dello sviluppo economico che, all'esito dell'istruttoria svolta unitamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segreteria del CIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, individua le seguenti modalità di assorbimento dell'impatto dei tagli e degli accantonamenti apportati al FAS dalla legge finanziaria 2007:

utilizzo delle risorse assegnate in passato a strumenti a titolarità centrale che hanno dimostrato un tiraggio inferiore alle previsioni (credito di imposta per l'occupazione), nel rispetto del meccanismo di flessibilità nell'utilizzo delle risorse FAS introdotto dall'art. 60 della legge finanziaria 2003 ed ormai ampiamente consolidato;

utilizzo di una quota, pari a 1.106 milioni di euro, delle risorse stanziate dalla legge finanziaria 2007 a favore del FAS, integrativa rispetto al fabbisogno stimato in sede di stesura del Quadro strategico nazionale 2007-2013, relativamente alla programmazione del Fas stesso, quota introdotta a parziale copertura dei tagli e degli accantonamenti disposti dalla medesima legge finanziaria a carico del FAS;

utilizzo delle risorse accantonante per finalità premiali con le delibere di riparto del FAS adottate da questo Comitato a partire dal 2002, ferma restando l'attribuzione alle Amministrazioni performanti delle quote premiali direttamente spettanti (c.d. premialità di primo livello) già maturate, non appena saranno state completate le relative verifiche;

Considerato che la citata proposta del Ministero dello sviluppo economico prevede inoltre — in linea con i criteri già condivisi sin dalla seduta del 22 marzo 2006 — alcune riassegnazioni a favore delle Amministrazioni centrali e regionali beneficiarie di risorse a carattere «non ricorrente» oggetto di revoca con la citata delibera n. 179/2006, che hanno comunque nel frattempo assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti dopo il 31 dicembre 2005 (ovvero il 31 marzo 2006) e per le quali il definanziamento dei relativi interventi comporterebbe un negativo impatto sullo sviluppo delle iniziative già avviate;

Considerato che, in accoglimento della richiesta avanzata dalle regioni e province autonome, la detta proposta prevede altresì la possibilità di procedere ad ulteriori verifiche in ordine alle revoche già disposte a carico delle stesse amministrazioni con la citata delibera n. 179/2006 a fronte di assegnazioni di carattere ricorrente, i cui risultati saranno successivamente sottoposti all'attenzione di questo Comitato;

Vista la nota n. 8046 del 14 giugno 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, concernente la richiesta di riassegnazione di parte delle risorse sottoposte a revoca con la citata delibera n. 179/2006;

Vista la nota n. GAB/8493 del 14 giugno 2007 del Ministro dell'università e della ricerca concernente la richiesta di riassegnazione di parte delle risorse sottoposte a revoca sulla base della citata delibera n. 179/2006;

Viste le note n. 10066 del 18 aprile 2007 e n. 07310 del 28 giugno 2007 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio concernenti le richieste di riassegnazione delle risorse sottoposte a revoca sulla base della citata delibera n. 179/2006;

Vista la nota n. 20777 del 28 luglio 2006 del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese concernente la richiesta di riassegnazione delle risorse relative alla quota assistenza tecnica del «Progetto monitoraggio» di cui alla delibera CIPE n. 17/2003, sottoposte a revoca sulla base della citata delibera n. 179/2006;

Vista la nota n. 2428/GAB del 13 giugno 2007 del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, concernente la richiesta di finanziamento di azioni di sistema ed attività di assistenza alle Regioni ed al sistema delle autonomie locali;

Vista la nota n. 39/U4 del 27 giugno 2007 del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, concernente la richiesta di finanziamento di un progetto pilota di assistenza tecnica alle regioni del Mezzo-

giorno fuori obiettivo convergenza, finalizzata alla tempestiva e corretta attuazione della normativa comunitaria;

Considerato che la citata proposta n. 0010724 del 27 giugno 2007 del Ministero dello sviluppo economico, al fine di garantire il rispetto delle obbligazioni assunte dalla società Sviluppo Italia S.p.A. (ora Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.) a fronte delle premesse assegnazioni CIPE disposte con le precedenti delibere nn. 19/2004, 34/2005, e 2/2006, prevede altresì rassegnazione dell'importo di 300 milioni di euro a favore della stessa società da destinare al finanziamento dei contributi a fondo perduto previsti dagli incentivi in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, tenuto anche conto che in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 869, della legge finanziaria 2007, la stessa società è tenuta a riversare al bilancio dello Stato l'importo suddetto e ritenuto di dover aderire a tale richiesta per garantire continuità nell'applicazione dello strumento;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere la detta proposta complessiva presentata dal Ministero dello sviluppo economico tenuto conto che la stessa consente di far fronte alla copertura dei suddetti tagli ed accantonamenti senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già finanziati dal CIPE con le delibere di riparto del FAS adottate in precedenza;

Acquisito sulla citata proposta del Ministro dello sviluppo economico, nella seduta del 27 giugno 2007, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

Delibera:

1. *Ammontare dei tagli e degli accantonamenti disposti a carico del FAS.*

I tagli e gli accantonamenti disposti a carico del FAS dalla legge finanziaria 2007 di cui alle premesse ammontano complessivamente a 2.956,278 milioni di euro ed impattano sulle dotazioni annuali del FAS come segue:

*milioni di euro*

| | 2007 | 2008 | 2009 | totale |
|---|---|---|---|---|
| *Articolato L.F. 2007* | | | | |
| comma 507 | – 430,687 | – 440,843 | – 669,748 | – 1.541,278 |
| comma 716 (Comuni < 5000 abitanti) | – 195,000 | – 130,000 | – 65,000 | – 390,000 |
| *Tabella E* | | | | |
| Ministero sviluppo economico FAS | – 633,800 | – 291,200 | – 100,000 | – 1.025,000 |
| *Totale tagli e accantonamenti* | – 1.259,487 | – 862,043 | – 834,748 | – 2.956,278 |

2. *Assorbimento dell'impatto dei tagli e degli accantonamenti a carico del FAS.*

2.1. A fronte dei tagli e degli accantonamenti disposti dalla legge finanziaria 2007 pari a 2.956,278 milioni di euro si rendono disponibili a carico del FAS le seguenti risorse, per complessivi 3.414,840 milioni di euro, che ne garantiscono la copertura integrale:

l'importo di 550 milioni di euro, derivante da un minor utilizzo delle risorse assegnate con precedenti delibere CIPE allo strumento del credito di imposta per l'occupazione, che ha dimostrato un tiraggio inferiore alle previsioni;

l'importo di 1.106 milioni di euro, relativo all'anno 2010, reperito nell'ambito dello stanziamento recato dalla legge finanziaria 2007 a favore del FAS, aggiuntivo rispetto a quanto previsto in sede di stesura del QSN;

l'importo di 1.758,840 milioni di euro, reperito a carico degli accantonamenti disposti per finalità premiali con le delibere di riparto del FAS adottate da questo Comitato a partire dal 2002.

2.2. Tale disponibilità complessiva di 3.414,840 milioni di euro consente, oltre alla copertura integrale dei predetti tagli e accantonamenti, anche una nuova assegnazione a favore della società Sviluppo Italia S.p.a. (ora Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.) per un importo di 300 milioni di euro e la costituzione di una prima quota di 158,562 milioni di euro per il reintegro dei citati accantonamenti a suo tempo disposti per finalità premiali. Tale quota di 158,562 milioni di euro è finalizzata a garantire alle Amministrazioni performanti, a seguito delle relative verifiche, l'entità delle risorse premiali direttamente spettanti (c.d. «premialità di primo livello»).

3. *Riassegnazione delle risorse a carattere «non ricorrente» revocate con la delibera n. 179/2006.*

Una quota delle risorse revocate con la citata delibera n. 179/2006 - il cui valore massimo, al netto della riassegnazione di 18 milioni di euro già disposta a favore del Fondo dell'occupazione, ammonta a 719.817.631 euro - relativa a poste di carattere «non ricorrente», è assegnata per l'anno 2007 come segue:

*a)* l'importo di 7.944.274 euro, è riassegnato alle regioni e le province autonome nell'ambito del

«Progetto Monitoraggio» delle Intese istituzionali di programma, secondo la ripartizione di cui all'allegato 1 della presente delibera che ne forma parte integrante;

*b)* l'importo di 25 milioni di euro è riassegnato a favore della regione Campania per interventi nell'area del Sarno svolti in regime commissariale;

*c)* l'importo di 268.669.466 euro è riassegnato al Ministero dell'università e della ricerca per i distretti tecnologici;

*d)* l'importo 119.016.181 euro è riassegnato al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione per l'attuazione di programmi nazionali in materia di società dell'informazione;

*e)* l'importo di 36.056.266 euro è riassegnato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il finanziamento degli interventi di risanamento delle aree contaminate di Priolo (28.056.266 euro) e del progetto «Portale cartografico nazionale» (8 milioni di euro).

Pertanto, a fronte della predetta disponibilità di 719.817.631 euro, le risorse complessivamente riassegnate con la presente delibera ammontano a 456.686.187 euro. Le risorse che residuano ammontano quindi a 263.131.444 euro.

4. *Nuove assegnazioni a favore di Programmi di assistenza tecnica.*

4.1. Al Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive è assegnato per l'anno 2007 l'importo di un milione di euro per il finanziamento di azioni di sistema ed attività di assistenza alle regioni ed al sistema delle autonomie locali richiamate in premessa.

4.2. Al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie è assegnato per l'anno 2007 l'importo di un milione di euro per il finanziamento di un progetto pilota di assistenza tecnica alle regioni del Mezzogiorno fuori obiettivo convergenza, finalizzata alla tempestiva e corretta attuazione della normativa comunitaria, come richiamato in premessa.

4.3. Le risorse necessarie ai finanziamenti sopraccitati sono reperite a valere sulle residue disponibilità di cui al precedente punto 3. Le risorse di cui alla citata delibera n. 179/2006 che residuano ammontano quindi a 261.131.444 euro.

5. *Copertura delle c.d. «premialità di primo livello».*

Al fine di garantire il reintegro dell'importo di 1.758,840 milioni di euro, di cui al punto 2.1 della presente delibera, a suo tempo destinato a finalità premiali, oltre all'importo di 158,562 milioni di euro già destinato allo scopo al precedente punto 2.2, saranno utilizzate le risorse revocate con la delibera n. 179/2006 ancora disponibili di cui al precedente punto 4.3, pari a 261.131.444 euro. Tali revoche saranno oggetto di un percorso di verifica da avviare coerentemente con i criteri già condivisi sin dalla seduta CIPE del 22 marzo 2006, i cui risultati saranno successivamente sottoposti all'attenzione di questo Comitato.

Il reintegro delle citate quote premiali potrà altresì essere assicurato con l'integrale utilizzo dei minori accantonamenti che dovessero essere disposti in attuazione dell'art. 1, comma 507, della legge finanziaria 2007, per effetto di una diversa contabilizzazione del loro ammontare rispetto a quello attualmente comunicato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Inoltre, il reintegro delle citate quote premiali sarà prioritariamente assicurato con le risorse eventualmente disponibili a fronte delle revoche che dovessero emergere nel corso delle future verifiche relative alle delibere già adottate da questo Comitato a partire dal 2004 e ancora in corso di attuazione.

Al fine di garantire l'intera copertura delle premialità di primo livello che risulteranno effettivamente maturate, qualora le risorse sopra individuate non fossero sufficienti allo scopo, la copertura delle stesse potrà avvenire attingendo alle risorse recate dalla legge finanziaria 2007 per la nuova programmazione 2007-2013.

6. *Assegnazione a favore dei Programmi di autoimprenditorialità e di autoimpiego.*

Al fine di garantire il rispetto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte dalla società Sviluppo Italia S.p.a. (ora Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.) a fronte delle pregresse assegnazioni disposte con le precedenti delibere nn. 19/2004, 34/2005 e 2/2006 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 869, della legge finanziaria 2007, è disposta una nuova assegnazione di 300 milioni di euro a favore della stessa società da destinare al finanziamento dei contributi a fondo perduto previsti dagli incentivi in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego.

7. *Quadro finanziario di sintesi.*

Alla luce dei tagli e degli accantonamenti disposti dalla legge finanziaria 2007 a carico del FAS, delle modalità di assorbimento degli stessi di cui ai precedenti punti 1 e 2, delle riassegnazioni di cui al precedente punto 3, delle nuove assegnazioni di cui ai precedenti punti 4 e 6 e della copertura delle c.d. «premialità di primo livello» di cui al precedente punto 5, il quadro finanziario di sintesi che ne deriva è il seguente:

euro

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE TAGLI E ACCANTONAMENTI (A) | – 1.259.487.000 | – 862.043.000 | – 834.747.600 | 0 | – 2.956.277.600 |
| Assegnazioni in aumento L.F. | | | | 1.106.000.000 | 1.106.000.000 |
| Credito d'imposta occupazione | 550.000.000 | | | | 550.000.000 |
| Premialità non ancora maturate * | 370.550.000 | 375.930.000 | 378.000.000 | | 1.124.480.000 |
| Premialità maturate ma non verificate ** | 634.360.000 | | | | 634.360.000 |
| COPERTURA TOTALE (B) | 1.554.910.000 | 375.930.000 | 378.000.000 | 1.106.000.000 | 3.414.840.000 |
| SALDO (A+B) | 295.423.000 | -486.113.000 | – 456.747.600 | 1.106.000.000 | 458.562.400 |
| Assegnazione a Sviluppo Italia S.p.a. | – 225.000.000 | – 75.000.000 | | | – 300.000.000 |
| Primo reintegro accantonamenti premiali | – 158.562.400 | | | | – 158.562.400 |
| Disponibilità ulteriori per accantonamenti premiali a valere sulla delibera n. 179/06 al netto delle assegnazioni di cui alla presente delibera (punti 3 e 4) | 261.131.444 | | | | 261.131.444 |
| SALDO FINALE | 172.992.044 | -561.113.000 | -456.747.600 | 1.106.000.000 | 261.131.444 |

* delibere nn. 20/04, 35/05, 3/06
** delibere nn. 36/02, 17/03

8. *Disposizioni attuative di carattere contabile.*

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a disporre le conseguenti variazioni di bilancio in attuazione delle assegnazioni disposte con la presente delibera.

Roma, 28 giugno 2007

*Il Presidente:* PRODI

*Il segretario del CIPE:* GOBBO

*Registrata alla Corte dei conti il 25 ottobre 2007*
*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 268*

---

ALLEGATO 1

RIASSEGNAZIONE A FAVORE DEL «PROGETTO MONITORAGGIO» DELLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA
QUOTA PER ASSISTENZA TECNICA

EURO

| | Regione | Risorse complessivamente assegnate ex delibera CIPE n. 17/2003 | Totale risorse revocate ex delibera CIPE n. 179/2006 | Risorse riassegnate con la presente delibera |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friuli-Venezia Giulia | 615.410 | 14.283 | 14.283 |
| 2 | Lombardia | 1.573.010 | 705.775 | 705.775 |
| 3 | Provincia autonoma di Bolzano | 616.300 | 520.722 | 520.722 |
| 4 | Provincia autonoma di Trento | 576.480 | 0 | 0 |
| 5 | Piemonte | 1.065.520 | 199.710 | 199,710 |
| 6 | Valle d'Aosta | 397.180 | 309.200 | 309.200 |
| 7 | Veneto | 1.000.860 | 459.960 | 459.960 |
| 8 | Emilia-Romagna | 997.940 | 423.869 | 423.869 |
| 9 | Lazio | 1.316.760 | 136.760 | 136.760 |
| 10 | Liguria | 688.100 | 52.970 | 52.970 |
| 11 | Marche | 644.310 | 591.182 | 591.182 |
| 12 | Toscana | 954.260 | 257.103 | 257.103 |
| 13 | Umbria | 553.860 | 549.060 | 549.060 |
| 14 | Abruzzo | 738.180 | 395.989 | 395.989 |
| 15 | Basilicata | 710.400 | 554.246 | 554.246 |
| 16 | Molise | 496.920 | 89.064 | 89.064 |
| 17 | Puglia | 1.247.180 | 177.180 | 177.180 |
| 18 | Campania | 1.818.940 | 534.481 | 534.481 |
| 19 | Calabria | 1.121.450 | 1.121.450 | 1.121.450 |
| 20 | Sicilia | 1.734.230 | 851.270 | 851.270 |
| 21 | Sardegna | 1.132.700 | 0 | 0 |
| | TOTALE QUOTA . . . | 19.999.990 | 7.944.274 | 7.944.274 |

**07A09249**

# AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 2 ottobre 2007.

**Aggiornamento del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas, ai sensi della deliberazione 2 febbraio 2007, n. 17/07.** (Deliberazione n. 247/07).

## L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 ottobre 2007;

Visti:

la direttiva n. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/2002;

la deliberazione dell'Autorità 1° luglio 2003, n. 75/2003 di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) e suoi successivi aggiornamenti;

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/2003, di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della società Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito: SGI) e suoi successivi aggiornamenti;

la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/2004;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/2004 (di seguito: deliberazione n. 138/2004);

la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/2006 (di seguito: deliberazione n. 108/2006);

la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/2007 (di seguito: deliberazione n. 17/2007);

la deliberazione dell'Autorità 1° agosto 2007, n. 203/2007 (di seguito: deliberazione n. 203/2007).

Considerato che:

l'art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che l'Autorità fissi i «criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità del trasporto e del dispacciamento» e che definisca «gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento»; e che entro tre mesi dal provvedimento con il quale l'Autorità fissa detti criteri, le imprese di trasporto «adottano il proprio codice di rete, che è trasmesso all'Autorità che ne verifica la conformità con i suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità, il codice di rete s'intende conforme»;

la deliberazione n. 138/2004 definisce garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete di distribuzione, ai sensi del citato art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/2000;

l'art. 3, comma 1 della deliberazione n. 138/2004 prevede che l'Autorità, ad integrazione dei criteri definiti dalla medesima deliberazione, adotti un codice di rete tipo, in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile, anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del direttore generale dell'Autorità;

con la deliberazione n. 108/2006 l'Autorità ha approvato il codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas;

l'art. 3, comma 4 della deliberazione n. 138/2004 prevede che l'Autorità approvi con cadenza di norma annuale gli aggiornamenti del codice di rete tipo che integrano di diritto i codici di rete adottati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)* della medesima deliberazione;

con la deliberazione n. 17/2007 l'Autorità ha definito i profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas di cui all'art. 7 della deliberazione n. 138/2004 e ha modificato la deliberazione n. 138/2004 al fine di attuare una ridefinizione dei processi allocativi, sia in termini di responsabilità dei soggetti interessati sia in termini di tempistiche e modalità operative;

con la medesima deliberazione l'Autorità ha fissato l'entrata in vigore dell'obbligatorietà d'uso dei profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas e delle modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/2004, di cui al punto precedente, al 1° ottobre 2007;

con la medesima deliberazione l'Autorità ha previsto l'approvazione con successivo provvedimento degli aggiornamenti al codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas che si rendono necessari a seguito delle modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 138/2004 di cui sopra, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della medesima deliberazione;

con la medesima deliberazione l'Autorità ha previsto che le imprese di trasporto Snam Rete Gas e SGI presentassero per la loro approvazione proposte di modifica dei propri codici di rete al fine di recepire le nuove disposizioni introdotte dalla deliberazione n. 17/2007;

con la deliberazione n. 203/2007 l'Autorità ha approvato le proposte di modifica dei codici di rete per l'attività di trasporto delle società Snam Rete Gas e SGI, anche ai sensi della deliberazione n. 17/2007.

Ritenuto che:

sia necessario aggiornare il codice di rete tipo per il servizio di distribuzione, al fine di recepire le modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/2004 e la definizione dei profili di prelievo standard, di cui alla deliberazione n. 17/2007;

Delibera:

1. di approvare le modifiche ed integrazioni al codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas riportate in allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato *A*);

2. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;

3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it) il testo del codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.

Milano, 2 ottobre 2007

*Il presidente:* ORTIS

---

ALLEGATO *A*

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS

*a)* Al glossario sono aggiunte le seguenti definizioni:

«Profilo di prelievo»: è la ripartizione temporale dei prelievi per il Punto di Riconsegna rilevati sino alla data dell'ultima lettura e una proiezione dei prelievi presunti nel periodo successivo, tenuto conto del prelievo annuo;

«Profilo di prelievo standard»: è il profilo di prelievo normalizzato definito sulla base della categoria d'uso, della classe di prelievo e di eventuali altre variabili, composto da valori percentuali giornalieri la cui somma è 100;

*b)* al glossario è abrogata la seguente definizione:

«Uso civile»: intendendo come appartenenti a tale tipologia le utenze caratterizzate da una notevole variabilità stagionale di prelievi, riconducibile ad un utilizzo del gas a fini di riscaldamento, in coerenza con quanto riportato nei codici di rete del trasporto approvati dall'Autorità;

*c)* al paragrafo 1.2 «Norme di legge nazionali» sono aggiunti i seguenti provvedimenti:

decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

*d)* al paragrafo 1.4 «Provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas» sono cancellati i seguenti provvedimenti:

Deliberazione n. 125/2004. Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1° novembre 2004 - 30 settembre 2005.

Deliberazione n. 157/2005. Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1° ottobre 2005 - 30 settembre 2006.

Deliberazione n. 249/2005. Disposizioni urgenti in materia di allocazione dei quantitativi di gas presso i punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto, di cui agli articoli 19 e 31 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/2004;

*e)* al paragrafo 1.4 «Provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas» sono aggiunti i seguenti provvedimenti:

Deliberazione n. 11/2007. Obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas.

Deliberazione n. 17/2007. Definizione di profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas, di cui all'art. 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/2004, anche ai fini della riforma del bilanciamento gas.

Deliberazione n. 181/2007. Controlli tecnici della qualità per il periodo 1° ottobre 2007 - 30 settembre 2008.

*f)* al paragrafo 2.2 «Informazioni relative agli Impianti di distribuzione gestiti» è aggiunto il seguente alinea:

dati statistici aggregati, aggiornati entro la fine di ciascun anno solare, relativi al numero dei Punti di Riconsegna attivi e ai volumi riconsegnati, dettagliati in relazione a ciascun profilo di prelievo standard definito;

*g)* il paragrafo 4.4 «Definizione e pubblicazione di Profili di prelievo relativi a Categorie d'uso del gas» è sostituito dal seguente:

4.4. Determinazione del profilo di prelievo dei Punti di Riconsegna.

Per ciascun Punto di Riconsegna attivo l'Impresa di Distribuzione determina un profilo di prelievo sulla base dei profili di prelievo standard di cui all'art. 7 della deliberazione n. 138/2004 e di quanto comunicato dall'Utente all'atto della richiesta di accesso per attivazione del Punto di Riconsegna.

I profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas vengono definiti ed aggiornati dall'Autorità sulla base di alcuni parametri, quali:

la categoria d'uso, che caratterizza il profilo di prelievo in funzione dell'utilizzo del gas;

la classe di prelievo, che caratterizza il profilo di prelievo in funzione dei giorni settimanali in cui il prelievo ha valore significativo;

la zona climatica, così come definita dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Impresa di distribuzione ha facoltà, previa motivata richiesta da sottoporre al parere dell'Autorità, di codificare dei profili di prelievo standard aggiuntivi, aventi caratteristiche analoghe a quelle dei profili di prelievo standard codificati dall'Autorità. Tali profili di prelievo aggiuntivi devono essere resi pubblici anche attraverso il proprio sito internet.

Il profilo di prelievo del Punto di Riconsegna può essere aggiornato dall'Impresa di distribuzione ad ogni lettura del Contatore, ed è comunque aggiornato dalla stessa Impresa almeno una volta all'anno, in corrispondenza dell'inizio di ciascun anno termico, per tenere conto degli eventuali scostamenti tra il dato di prelievo annuo inizialmente comunicato dall'Utente ed il reale andamento dei prelievi. Le modalità di aggiornamento dei profili di prelievo devono essere rese pubbliche dall'Impresa di distribuzione, anche tramite il proprio sito internet;

*h)* il paragrafo 9.2 «Procedure funzionali all'Allocazione dei quantitativi di gas tra gli Utenti dei punti di riconsegna condivisi del Sistema di trasporto» è sostituito dal seguente:

9.2.1. Determinazione dei dati funzionali all'Allocazione da parte dell'Impresa di distribuzione.

L'Impresa di distribuzione:

determina i volumi di competenza di ciascun Utente del servizio di distribuzione immessi al Punto di Consegna dell'Impianto di distribuzione, funzionali alla ripartizione tra gli utenti del servizio di trasporto dei volumi di gas riconsegnati in ciascun Punto di Riconsegna del Sistema di trasporto interconnesso con il sistema di distribuzione (inteso come Impianto di distribuzione alimentato da uno o più punti fisici di alimentazione interconnessi a valle) e/o immessi mediante l'utilizzo di sistemi temporanei di alimentazione;

comunica, tra i dati di cui al punto precedente, quelli funzionali al processo di Allocazione:

all'impresa di trasporto, che li utilizza ai fini dell'Allocazione su base giornaliera per gli utenti del servizio di trasporto;

agli Utenti del servizio di distribuzione.

I quantitativi di gas riconsegnato, correlati a ciascun Punto di Consegna e di competenza di ciascun Utente, sono determinati in base ai prelievi dei singoli Punti di Riconsegna ad esso contrattualmente abbinati, per la cui determinazione l'Impresa di distribuzione adotta le procedure dettagliate di seguito.

Tutti i dati relativi ai prelievi di cui ai paragrafi successivi, in assenza di Gruppi di misura con Correttore dei volumi, saranno riportati in condizioni standard moltiplicandoli per un opportuno fattore di correzione corrispondente al:

coefficiente di correzione dei volumi in riconsegna, determinato dall'Impresa di distribuzione con apposita metodologia in accordo con gli Utenti del servizio di distribuzione (in assenza di accordo verrà utilizzata la metodologia indicata nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00), per le riconsegne in Media pressione e per quelle in Bassa pressione con Contatore di classe non inferiore a G40;

coefficiente «M» del Comune in cui sono ubicati i Punti di Riconsegna, definito dalla deliberazione n. 237/2000, negli altri casi.

9.2.1.1. Determinazione dei dati con dettaglio giornaliero.

L'Impresa di distribuzione provvede a determinare i volumi giornalieri riconsegnati presso ciascun Punto di Riconsegna; a tal fine:

1. acquisisce e registra il valore del prelievo giornaliero dei Punti di Riconsegna per i quali tale dato risulti disponibile (prelievo giornaliero misurato);

2. per tutti gli altri Punti di Riconsegna effettua una stima del prelievo giornaliero utilizzando il profilo di prelievo di ciascun Punto di Riconsegna, determinato con le modalità descritte al punto 4.4 (prelievo giornaliero stimato);

3. individua, mediante misura o stima alla riconsegna, l'eventuale quantitativo giornaliero immesso a proprio titolo direttamente al Punto di Consegna.

L'Impresa di distribuzione provvede a riconciliare i dati così determinati con il quantitativo giornaliero rilevato presso il Punto di Consegna. A tal fine determina la differenza tra il quantitativo giornaliero rilevato presso il Punto di Consegna, diminuito del quantitativo di cui al precedente punto 3, e la somma dei quantitativi di cui ai precedenti punti 1 e 2, e la attribuisce in proporzione ai singoli prelievi di cui al precedente punto 2, andando così a correggere la stima precedentemente effettuata (nel periodo annuale di esercizio dell'impianto termico si devono considerare i prelievi stimati dei soli Punti di Riconsegna con profilo di prelievo associato a categorie d'uso del gas con componente termica).

9.2.1.2. Determinazione dei dati con dettaglio mensile.

In alternativa alla procedura descritta al precedente punto 9.2.1.1, fino alla fine dell'anno termico 2008-2009 e solo nel caso in cui l'Impresa di distribuzione non utilizzi profili di prelievo standard aggiuntivi rispetto a quelli definiti dall'Autorità con proprio provvedimento, i dati funzionali all'allocazione possono essere determinati con dettaglio mensile; a tal fine l'Impresa di distribuzione:

1. acquisisce e registra il valore del prelievo giornaliero di ciascun giorno del mese dei Punti di Riconsegna per i quali tale dato risulti disponibile (prelievo giornaliero misurato);

2. acquisisce e registra il valore del prelievo mensile dei Punti di Riconsegna caratterizzati da frequenza mensile di rilevazione del dato di misura e con disponibilità di lettura effettiva in corrispondenza della fine del mese (la lettura effettiva può essere riferita al periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del mese e ricondotta all'ultimo giorno del mese utilizzando il profilo di prelievo del Punto di Riconsegna, determinato con le modalità descritte al punto 4.4) (prelievo mensile misurato);

3. per tutti gli altri Punti di Riconsegna effettua una stima del prelievo mensile utilizzando il profilo di prelievo di ciascun Punto di Riconsegna, determinato con le modalità descritte al punto 4.4 (la stima può riguardare l'intero mese o solo una parte di esso, in relazione alla disponibilità o meno di una lettura effettiva nel corso del mese stesso) (prelievo mensile stimato);

4. individua, mediante misura o stima alla riconsegna, l'eventuale quantitativo mensile o giornaliero immesso a proprio titolo direttamente al Punto di Consegna.

L'Impresa di distribuzione provvede a riconciliare i dati così determinati con il quantitativo mensile rilevato presso il Punto di Consegna. A tal fine determina la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il Punto di Consegna, diminuito del quantitativo di cui al precedente punto 4, e la somma dei quantitativi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, e la attribuisce in proporzione ai singoli prelievi di cui al precedente punto 3, andando così a correggere la stima precedentemente effettuata (nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e aprile si devono considerare i prelievi stimati dei soli Punti di Riconsegna con profilo di prelievo associato a categorie d'uso del gas con componente termica).

9.2.1.3. Rideterminazione dei dati funzionali all'allocazione.

Qualora l'Impresa di distribuzione entri in possesso di nuovi dati relativi a prelievi afferenti a mesi precedenti a quello di competenza (ad esempio, in seguito a correzione di errori materiali di precedenti letture), l'Impresa stessa procede alla rideterminazione dei dati funzionali all'Allocazione dei suddetti mesi precedenti, secondo criteri trasparenti e resi pubblici, comunicandoli all'impresa di trasporto nell'ambito della finestra temporale al cui interno l'impresa di trasporto stessa considera come ancora provvisori i bilanci della Rete di trasporto.

9.2.2. Trasmissione dei dati funzionali all'Allocazione all'impresa di trasporto.

9.2.2.1 Trasmissione dei dati con frequenza giornaliera.

L'Impresa di distribuzione trasmette all'impresa di trasporto i dati determinati con le modalità descritte al punto 9.2.1.1, in forma aggregata per Punto di Consegna, per ciascun Utente del servizio di distribuzione.

La trasmissione deve avvenire entro le ore 18 del primo giorno lavorativo successivo a quello cui si riferiscono i dati stessi (giorno di competenza). Entro i medesimi termini tali dati vengono resi disponibili agli Utenti, per quanto di loro competenza.

Nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di impianto gestiti da più Imprese di distribuzione valgono le modalità descritte al comma 3 dell'art. 19 della deliberazione n. 138/2004.

9.2.2.2. Trasmissione dei dati con frequenza mensile.

In alternativa alla procedura descritta al precedente punto 9.2.2.1, fino alla fine dell'anno termico 2010-2011, i dati funzionali all'allocazione possono essere trasmessi all'impresa di trasporto con frequenza mensile. L'Impresa di distribuzione trasmette all'impresa di trasporto:

i dati determinati con le modalità descritte al punto 9.2.1.1, in forma aggregata per Punto di Consegna, per ciascun Utente del servizio di distribuzione; in tal caso possono essere considerati come misurati anche i dati ottenuti dalla ripartizione giornaliera effettuata attraverso l'utilizzo dei profili di prelievo standard di un dato di misura rilevato con frequenza mensile;

ovvero

i dati determinati con le modalità descritte al punto 9.2.1.2, in forma aggregata per Punto di Consegna, per ciascun Utente del servizio di distribuzione e per ciascun profilo di prelievo standard definito, al fine di consentire all'impresa di trasporto il completamento della procedura di allocazione giornaliera.

La trasmissione deve avvenire entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati stessi (mese di competenza). Entro i medesimi termini tali dati vengono resi disponibili agli Utenti, per quanto di loro competenza.

Nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di impianto gestiti da più Imprese di distribuzione valgono le modalità descritte al comma 1 dell'art. 29 della deliberazione n. 138/2004.

**07A09140**

DELIBERAZIONE 4 ottobre 2007.

**Integrazioni alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07, recante obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas.** (Deliberazione n. 253/07).

## L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 ottobre 2007;

Visti:

la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva n. 2003/54/CE);

la direttiva n. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva n. 2003/55/CE);

il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e Consiglio, del 19 luglio 2002;

la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 21;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (di seguito: decreto legislativo n. 6/2003);

la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: la legge n. 290/2003);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004);

il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (di seguito: decreto legislativo n. 38/2005);

il decreto-legge 18 giugno 2007, n 73 (di seguito: decreto n. 73/2007);

la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia» (di seguito: legge n. 125/2007);

il decreto del Ministero delle attività produttive 21 ottobre 2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);

il decreto del Ministero delle attività produttive 11 aprile 2006 (di seguito il decreto 11 aprile 2006);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 marzo 2005, n. 46/05;

la deliberazione dell'Autorità 1º agosto 2005, n. 167/2005 (di seguito: deliberazione n. 167/05);

la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 178/05 (di seguito: deliberazione n. 178/2005);

la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/2006);

la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione n. 11/07);

la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione n. 156/07);

i chiarimenti in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile pubblicati sul sito internet dell'Autorità;

Considerato che:

le regole di separazione funzionale di cui alla deliberazione n. 11/07 mirano a garantire l'economicità e la neutralità della gestione, nonché un accesso non discriminatorio, alle infrastrutture con l'obbligo di accesso ai terzi, al fine di garantire lo sviluppo e la promozione della concorrenza;

la legge n. 290/2003 prevede che:

i soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacità di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, dal Ministero delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresì ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in corrente alternata;

la legge n. 239/2004 prevede che:

i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

il decreto 21 ottobre 2005 definisce le procedure per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi alle nuove interconnessioni con le reti europee con linee di interconnessione in corrente continua e con linee di interconnessione in corrente alternata;

il decreto 11 aprile 2006 definisce le procedure per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi

a nuove interconnessioni con reti europee di trasporto di gas naturale e ai nuovi terminali di rigassificazione e ai loro potenziamenti e per il riconoscimento dell'allocazione primaria della nuova capacità di trasporto in Italia;

la concessione dell'esenzione, di cui ai precedenti alinea, è subordinata, tra l'altro, alla effettiva idoneità dell'investimento a rafforzare la concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas, rispettivamente, e che è previsto che gli oneri dell'investimento siano a carico dei soggetti che lo realizzano e dei beneficiari dell'esenzione;

la deliberazione n. 178/05 ha determinato il metodo di calcolo delle tariffe per l'utilizzo della quota parte delle nuove infrastrutture di rigassificazione non esentata dall'obbligo di accesso dei terzi, prevedendo il ribaltamento, pro-quota, del costo effettivamente sostenuto per l'intero terminale;

la deliberazione n. 50/06 ha determinato il metodo di calcolo delle tariffe per l'utilizzo della quota parte delle nuove infrastrutture di stoccaggio non esentata dall'obbligo di accesso dei terzi, prevedendo il ribaltamento, pro-quota, del costo effettivamente sostenuto per l'intero sito;

la legge n. 125/2007 di conversione del decreto-legge n. 73/2007 prevede che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive n. 2003/54/CE e n. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono, nel rispetto delle esigenze di privacy, l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati dell'ultimo anno derivanti dai sistemi informativi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura;

a decorrere dal 1º luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente unico S.p.a. di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al presente comma;

gli operatori hanno evidenziato l'esigenza di poter addivenire alle finalità della separazione funzionale con modalità applicative che consentano un maggiore coordinamento tra l'impresa verticalmente integrata e le società titolari delle attività sottoposte a separazione funzionale, anche attraverso la presenza di propri rappresentati nei consigli di amministrazione di tali società;

l'attuale ordinamento giuridico in tema di gruppi di società si basa sui principi della distinta soggettività e dalla formale indipendenza giuridica delle società del gruppo;

agli amministratori di una società controllata non può essere legittimamente imposto, in nome degli interessi del gruppo, di compiere atti che contrastino con gli interessi della società medesima o contro il suo statuto sociale;

Ritenuto opportuno:

definire una modalità applicativa della separazione funzionale, che consenta alle imprese verticalmente integrate di mantenere il controllo diretto sulle società proprietarie delle infrastrutture in regime di esenzione dall'accesso dei terzi e contemporaneamente mantenere una forma obbligatoria di vigilanza interna sul rispetto degli obblighi di accesso non discriminatorio dei terzi per la parte non soggetta ad esenzione;

prevedere che l'ambito di applicazione delle modalità applicative della separazione funzionale per le infrastrutture in regime di esenzione dall'accesso dei terzi sia ristretto ai soli casi in cui l'esenzione sia esercitata per oltre il 50% della capacità e che l'attività sia gestita in regime di separazione giuridica;

prevedere che anche nelle modalità applicative della separazione funzionale di cui al precedente alinea, sono garantite forme di vigilanza sulla economicità delle scelte gestionali e sul rispetto degli obblighi di accesso indiscriminato dei terzi sulla parte non esentata;

prevedere l'istituzione di un garante a cui sono applicate le incompatibilità e le guarentigie previste dai commi 11.3 e 11.4 della deliberazione n. 11/07, che vigili sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi e sulla economicità delle scelte gestionali;

prevedere ai fini della separazione funzionale e della separazione contabile la sostituzione dell'attività di vendita a clienti finali con le attività: «vendita ai clienti liberi» e «vendita ai clienti tutelati»;

prevedere ai fini della separazione contabile la ripartizione delle attività di vendita ai clienti tutelati nei comparti:

*a)* clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela;

*b)* clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia;

consentire agli esercenti di ottemperare agli obblighi minimi di separazione funzionale attraverso una modalità alternativa, opzionale rispetto a quella attualmente prevista. Tale modalità prevede che l'esercente almeno:

inserisca nello statuto tra le finalità dei servizi erogati anche quello dello sviluppo concorrenziale domestico e comunitario nel rispetto dell'efficienza e di adeguati livelli di qualità;

costituisca un comitato esecutivo di amministratori o un amministratore delegato cui si applicano le disposizioni relative al gestore indipendente, cui è delegata l'organizzazione e la gestione dell'attività sottoposta a separazione funzionale e che esprime pareri vincolanti per il consiglio di amministrazione, sulle tematiche gestionali, sull'organizzazione, nonché sul piano degli investimenti delle medesime attività;

possa nominare amministratori ai quali non si applicano le incompatibilità previste per i membri del gestore indipendente, ad eccezione che nei riguardi dei soggetti che operano nelle attività di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica, vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica, e vendita ai clienti finali del gas naturale;

in considerazione delle integrazioni introdotte con il presente provvedimento, differire di sei mesi il termine di cui al punto 4 della deliberazione n. 11/07;

Delibera:

Art. 1.

*Integrazioni dell'allegato* A *alla deliberazione n. 11/07*

1.1. All'art. 1, comma 1.1:

le parole «vendita ai clienti finali dell'energia elettrica» sono sostituite dalle parole «vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica»;

le parole «lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *k)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)* e *p)*» sono sostituite dalle parole «lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)* e *q)*».

1.2. All'art. 4, il comma 4.1, è sostituito dal seguente:

4.1. «Ai fini del presente testo integrato vengono individuate le seguenti attività:

*a)* produzione dell'energia elettrica;

*b)* trasmissione dell'energia elettrica;

*c)* dispacciamento dell'energia elettrica;

*d)* distribuzione dell'energia elettrica;

*e)* misura dell'energia elettrica;

*f)* acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica;

*g)* vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica;

*h)* vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica;

*i)* attività elettriche estere;

*j)* servizi statistici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2002;

*k)* coltivazione del gas naturale;

*l)* rigassificazione del gas naturale liquefatto;

*m)* stoccaggio del gas naturale;

*n)* trasporto del gas naturale;

*o)* dispacciamento del gas naturale;

*p)* distribuzione del gas naturale;

*q)* misura del gas naturale;

*r)* acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale;

*s)* vendita ai clienti finali del gas naturale;

*t)* distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti;

*u)* attività gas estere;

*v)* attività diverse da quelle alle lettere da *a)* ad *u)*.»

1.3. L'articolo 4, comma 4.8 è sostituito con i seguenti:

«4.8 L'attività di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica: comprende le operazioni di approvvigionamento, direttamente o attraverso terzi, di energia elettrica all'ingrosso e dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti liberi, nonché le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il cliente.

4.8-*bis*. L'attività di vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica: comprende le operazioni di approvvigionamento, direttamente o attraverso terzi, di energia elettrica all'ingrosso e dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti tutelati, nonché le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il cliente.».

1.4. L'articolo 6, comma 6.6 è sostituito con il seguente:

«6.6. Per l'attività di vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:

*a)* clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela di cui alla deliberazione n. 156/07;

*b)* clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia di cui alla deliberazione n. 156/07.».

1.5. Di seguito all'art. 7, comma 7.4, sono aggiunti i seguenti commi:

7.5. Le attività di cui al comma 7.1 non sono soggette agli obblighi di separazione funzionale quando il servizio è fornito da un soggetto giuridicamente separato, esclusivamente per mezzo di infrastrutture esentate, ai sensi di legge, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso non discriminatorio di terzi, utilizzando effettivamente l'esenzione su oltre il 50% della capacità produttiva potenziale.

7.6. L'impresa verticalmente integrata che opera nelle attività di cui al comma 7.1 secondo le modalità di cui al comma 7.5:

*a)* predispone una posizione organizzativa dedicata esclusivamente alla verifica del rispetto della disciplina che prevede il diritto di accesso effettivo o potenziale di terzi all'infrastruttura;

*b)* nomina un garante per il rispetto della disciplina di accesso di terzi all'infrastruttura, responsabile della posizione organizzativa di cui alla lettera *a)*.

7.7. Il garante di cui al comma 7.6, lettera *b)*, è persona dotata di alta professionalità, alla quale si applicano le incompatibilità e le guarentigie di cui ai commi 11.3 e 11.4, cui è affidata:

*a)* la vigilanza sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi, con particolare riferimento ai codici di accesso, definiti ai sensi di delibera-

zioni dell'Autorità, ed al livello di utilizzo della capacità dell'infrastruttura e sulla economicità delle scelte gestionali;

*b)* la responsabilità di predisporre un rapporto annuale sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi e sull'economicità della gestione, che invia all'Autorità in formato elettronico entro il 30 giugno di ciascun anno.

7.8. Il garante di cui al comma 7.6, lettera *b)*, è tenuto a segnalare tempestivamente all'Autorità gli eventi e le circostanze di particolare rilevanza inerenti le responsabilità a lui affidate.

7.9. Nel caso in cui il diritto di esenzione di accesso dei terzi ad una infrastruttura scenda al di sotto del 50% della capacità potenziale, dall'anno successivo l'esercente sarà soggetto agli obblighi di separazione funzionale di cui alla presente parte.

1.6. All'art. 9, comma 9.2, le parole «di cui al comma 4.1, lettera *r)*» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 4.1, lettera *s)*».

1.7. All'art. 9, comma 9.3, le parole «vendita ai clienti finali dell'energia elettrica» sono sostituite dalle parole «vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica» e le parole «di cui al comma 4.1, lettera *g)*» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 4.1, lettere *g)* e *h)*».

1.8. All'art. 11, comma 11.2, lettera *a)*, dopo le parole «e il personale con funzioni dirigenziali preposto alle medesime attività» sono inserite le parole «salvo quanto previsto al comma 11.5».

1.9. All'art. 11, comma 11.3, lettera *a)*, *i* e *ii*, le parole «vendita ai clienti finali dell'energia elettrica» sono sostituite dalle parole «vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica».

1.10. Di seguito all'art. 11, comma 11.4, sono aggiunti i seguenti commi:

«11.5. Ai fini della ottemperanza agli obblighi di separazione funzionale, in parziale deroga a quanto previsto all'art. 11, comma 11.2, lettera *a)*, l'esercente può prevedere che non tutti gli amministratori siano componenti del gestore indipendente purché:

*a)* sia incluso nello statuto sociale, quali finalità dell'impresa, quanto previsto all'art. 2, comma 2.1 del presente provvedimento;

*b)* gli amministratori della impresa oggetto di separazione funzionale che non soddisfano i criteri di indipendenza previsti al comma 11.3, non rivestano ruoli operativi e/o decisionali in attività verso le quali è prevista la separazione funzionale;

*c)* sia prevista una apposita struttura organizzativa, parte del gestore indipendente, che esprime parere vincolante per tutte le decisioni del consiglio di amministrazione che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 11.1, lettera *b)*, punto *i*.

11.6. La struttura organizzativa di cui al comma 11.5, lettera *c)* può assumere la figura di:

*a)* comitato esecutivo formato da consiglieri di amministrazione diversi dagli amministratori non indipendenti di cui al comma 11.5, lettera *b)*;

*b)* amministratore delegato.

11.7. Ai consiglieri di amministrazione diversi da quelli di cui al comma 11.5, lettera *b)*, nonché ai membri della struttura organizzativa di cui al comma 11.5, lettera *c)* si applicano le incompatibilità e le guarentigie di cui ai commi 11.3 e 11.4.».

1.11. All'art. 16, comma 16.2, lettera *e)*, le parole «vendita ai clienti finali dell'energia elettrica» sono sostituite dalle parole «vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica».

1.12. All'art. 16, comma 16.3 e comma 16.4, le parole «di cui al comma 4.1, lettere da *a)* a *t)* » sono sostituite dalle parole «di cui al comma 4.1, lettere da *a)* a *u)*».

1.13. All'art. 17, comma 17.1, le parole «di cui al comma 4.1, lettere da *a)* a *t)*» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 4.1, lettere da *a)* a *u)*».

1.14. All'art. 19, comma 19.6, lettera *a)*, le parole «di cui al comma 4.1, lettere da *a)* a *t)* «sono sostituite dalle parole «di cui al comma 4.1, lettere da *a)* a *u)*».

1.15. All'art. 26, comma 26.1, lettere *a)* e *b)*, le parole «di cui al comma 4.1, lettere da *a)* a *t)*» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 4.1, lettere da *a)* a *u)*».

1.16. All'art. 33, comma 33.4, lettere *b)* e *d)*, le parole «di cui al comma 4.1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *i)*, *k)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)* e *s)*» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 4.1, lettere da *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *j)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)* e *t)*».

Art. 2.

*Disposizioni finali*

2.1. Il termine di cui al punto 4 della deliberazione n. 11/07 è posticipato al 30 giugno 2008.

2.2. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

2.3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), l'allegato *A* alla deliberazione n. 11/07, come risultante dalle rettifiche apportate dal presente provvedimento.

Milano, 4 ottobre 2007

*Il presidente:* ORTIS

**07A09141**

DELIBERAZIONE 8 ottobre 2007.

**Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per la gestione dei conti istituiti per la copertura degli oneri e per il funzionamento dei sistemi perequativi afferenti la regolazione delle forniture di gas.** (Deliberazione n. 255/07).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 ottobre 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2001, n. 306/2001;

la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2003, n. 44/03;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2004, n. 26/04;

la deliberazione dell'Autorità 5 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/2004);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica — Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIT);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;

la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06;

la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 132/06 (di seguito: deliberazione n. 132/06

la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 174/07;

la segnalazione della Cassa conguaglio del settore elettrico (di seguito la Cassa) in data 3 ottobre 2007, prot. n. 16000 (prot. Autorità n. 26998 del 4 ottobre 2007);

Considerato che:

presso la Cassa sono istituiti una pluralità di conti di gestione destinati sia alla copertura di oneri posti in capo alla generalità della clientela del settore del gas naturale, sia per assicurare l'equilibrio dei sistemi perequativi previsti dalla regolazione tariffaria afferente il servizio di fornitura del gas naturale; e che la gestione di tali conti è stata attribuita dall'Autorità medesima alla Cassa;

la gestione separata dei citati conti può dar luogo a carenze temporanee di disponibilità di taluno di essi;

per i conti di gestione del settore elettrico, l'art. 59, comma 4, del TIT prevede che la Cassa possa utilizzare le giacenze esistenti presso i conti caratteristici del settore elettrico di cui al comma 59.1 del medesimo TIT, per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità di taluno di essi, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro;

Ritenuto che sia necessario:

estendere la previsione del TIT circa la possibilità di utilizzare le giacenze esistenti in un conto per far fronte a carenze temporanee di un altro conto, anche ai conti di gestione della Cassa afferenti il settore gas;

Delibera:

1. di autorizzare la Cassa ad utilizzare le giacenze esistenti presso i conti da essa gestiti per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità dei conti caratteristici del settore del gas naturale, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro;

2. di trasmettere la presente deliberazione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;

3. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 8 ottobre 2007

*Il presidente:* Ortis

**07A09142**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 22 ottobre 2007, n. **0032228.**

**Istruzioni operative per la designazione degli organismi notificati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 (Direttiva 2004/22/CE, relativa agli strumenti di misura).**

PREMESSA.

Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di recepimento della direttiva 2004/22/CE, prevede che la valutazione della conformità di uno strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili venga effettuata da organismi nazionali notificati per ciascuno dei moduli di valutazione della conformità specificati negli allegati.

L'art. 9 del predetto decreto legislativo n. 22/2007 individua nel Ministero dello sviluppo economico l'amministrazione competente per il riconoscimento degli organismi e per la notifica agli altri Stati membri ed alla Commissione europea da attuarsi con le modalità di cui all'Allegato II dello stesso decreto.

In argomento trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive «Documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE» (*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003).

Al fine di definire gli aspetti istruttori relativi alla istanza di riconoscimento si indicano le seguenti istruzioni operative per la gestione dei relativi procedimenti amministrativi.

1. *Istanza di riconoscimento e documentazione da allegare.*

L'organismo interessato al riconoscimento presenta la richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante in originale bollato, al Ministero dello sviluppo economico direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - Ufficio D3 strumenti di misura via A. Bosio, 15 - 00161 Roma.

L'istanza deve contenere la esplicita indicazione dei moduli di valutazione della conformità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 22/2007 e del tipo o dei tipi di strumenti di misura per i quali si chiede la notifica.

Alla richiesta è allegata la documentazione prevista nell'allegato II consistente in:

1) Certificato CCIAA di iscrizione (meglio se storico), per i soggetti di diritto privato, da cui risulti l'esercizio di attività nell'ambito della notifica richiesta;

2) Dichiarazione che l'organismo è in grado di effettuare tutti i compiti di valutazione della conformità richiesti, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano realizzati dall'organismo medesimo o per conto e sotto la responsabilità di quest'ultimo;

3) Elenco del personale, con relative qualifiche titoli e mansioni;

4) Polizza assicurativa per la responsabilità civile con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di procedure di accertamento della conformità;

5) Eventuali certificati di accreditamento a norme della serie EN 45000.

I requisiti previsti ai numeri da 1) a 3) sopra elencati sono integrati e meglio specificati mediante documentazione di seguito indicata:

— Statuto, atti costitutivi e regolamento societario, a seconda dei casi, ovvero per i soggetti di diritto pubblico gli estremi dell'atto normativo (cfr. art. 3, comma 1 direttiva 19 dicembre 2002);

— Organigramma generale dell'organismo, gestionale, amministrativo e funzionale del personale con allegata, per ciascuna funzione, descrizione operativa: in ciascun settore dovranno essere indicati i responsabili e il grado di responsabilità;

— Relazione dettagliata sugli impianti a disposizione per svolgere i compiti tecnici connessi alla valutazione di conformità;

— Elenco del personale coinvolto nei compiti di valutazione della conformità, con indicata la qualifica, la mansione, titolo di studio, eventuali titoli di corsi qualificanti (cfr. art. 2, comma 4 della direttiva 19 dicembre 2002), da attestare mediante *curriculum* lavorativo di tali soggetti (personale direttivo e non) con acclusa dichiarazione sostitutiva di atto notorio di veridicità del suo contenuto;

— Elenco dettagliato del personale dipendente o con rapporto di lavoro di natura diversa, con evidenziato il rispetto della omnicompresività del compenso ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *e)* del decreto legislativo 22/2007;

— Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell'organismo richiedente, in ordine al rispetto dei criteri di cui all'art. 9, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 22/2007;

— Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell'organismo richiedente, in ordine al rispetto dei criteri di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 22/2007;

— Relazione illustrativa descrittiva della struttura proprietaria e direzionale dell'organismo.

Nel caso di subappalto di compiti specifici a soggetti terzi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 22/2007, l'organismo deve esibire copia del contratto e la documentazione relativa al soddisfacimento dei requisiti prescritti anche in capo a tali soggetti, per la parte relativa ai compiti specifici per cui è subappalto.

2. *Disposizioni relative alle istanze presentate.*

In relazione alle istanze di riconoscimento presentate alla data di pubblicazione della presente circolare, esse restano valide, salvo la necessità o meno di completare la documentazione presentata. Pertanto, sarà cura dei responsabili del procedimento dell'Ufficio D3 comunicare al richiedente solo l'esibizione di documentazione integrativa ai fini della conclusione dell'istruttoria.

Roma, 22 ottobre 2007

*Il direttore generale*
*per l'armonizzazione del mercato*
*e la tutela del consumatore*
LIROSI

**07A09207**

## MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

CIRCOLARE 23 ottobre 2007, n. **20070173660.**

**Modalità per l'applicazione nel 2008 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e del decreto ministeriale 25 marzo 1992.**

PREMESSA.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalità secondo le quali il Ministero del commercio internazionale (di seguito: Ministero) concederà i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese (di seguito consorzi export), ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (di seguito legge).

Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi export, con esclusione di quelli multiregionali e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai consorzi export a carattere multiregionale.

Atteso inoltre che il trasferimento delle competenze non è stato ancora perfezionato per le regioni a statuto speciale Sicilia e Valle D'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i consorzi export monoregionali con sede in tali regioni fino a quando non sarà completato l'*iter* di trasferimento delle competenze. Di conseguenza, saranno apportate le necessarie modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle regioni. Inoltre, si precisa che questo Ministero riceve i fondi per i consorzi mono-regionali a seguito di specifica assegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, pertanto la liquidazione del contributo spettante ai consorzi è subordinata all'effettivo disponibilità delle somme.

La presente circolare indica le modalità per la presentazione e successiva rendicontazione del programma promozionale da realizzare nel 2008.

### Sezione I

*Scopo della concessione dei contributi*

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), «i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale ed in particolare la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia».

2. Il contributo è destinato ai consorzi export per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Il contributo non può essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, né impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse, con riguardo al settore interessato dal progetto.

3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.

*Definizione di consorzio multiregionale*

4. Sono considerati consorzi export a carattere multiregionale quelli di cui almeno il 25% delle imprese associate abbia la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi export con più di sessanta imprese associate, tale requisito minimo

è fissato in quindici imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.

5. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma, sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

*Destinatari dei contributi: requisiti*

6. Per accedere ai contributi, i consorzi export e le società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, devono avere come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e la relativa attività promozionale. Nello statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie anche in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve espressamente risultare nello Statuto del proponente al momento della presentazione della domanda di approvazione del programma, a pena di inammissibilità della stessa.

7. Il consorzio export deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite può essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna oppure sia costituito da imprese artigiane (art. 2, comma 3, della legge). Le consorziate devono avere la natura di PMI come definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005) con cui è stata recepita la Raccomandazione CE del 6 maggio 2003. Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

8. Per accedere ai contributi, il consorzio export deve essere composto da imprese che svolgono attività artigiane, industriali, commerciali, di trasporto e di servizi, ovvero attività ausiliarie delle precedenti (art. 1 della legge).

9. Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a Euro 1.291,14 e non superiori al 20% del fondo stesso.

10. Non possono fruire dei contributi in questione i consorzi che associno imprese che risultino contemporaneamente associate a più di due consorzi, di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alla legge n. 83/1989 (art. 1, comma 5, decreto ministeriale 1992).

Sezione II

*Presentazione della domanda di contributo per il programma promozionale 2008*

11. Le domande di contributo a fronte del programma promozionale 2008 devono essere inviate al Ministero del commercio internazionale, Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 14 dicembre 2007. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

12. La domanda deve essere redatta in bollo secondo il modello A allegato alla circolare, accludendo tutta la documentazione indicata nello stesso modello.

13. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto, redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio export con firma autenticata o inviando, contestualmente alla domanda, fotocopia leggibile del documento di riconoscimento (modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Il legale rappresentante, sotto la propria responsabilità, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

14. La mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante o il mancato contestuale invio della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore comportano l'inammissibilità della domanda.

15. Nelle domande devono essere specificati il nominativo e i recapiti dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con il Ministero.

16. Non possono presentare domanda i consorzi che presentino contemporaneamente domanda per il 2008 a valere sulla legge n. 394/1981, art. 10.

*Programma promozionale*

17. L'attività promozionale deve essere programmata in modo da apportare benefici generalizzati per i soci. Pertanto non sono ammesse a contributo le iniziative che registrano una partecipazione di una percentuale non significativa delle imprese consorziate, valutata con riguardo al settore interessato dal progetto.

18. Il programma promozionale si articola in singoli progetti ciascuno dei quali deve essere descritto sulla base degli elementi riportati nel Modello C (compilare una scheda per ogni progetto ed inviare anche in formato elettronico su floppy disk, CD o penna USB).

19. Ad ogni scheda progetto, il consorzio export deve allegare i preventivi di spesa emessi dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi sono destinati a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo a far eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove, per giustificati motivi (che devono essere indicati) non siano disponibili alcuni preventivi di spesa, i relativi costi devono essere basati su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante.

20. Per ogni progetto devono essere specificati gli obiettivi che si intendono raggiungere e gli indicatori da utilizzare per valutare i risultati. Nel presente contesto si intende:

*a)* per indicatore il parametro prescelto per misurare i risultati conseguiti; ad esempio numero di accessi dall'estero al sito web, giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori qualitativi o quantitativi;

*b)* per valore atteso (standard) il valore previsto dell'indicatore prescelto; ad esempio il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari;

*c)* per valore realizzato: il valore effettivo che l'indicatore assume al momento di realizzazione del progetto (da comunicare in sede di rendiconto).

21. Occorre altresì precisare i metodi di rilevazione, garantendone l'obiettività e specificando, ad esempio, l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo utilizzato per la loro selezione e fornendo un facsimile del questionario di intervista ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc. deve essere conservata, per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.

*Ammissibilità dei progetti*

22. Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, sono ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2008. I progetti di durata pluriennale devono essere articolati in sotto-progetti annuali, per consentire il finanziamento della quota parte di spese corrispondente.

23. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata tempestivamente al Ministero. Devono essere comunicate tempestivamente anche le singole iniziative non realizzate.

24. Sono ammissibili unicamente i progetti strettamente promozionali. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti:

*a)* partecipazione a fiere estere;

*b)* partecipazione a fiere internazionali in Italia, riconosciute come tali in base al calendario pubblicato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni consultabile al sito www.regioni.it;

*c)* realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informativo, ecc., redatti in lingua estera. Le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;

*d)* pubblicità all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione;

*e)* Workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri;

*f)* missioni di operatori esteri in Italia;

*g)* missioni esplorative all'estero di rappresentanti del consorzio;

*h)* azioni dimostrative, degustazioni;

*i)* ricerche di mercato;

*j)* realizzazione e promozione del marchio consortile;

*k)* formazione ed educationals per operatori esteri;

*l)* apertura e aggiornamento sito internet predisposto anche in lingua estera. Gli aggiornamenti sono ammessi qualora comportino evidenti e sostanziali variazioni strutturali e grafiche;

*m)* attività preparatoria per la partecipazione a programmi dell'UE o di organismi internazionali.

*Spese ammissibili e non ammissibili*

25. Sono ammissibili solo le spese sostenute direttamente dal consorzio per la realizzazione dei progetti.

26. Per quanto riguarda la partecipazione alle fiere non sono ammissibili le spese di allestimento personalizzato per le singole imprese. Le aree espositive, così come la pubblicità su stampa estera, dovranno mettere in evidenza il consorzio nel suo complesso (attraverso l'indicazione del nome, del marchio ecc.).

27. Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti, possono essere finanziate anche le spese generali (di gestione e di personale), effettivamente imputabili alle iniziative, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese vive di ogni progetto, purché il consorzio sia dotato di struttura stabile (sede e personale). Tali spese devono riferirsi all'attività svolta in sede per la preparazione iniziale e quella conseguente successiva alle manifestazioni. Per il riconoscimento della struttura stabile in Italia il consorzio deve inviare copia del titolo di proprietà o di possesso della sede (debitamente registrato) e contratto di lavoro del personale.

28. Non sono ammesse spese non pertinenti o imputate in modo generico.

29. Per le trasferte all'estero sono riconosciute unicamente le spese di viaggio (aereo o treno) e albergo sostenute per un dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonché quelle sostenute per non più di un amministratore o persona specificamente incaricata dal Consorzio.

30. Le spese di gestione delle sedi estere, ammissibili solo se in Paesi extra UE, sono riconosciute per la parte relativa alla realizzazione delle azioni promozionali, a condizione di una loro dettagliata descrizione.

31. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione.

*Approvazione del programma*

32. Il Ministero dà comunicazione dell'esito della valutazione del programma promozionale entro il 31 marzo 2008. Per i consorzi monoregionali delle regioni a statuto speciale Sicilia e Valle d'Aosta entro il 30 aprile 2008. In assenza di comunicazione entro tale data, il programma si intende approvato.

33. Il Programma presentato potrà essere successivamente modificato o integrato con nuovi progetti solo se sussistano giustificazioni sostanziali ed obiettive. I nuovi progetti devono essere presentati almeno 30 giorni prima della loro esecuzione ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2008. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. Devono comunque essere tempestivamente comunicate tutte le variazioni apportate al Programma, comprese eventuali rinunce a svolgere progetti o singole azioni.

34. Il Ministero valuta l'ammissibilità del programma promozionale presentato tenendo conto:

della validità tecnico-economica dei progetti in termini di promozione e di insediamento sul mercato estero. La validità è valutata anche con riferimento alle caratteristiche del proponente;

della coerenza con le Linee di indirizzo dell'attività promozionale 2008-2010 (reperibili sul sito www.mincomes.it);

della conformità ai criteri definiti nella presente circolare;

della completezza delle informazioni fornite.

Sezione III

*Modalità di presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo sui programmi 2008*

35. Il consorzio export, che nel corso del 2008 abbia realizzato il programma promozionale approvato da questo Ministero, inoltra, entro il 15 aprile 2009, la richiesta di liquidazione del contributo. La domanda deve essere redatta secondo il Modello D, con il quale il legale rappresentante del consorzio export dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso ai contributi, la regolarità della documentazione presentata e l'impegno a restituire eventuali contributi percepiti indebitamente. La domanda deve pervenire completa di tutta la documentazione richiesta nel Modello D. In particolare i modelli B1 (sintesi del programma), E (schede progetto) e F (elenco fatture) dovranno essere inviati anche in formato elettronico su floppy disk, CD o penna USB.

36. La rendicontazione deve essere redatta in modo speculare al programma precedentemente approvato da questo Ministero, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti, che si fossero verificati tra gli importi preventivati e quelli rendicontati.

*Valutazione del rendiconto*

37. Nell'esame del rendiconto il Ministero valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato (a questo fine può richiedere copie del materiale pubblicitario realizzato, copie delle ricerche di mercato, documentazione fotografica pertinente ecc.); esamina i risultati conseguiti attraverso l'applicazione degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati da parte di ciascun consorzio export; raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle approvate. Il Ministero esclude dal rendiconto presentato le spese non pertinenti. Sono ammesse compensazioni tra singole voci di spesa nel limite del 20% delle spese relative al singolo progetto approvato, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo.

38. Le fatture devono essere intestate al consorzio e debitamente quietanzate dal fornitore del servizio. Ai sensi della vigente normativa anti-riciclaggio (legge 197/1991 e successive modificazioni) per le fatture superiori a 12.500 euro non è ammesso il pagamento in contanti. Pertanto, per i casi in questione dovranno essere indicate in dettaglio le modalità di pagamento seguite (es. numero di bonifico e relativo Codice Riferimento Operazione fornito dalla banca che ha effettuato la transazione; assegno non trasferibile con contestuale presentazione della distinta bancaria comprovante il pagamento).

*Determinazione del contributo spettante*

39. La misura effettiva del contributo dipende dalle risorse finanziarie assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 ed i criteri preferenziali fissati dagli art. 3 e 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1992 e dall'allegata tabella dei parametri.

40. Il contributo non può superare il limite massimo annuale di Euro 77.468,53 per i consorzi export aventi fino a 24 soci, di Euro 103.291,38 per i consorzi export aventi da 25 a 74 soci e di Euro 154.937,07 per i consorzi export composti da almeno 75 soci.

41. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché l'insieme di contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il consorzio export è tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.

42. Al fine di rispettare i limiti di cumulo dei contributi pubblici, il rendiconto dovrà specificare la copertura delle spese con l'indicazione delle risorse proprie, del contributo atteso dal Ministero, delle eventuali risorse messe a disposizione da parte di altri enti pubblici o privati e degli eventuali introiti derivanti da pubblicità od altro.

43. La liquidazione del contributo è comunque effettuata nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero.

*Conservazione della documentazione di spesa*

44. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del consorzio export per essere messa a disposizione del Ministero per eventuali controlli. Le spese devono essere documentate dalle fatture originali quietanzate, intestate al consorzio export e dalle ricevute fiscali conformi alla normativa vigente in materia fiscale. Per i viaggi aerei devono essere conservati i biglietti e le carte d'imbarco.

*Ispezioni e verifiche*

45. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.

46. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche successivamente alla erogazione del contributo, sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sulla corrispondenza dell'elenco fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il finanziamento.

47. In caso di dichiarazione mendace o falsità in atti il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del contributo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

*Reperimento della normativa*

48. I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo www.mincomes.it dal quale è possibile scaricare i file in formato word ed excel. In particolare, i modelli B, B1, C, E, F e G (elenco delle imprese) sono da allegare alla domanda anche in formato elettronico (su floppy disk, CD o penna USB) in file Word o Excel.

*Come contattare il Ministero*

59. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio competente ai seguenti recapiti:

indirizzo: Ministero del commercio internazionale - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma;

dirigente: dott.ssa Orietta Maizza - fax: 06/59932454;

e-mail: promo3@mincomes.it

incaricati dell'istruttoria:

sig.ra Giovanna Ono - tel. 06/59932629 - g.ono@mincomes.it;

dott.ssa Chiara Gargano - tel. 06/59932622 - c.gargano@mincomes.it;

sig.ra Paola Pellegrini - tel. 06/59932462 - p.pellegrini@mincomes.it;

sig.ra Ivana Faina - tel. 06/59932521 - i.faina@-mincomes.it

*Pubblicazione*

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed inserita nel sito internet del Ministero www.mincomes.it.

Roma, 23 ottobre 2007

*Il direttore generale*
*per la promozione degli scambi*
CAPRIOLI

ALLEGATI



**MODELLO A**

Schema di domanda di approvazione del programma promozionale 2008 ex legge 83/89

**Bollo**
**€ 14,62**

Data ……………….

Al Ministero del Commercio Internazionale
D.G. per la Promozione degli Scambi Div. III
Viale Boston, 25 00144 ROMA

Oggetto: Legge 83/89 - Richiesta di contributo sul programma promozionale 2008.

Il sottoscritto.................................. legale rappresentante del Consorzio ……………….. ………… con sede in ……………….(legale e amministrativa), Via/Piazza …………………… c.a.p. ……….telefono n..........……… fax n. ………………..e-mail ……………. sito web ………… iscritto alla CCIAA di ………………………….., al n. ……………., vista la circolare di codesto Ministero n……….……….........del……………………., chiede la concessione del contributo finanziario previsto dalla legge 83/89 a fronte del programma promozionale da svolgere nel 2008 - denominato …………………., composto di n. ……. progetti, per la spesa di € …………………., che si sottopone per l'approvazione.

A tal fine comunica di avere incaricato il sig. …………………..................... quale referente per i rapporti con il Ministero, tel………………., fax ………………, e-mail………………………

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000,

dichiara che il consorzio:

a) è stato costituito il ………………………….;

b) svolge attività esclusivamente verso l'estero;

c) ha natura multiregionale ☐
**OVVERO**
monoregionale ubicato nelle Regioni Sicilia e Valle D'Aosta: ☐ ***(specificare quale)***
***(barrare con una X una sola casella***

d) svolge attività ***(barrare con una X una sola casella)***
- esclusivamente di promozione ☐
- di promozione e vendita ☐
- di gestione di struttura all'estero ☐

e) è formato da piccole e medie imprese come definite al punto 7 della circolare;

f) associa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (*solo per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda di approvazione del programma promozionale);*

**NO** ☐ **SI** ☐

g) dispone di struttura stabile in Paesi extra UE per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate

**NO** ☐ **SI** ☐ ***(fornire indirizzo della struttura estera, fotocopia del contratto);***

h) dispone di una struttura operativa stabile in Italia, costituita da una sede propria (***indicare il titolo di possesso)*** e da proprio personale dipendente o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale **(*indicare copie dei contratti)*** con esclusione dei componenti degli organi sociali

**NO** ☐ **SI** ☐

**OVVERO**

dispone di personale e sede messi a disposizione da regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti;

**NO** ☐ **SI** ☐ ***(inviare dichiarazione dell'ente ospitante; se trattasi di società di servizi inviare, oltre alla dichiarazione della stessa, una dichiarazione dell'ente attestante che la società rappresenta una propria emanazione);***

i) ha sede nei territori dell'ex obiettivo 1 (*Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)* e almeno i 4/5 delle imprese associate hanno sede in detti territori;

**NO** ☐ **SI** ☐ *(indicare le regioni)*

j) risulta costituito da: n. imprese ..., di cui n. ... industriali, n. ... commerciali, n. ... artigiane, n. ... di servizi;

k) dispone di un fondo consortile che, alla data di presentazione della domanda, ammonta a € ................ ed è interamente sottoscritto;

l) annovera imprese che detengono una quota di fondo consortile non inferiore a € 1.291,14 né superiore al 20% del fondo stesso

m) associa imprese che sono contemporaneamente associate a due consorzi, di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscono dei contributi annuali di cui alla legge 83/89;

**NO** ☐ **SI** ☐ (*indicare le imprese, la ragione sociale del consorzio, specificando il tipo di attività che svolge*);

n) associa imprese che sono contemporaneamente aderenti ad altri consorzi che hanno come scopo sociale esclusivo la gestione di strutture all'estero

**NO** ☐ **SI** ☐ (*indicare le imprese e la ragione sociale del/dei consorzio/consorzi*);

e allega:

1. - fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente ☐
   **OVVERO**
   - dichiarazione che gli stessi sono stati presentati in passato al Ministero e non hanno subito variazioni ☐
   **OVVERO**
   - fotocopia dello statuto variato ☐
   **(barrare una sola casella)**
2. certificato camerale aggiornato del consorzio export, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di invio al Ministero, attestante che il consorzio stesso risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali
   **OVVERO**, in sostituzione,
   dichiarazione resa dal legale rappresentante sotto la propria responsabilità ☐
   **(barrare una sola casella)**
3. sintesi del programma promozionale 2008, come da **Modello B**, anche in formato elettronico (su floppy-disk, CD o penna USB), in file Excel;

4. schede-progetto redatte, come da **Modello C**, per ciascun progetto, anche in formato elettronico (su floppy-disk, CD o penna USB);
5. elenco delle imprese consorziate redatto secondo il **Modello G** da inviare anche in formato elettronico (su floppy-disk, CD o penna USB), in file Excel;
6. copia del verbale di approvazione del programma da parte dell'organo statutariamente competente;
7. copia dei preventivi di spesa;
8. altro (specificare… cfr. punti g) e h))
9. fotocopia del documento del legale rappresentante (qualora la firma della domanda non sia autenticata).

**Firma del legale rappresentante**
(autenticata ovvero accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

**MODELLO B da allegare alla domanda di approvazione del programma promozionale**

SINTESI DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE DA REALIZZARE NEL 2008

| nome consorzio | n.ro del progetto | denominazione del progetto | data di svolgimento | paese | importo progetto | spese generali | costo totale | eventuali finanziamenti pubblici diversi da quello richiesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

firma del legale rappresentante

**MODELLO B1** da allegare alla presentazione della rendicontazione

**SINTESI DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE REALIZZATO NEL 2008 - RENDICONTO**

| nome consorzio | n.ro del progetto | denominazione del progetto | data di svolgimento | paese | importo approvato | importo rendicontato al netto di IVA | spese generali imputate (max 20%) | importo totale rendicontato | eventuali finanziamenti pubblici diversi da quello richiesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Firma del legale rappresentante

## MODELLO C

**Scheda concernente i progetti promozionali ex legge 83/89 da realizzare nel 2008**

PROGETTO N. ……. DENOMINATO ………………………………………………………………………………..

COSTO TOTALE DEL PROGETTO € …………………………...

Scelta del mercato estero

………………………………………………………………………………………………………………

Settore merceologico …………………………………………………………………………………………

Obiettivo del progetto …………………………………………………………………………….................

Numero consorziate partecipanti al progetto ………………………………………………………………

Indicatori e valore atteso (parametri prescelti per valutare i risultati promozionali)

| indicatori | Valore atteso (standard) |
|---|---|
| | |

Azioni – per ciascuna azione descrivere : [1]

- Contenuti ……………………………………………………………………………………………………
- Fasi ………………………………………………………………………………………………………..
- Luogo ……………………………………………………………………………………………………..
- Date ……………………………………………………………………………………………………….
- Elenco dettagliato delle voci di spesa e relativo costo

| | |
|---|---|
| Spazio espositivo mq ………….. | € |
| allestimento | € |
| Interpretariato – n.ro interpreti e n.ro giorni | € |
| Viaggio – nominativo, ruolo ricoperto, data del viaggio A/R | € |
| Alloggio – nominativo, ruolo ricoperto, numero giorni di permanenza | € |
| Pubblicità su stampa estera – indicazione delle testate e numero di inserzioni | € |
| Sito web – costituzione o ristrutturazione | € |
| Invito di operatori esteri – data, numero e tipologia invitati, Paese di provenienza, periodo, tipo di ospitalità offerta | € |
| Altro - descrivere | € |
| | € |
| | € |
| | € |
| TOTALE | € |

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati[2]

……………………………………………………………………………………………………………

Spese generali e di personale [3] € ………………….

| Costo totale del progetto euro….. | Copertura | |
|---|---|---|
| | Risorse proprie (*) | euro………….. |
| | Contributo atteso del ministero | euro………….. |
| | Altri contributi pubblici | euro………….. |
| | Ricavi vari e sponsorizzazioni private | euro………….. |

(*) per risorse proprie si intendono: le riserve disponibili e le quote associative ordinarie e straordinaria versate dai soci.

Firma del legale rappresentante

---

[1] Ove non siano disponibili i preventivi di spesa, il costo del progetto deve essere basato su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, come previsto al punto 19 della Circolare.

[2] Partecipazione finanziaria di eventuali soggetti pubblici o privati (denominazione, rapporto con il richiedente, valore del contributo)

[3] Al costo del progetto possono essere sommate spese generali e di personale, come definite al punto 27 della Circolare (solo se pertinenti, limitatamente ad una percentuale massima del **20%** delle spese totali del progetto, relative all'attività svolta in sede per la preparazione e la verifica successiva - non sono ammesse spese imputate in modo generico).

**MODELLO D**

Schema di domanda di liquidazione del contributo ex legge 83/89 sull'attività promozionale svolta nel 2008 (in carta libera)

Data ……………………..

Al Ministero del Commercio Internazionale
D.G. per la Promozione degli Scambi Div. III
Viale Boston, 25 00144 ROMA

Oggetto: Legge 83/89 – Rendicontazione del programma promozionale 2008.

Il sottoscritto.................................... legale rappresentante del Consorzio ……………….. ………… con sede in ……………….(legale e amministrativa), Via/Piazza …………….…… c.a.p. ……….. telefono n..................... fax n. ………………..e-mail ………….… sito web ………… iscritto alla CCIAA di ………………………….., al n. ……………, vista la circolare di codesto Ministero n………………........del………………….., presenta la rendicontazione relativa al programma promozionale realizzato nel 2008, denominato ………………, composto di n. progetti ……………, le cui spese ammontano complessivamente a € …………………, al fine di ottenere il contributo spettante.

A tal fine comunica di avere incaricato il Sig. ………………………… quale referente per i rapporti con il Ministero, tel. ……………., fax ………….. e-mail ………………….

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000,

dichiara che il consorzio:

a) è stato costituito il ………………………….;

b) svolge attività esclusivamente verso l'estero;

c) ha mantenuto natura multiregionale per tutto il 2008 ☐
**OVVERO**
monoregionale ubicato in Sicilia o Valle D'Aosta; ☐
***(barrare con una X una sola casella)***

d) svolge attività : ***(barrare con una X una sola casella)***
- esclusivamente di promozione ☐
- di promozione e vendita ☐
- di gestione di struttura all'estero ☐

e) è formato da piccole e medie imprese come definite al punto 7 della circolare;

f) associa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (*solo per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda);*
NO ☐ SI ☐

g) dispone di struttura stabile in Paesi extra UE per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate
NO ☐ SI ☐ (*fornire indirizzo della struttura estera, fotocopia del contratto e dettagliata descrizione dell'attività promozionale e relativi costi);*

h) dispone di una struttura operativa stabile in Italia, costituita da una sede propria ***(indicare il titolo di possesso e allegare il contratto)*** e da proprio personale dipendente o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale ***(indicare il tipo di contratto)*** con esclusione dei componenti degli organi sociali
NO ☐ SI ☐

**OVVERO**
dispone di personale e sede messi a disposizione da regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti;
NO ☐ SI ☐ (***inviare dichiarazione dell'ente ospitante; se trattasi di società di servizi inviare, oltre alla dichiarazione della stessa, una dichiarazione dell'ente attestante che la società rappresenta una propria emanazione);***

i) ha sede nei territori dell'ex obiettivo 1 *Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)* e almeno i 4/5 delle imprese associate hanno sede in detti territori;
NO ☐ SI ☐ *(indicare le regioni)*

j) risulta costituito da: n. imprese …, di cui n. … industriali, n. … commerciali, n. … artigiane, n. … di servizi ed ha mantenuto il numero minimo di soci richiesto al punto 7 della circolare, per tutto il corso del 2008;

k) dispone di un fondo consortile che, alla data di presentazione della domanda, ammonta a € ……………. ed è interamente sottoscritto ed esistente;

l) annovera imprese che detengono una quota di fondo consortile non inferiore a € 1.291,14 né superiore al 20% del fondo stesso;

m) associa imprese che sono contemporaneamente associate a due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari annuali di cui alla legge 83/89;
NO ☐ SI ☐ (*indicare le imprese, la ragione sociale del consorzio, specificando il tipo di attività che svolge*);

n) associa imprese che sono contemporaneamente aderenti ad altri consorzi che hanno come scopo sociale esclusivo la gestione di strutture all'estero
NO ☐ SI ☐ (*indicare le imprese e la ragione sociale del/dei consorzio/consorzi*);

o) è beneficiario di contributi su specifiche attività promozionali estere da parte di ministeri, enti pubblici, regioni, finanziarie regionali o organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali
NO☐ SI ☐ importo ………………………………………………………...
ente erogatore ……………………………………………………..
norma in base alla quale è stato disposto il contributo ………
iniziative per le quali lo stesso è stato erogato ………………
voce di bilancio in cui l'importo è stato registrato ……..……

Con la presente inoltre il sottoscritto attesta la regolarità della documentazione allegata, rende disponibili i relativi documenti originali per ogni eventuale controllo di codesta Amministrazione e si impegna a restituire il contributo ricevuto in caso di inadempienza degli obblighi di legge.

e allega:

1. dichiarazione che lo statuto non ha subito modifiche ☐
   **OVVERO**
   fotocopia dello statuto modificato ☐
   **(barrare una sola casella)**
2. certificato camerale aggiornato del consorzio export, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di invio al Ministero, attestante che il consorzio stesso risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali ☐
   **OVVERO**, in sostituzione,
   dichiarazione in tal senso resa dal legale rappresentante sotto la propria responsabilità ☐
   **(barrare una sola casella)**

3. sintesi del programma promozionale realizzato nel 2007, come da **Modello B1**, anche in formato elettronico (*su floppy-disk, CD o penna USB*), in file Excel;
4. relazione sull'esecuzione del programma 2008, suddivisa in una parte descrittiva generale e in schede, redatte secondo il **Modello E**, concernenti i singoli progetti realizzati, da inviare anche in formato elettronico (*su floppy-disk, CD o penna USB*);
5. elenco delle imprese consorziate redatto secondo il **Modello G** da inviare anche in formato elettronico (*su floppy-disk, CD o penna USB*), in file Excel;
6. copia del bilancio di esercizio 2008, costituito da: stato patrimoniale, conto economico in forma scalare (come previsto dal codice civile) e nota integrativa, eventualmente corredata dalla relazione sulla gestione e da quella dell'eventuale organo contabile;
7. copia della nota di deposito del bilancio presso la competente CCIAA, da cui risultano gli estremi del deposito stesso;
8. distinta delle fatture come da **Modello F**;
9. certificazione rilasciata da società di revisione, relativa alle spese ammissibili a contributo, se il totale delle stesse supera Euro 154.937,07; **SI** □ **NO** □
10. ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Italia, di cui all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 marzo 1992:
    fotocopia dei documenti attestanti la contemporanea disponibilità della sede e del personale dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale)
    **SI** □ **NO** □
    **OVVERO**
    fotocopia dei documenti attestanti la messa a disposizione della sede e del personale, gratuitamente o dietro corrispettivo, da parte di regioni, associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi (*inviare dichiarazioni dell'ente o della società di servizi*) **SI** □ **NO** □
11. ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Paesi extra comunitari:
    fotocopia del documento attestante la effettiva disponibilità della sede (se in lingua straniera inviare anche anche traduzione in italiano) ed il suo utilizzo per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate; tale utilizzo deve essere descritto in dettaglio, quantificato e documentato;
12. fotocopia del documento del legale rappresentante (*qualora la firma della domanda non sia autenticata*).

Infine comunica che:

- la somma può essere accreditata sul c/c n. ……………………., intrattenuto presso la banca …………………………………, codice ABI n. ……………., codice CAB n. ……………………..;
- il consorzio non è tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta d'incasso;
- il consorzio è intestatario del codice fiscale n. ………….. (partita IVA ………………..).

Data

Firma del legale rappresentante
(autenticata **ovvero** accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/200)

**MODELLO E**

**Scheda concernente i progetti promozionali ex legge 83/89 realizzati nel 2008**

PROGETTO N...[1]....... DENOMINATO.......................................................................................

COSTO TOTALE DEL PROGETTO € ...................................

Settore merceologico ..................................................................................................

Elenco delle consorziate partecipanti al progetto ..............................

Risultati raggiunti a fronte dell'obiettivo prescelto, valutati in relazione agli indicatori e agli standard precedentemente fissati:

| Indicatori scelti per la misurazione dei risultati | Valori attesi a preventivo (standard) | Valori effettivi realizzati |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

Attuazione delle azioni - per ciascuna azione descrivere:
- Contenuti ..........................................................................................................
- Fasi ...................................................................................................................
- Luogo..................................................................................................................
- Date.....................................................................................................................
- Elenco dettagliato delle voci di spesa e relativo costo

| | |
|---|---|
| Spazio espositivo mq ………….. | € |
| allestimento | € |
| Interpretariato – n.ro interpreti e n.ro giorni | € |
| Viaggio – nominativo, ruolo ricoperto, data del viaggio A/R, estremi del biglietto | € |
| Alloggio – nominativo, ruolo ricoperto, numero giorni di permanenza | € |
| Pubblicità su stampa estera - indicazione delle testate, numero e date delle inserzioni | € |
| Sito web – costituzione o ristrutturazione | € |
| Invito di operatori esteri – numero e tipologia degli invitati, Paese di provenienza, periodo, tipo di ospitalità offerta | € |
| Altro – descrivere | € |
| | € |
| | € |
| | € |
| TOTALE | € |

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati[2]

..................................................................................................................................

Spese generali e di personale – *dettagliare* [3] € .....................

| | Copertura | |
|---|---|---|
| Costo totale del progetto euro….. | Risorse proprie (*) | euro………….. |
| | Contributo atteso del ministero | euro………….. |
| | Altri contributi pubblici | euro………….. |
| | Ricavi vari e sponsorizzazioni private | euro………….. |

(*) per risorse proprie si intendono: le riserve disponibili e le quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci.

Firma del legale rappresentante

[1] È necessario mantenere la stessa numerazione e le stesse voci di spesa dei progetti approvati

[2] Partecipazione finanziaria di eventuali soggetti pubblici o privati (denominazione, rapporto con il richiedente, valore del contributo) e/o ricavi.

[3] Al costo del progetto possono essere sommate spese generali e di personale, come definite al punto 27 della Circolare (solo se pertinenti, limitatamente ad una percentuale massima del **20%** delle spese totali del progetto, relative all'attività svolta in sede per la preparazione e la verifica successiva - non sono ammesse spese imputate in modo generico).

## MODELLO F

**Elenco fatture intestate al consorzio relative alle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale dell'anno 2008**

**Progetto n 1 denominato ……………………………**

| **Azioni** *(indicare la causale di spesa a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)* | **Fatture/ricevute fiscali intestate al Consorzio** (*indicare numero e data di emissione)* | **Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale** | **Importo al netto IVA (Euro)** | **Data e modalità di pagamento** *(Per fatture superiori a 12.500 euro non sono ammissibili pagamenti in contanti Indicare tutti dettagli relativi alle modalità di pagamento: data banca, n° operazione o n° assegno ecc)* |
|---|---|---|---|---|

Totale (A)

**Quota spese generali e di personale**
(*descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente alla misura massima del 20%*) **Euro**

Totale (B)

**Costo Totale del Progetto n. 1 (A+B)**

**Progetto n. 2 denominato ……………………………**

| **Azioni** *(indicare la causale di spesa a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)* | **Fatture/ricevute fiscali intestate al Consorzio** (*indicare numero, data di emissione e di pagamento Per fatture complessivamente superiori a € 12.500,00 deve essere indicato anche il CRO)* | **Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale** | **Importo al netto IVA (Euro)** | **Data e modalità di pagamento** *(Per fatture superiori a 12.500 euro non sono ammissibili pagamenti in contanti Indicare tutti dettagli relativi alle modalità di pagamento: data banca, n° operazione o n° assegno ecc)* |
|---|---|---|---|---|

Totale (A)

**Quota spese generali e di personale** **Euro**
*(descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente alla misura massima del 20%)*

Totale (B)

**Costo Totale del Progetto n. 2 (A+B)**

**PROGRAMMA PROMOZIONALE 2008**

**A) COSTO TOTALE PROGETTI N.1 + N.2 + ...........** **Euro..............**
**B) DI CUI SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE ALL'ESTERO** **Euro ............**

**RAPPORTO B/A** **...%**

**Firma del legale rappresentante**
(autenticata ovvero accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000)

**07A09219**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Avviso relativo alla conferma dell'arch. Mario Virano a Commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2007, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2007, l'arch. Mario Virano è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività finalizzate ad approfondire gli aspetti ambientali, sanitari ed economici relativi all'asse ferroviario Torino-Lione, fino al 30 giugno 2008.

**07A09121**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Nomina del Ministro plenipotenziario Maria Assunta Accili Sabbatini a Segretario generale del Commissariato generale per l'esposizione universale di Shanghai 2010.

*Omissis*

Decreta:

Il Ministro plenipotenziario Maria Assunta Accili Sabbatini è nominata Segretario generale del Commissariato generale per l'esposizione universale di Shanghai 2010, a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2007

*Il Ministro:* D'ALEMA

*Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2007*
*Registro n. 10, foglio n. 28*

**07A09117**

### Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola, con Allegato, firmato a Luanda il 16 luglio 2002.

Il giorno 5 ottobre 2007 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola, con Allegato, firmato a Luanda il 16 luglio 2002, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 1° giugno 2005, n. 105, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005.

In conformità all'art. 25, la Convenzione è entrata in vigore il giorno 5 ottobre 2007.

**07A09114**

### Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 10 ottobre 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Gerard Pokruszynski, Console generale della Repubblica di Polonia in Catania».

**07A09118**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Arancia di Ribera»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Arancia di Ribera» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, presentata dal Consorzio di tutela «Arancia Ribera di Sicilia» con sede c/o Ufficio ESA - C.so Regina Margherita, 238 - 92016 Ribera (Agrigento), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DELL'«ARANCIA DI RIBERA»

Art. 1.

*Denominazione*

La Denominazione d'Origine Protetta «Arancia di Ribera» è riservata ai frutti che rispondono alle indicazioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

*Descrizione del prodotto*

La Denominazione d'Origine Protetta «Arancia di Ribera» è riservata alle produzioni derivanti dalle seguenti varietà:

*a)* Brasiliano con i cloni: Brasiliano comune, Brasiliano risanato;

*b)* Washington Navel, Washington Navel comune, Washington Navel risanato, Washington Navel 3033;

*c)* Navelina con i cloni: Navelina comune, Navelina risanata e Navelina ISA 315.

All'atto della sua immissione al consumo la Denominazione d'Origine Protetta «Arancia di Ribera» presenta le seguenti caratteristiche:

frutto (esperidio):

diametro traverso minimo di 67 mm;

calibro minimo di 8 secondo la classificazione europea, calibro 108 secondo la classificazione classica (n. 108 frutti in cassa standard 49×33×18-20);

forma tipicamente sferica-ellissoidale (ovoide o schiacciata o ellittica) con ombelico interno;

colore della buccia arancio uniforme, con tendenza al rossastro a fine inverno;

polpa con colore arancio uniforme, tessitura fine e soda, senza semi;

succo;

colore arancio;

resa in succo non inferiore al 35%;

contenuto di solidi solubili compreso tra 9 e 15 Brix;

acidità compresa tra 0.75 e 1.50;

rapporto solidi solubili/acidi organici titolabili non inferiore a 8.

La DOP «Arancia di Ribera» è riservata alle arance appartenenti alla categoria commerciale «Extra» e «I».

Art. 3.

*Zona di produzione*

La zona di produzione dell'«Arancia di Ribera» comprende le aree della Provincia di Agrigento ricadenti nei comuni di: Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Ribera, Sciacca, Siculiana e Villafranca Sicula e della Provincia di Palermo nel comune di Chiusa Sclafani.

Art. 4.

*Prova dell'origine*

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata in modo da garantire il rispetto delle norme contenute nello specifico disciplinare. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche iscritte negli elenchi sono assoggettate al controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

*Metodo di ottenimento*

La produzione della «DOP Arancia di Ribera» proviene da impianti condotti con i seguenti metodi:

*a)* tradizionale: ottenuto mediante l'adozione dei sistemi ordinari praticati nel comprensorio ai sensi delle norme di «Normale buona pratica agricola» in conformità ai Regolamenti comunitari e nel rispetto dei limiti dei residui di fitofarmaci;

*b)* integrato: ottenuto con l'osservanza delle norme tecniche di produzione integrata della Regione Siciliana in conformità ai Regolamenti comunitari in materia agroambientale;

*c)* biologico: in conformità al Regolamento CEE 2092/91 e successive modificazioni.

La densità di piantagione è compresa tra 400 e 650 piante per ettaro.

I portinnesti ammessi sono i seguenti: Citrus aurantium (arancio amaro o melangolo), citrange Troyer, citrange Carrizo, citrumeli, Poncirus trifoliata, mandarino Cleopatra, Citrus macrophylla, esenti da virosi e dotati di alta stabilità genetica.

L'operazione di raccolta avviene manualmente e il distacco dei frutti deve essere effettuato con forbici.

La produzione massima per gli agrumeti non può superare i 400 quintali per ettaro. In annate eccezionalmente favorevoli tali limiti possono essere superati al massimo del 10%.

È fatto assoluto divieto di praticare la deverdizzazione dei frutti.

*Tecniche di allevamento*

Per la produzione della «DOP Arancia di Ribera» sono utilizzate due tipologie d'impianto: costituzione di nuovi agrumeti attraverso messa a dimora di giovani piante da vivaio, riconversione varietale di agrumeti già esistenti con le nuove cultivar.

In entrambi i casi il materiale di propagazione utilizzato (marze, portinnesti, piante innestate) deve essere certificato.

*Nuovo impianto.*

Il sesto adottato deve essere tale da consentire un'agevole esecuzione delle principali operazioni colturali e il transito delle attrezzature agricole e al contempo garantire un equilibrato sviluppo vegeto-produttivo delle piante. A tal fine la densità d'impianto nei nuovi impianti dovrà essere compresa tra 400 e 650 piante/Ha, in dipendenza del portinnesto utilizzato.

La messa a dimora viene effettuata nel periodo invernale, a partire dal mese di dicembre fino a tutto marzo, con piante di uno o due anni e punto di innesto ad un altezza compresa tra 50 e 60 cm avendo cura di non ricoprire il colletto per prevenire l'insorgenza di fitopatie.

*Reinnesto.*

La tecnica del reinnesto si esegue su agrumeti preesistenti che rispondano ai seguenti requisiti minimi:

densità compresa tra 400 e 650 piante/ha;

buone condizioni vegetative e sanitarie.

I reinnesti si effettuano nella stagione primaverile, nei mesi di marzo e aprile, adottando la tecnica «a penna», «a corona» o «a pezza». Il reinnesto deve essere preceduto da una energica potatura, direttamente sul fusto o le branche principali della varietà che si vogliono reinnestare.

*Potatura.*

Gli interventi di potatura vengono eseguiti da febbraio a settembre e devono consentire la formazione di una struttura a «globo» armonica e «piena». La potatura viene effettuata annualmente con interventi cesori moderati, miranti ad evitare che si crei un affastellamento della vegetazione all'interno della chioma.

*Gestione della flora spontanea.*

Il controllo delle erbe infestanti viene effettuato con poche lavorazioni meccaniche, utilizzando attrezzi che operano superficialmente per evitare di danneggiare l'apparato radicale.

*Lavorazioni.*

La prima lavorazione si esegue nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 aprile e ha lo scopo di ripulire il terreno e interrare i concimi, che vengono distribuiti in questo periodo dell'anno. Successivi interventi sono consentiti nel periodo primaverile/estivo, ad allegagione avvenuta.

*Nutrizione e concimazione.*

La concimazione viene eseguita nel periodo compreso tra il 1º febbraio ed il 30 settembre, anche in fertirrigazione.

*Metodo convenzionale e integrato.*

La concimazione si esegue con concimi organici e/o granulari complessi organici o organo-minerali o minerali interrati con una leggera lavorazione del terreno.

*Metodo biologico.*

La concimazione si esegue con prodotti autorizzati ai sensi del Reg. CE 2092/91 e successive modifiche. Si esegue con concimi organici o organo-minerali interrati tramite una leggera lavorazione del terreno o in fertirrigazione.

*Irrigazione.*

L'irrigazione avviene con il metodo a microgetto localizzato sia a «farfalla» che «a baffo».

*Difesa fitosanitaria.*

La prevenzione ed il controllo fitosanitario dai fitopatogeni, insetti e acari fitofagi si differenzia a seconda della tecnica di produzione attuata, (tradizionale, integrata o biologica).

*Raccolta.*

La raccolta per la varietà Navelina inizia il 1º novembre e termina alla fine di febbraio; mentre per le varietà Brasiliano e Washington navel inizia nella prima decade di dicembre e termina alla fine di maggio. Il taglio dei frutti è effettuato con l'ausilio di forbici al fine di evitare il distacco del calice.

*Condizionamento.*

Per i frutti non immessi immediatamente al consumo, dopo la raccolta è permessa la conservazione a basse temperature. Le condizioni di conservazione nelle celle frigorifere sono: temperature compresa tra 3 e 6 ºC., umidità relativa tra il 75-95%. I tempi di condizionamento non devono superare i 90 giorni dalla raccolta.

Al fine di salvaguardare la qualità e l'integrità delle produzioni a «DOP», tutte le operazioni di condizionamento dovranno avvenire all'interno dell'area di produzione delimitata ai sensi dell'art. 3, in quanto lunghi trasporti e successive manipolazioni favoriscono l'insorgenza di fenomeni patogeni e contaminazioni del prodotto.

Art. 6.

*Legame con l'ambiente*

Le caratteristiche peculiari dell'Arancia di Ribera sono:

una consistenza della polpa tale che le vescicole di succo si dissolvono in bocca lasciando pochissimi residui membranosi;

un perfetto equilibrio tra gusto, aroma e profumo;

polpa bionda e zuccherina adatta al consumo fresco e che la distingue dalle altre varietà siciliane pigmentate di rosso e dal sapore subacido.

È provato che queste caratteristiche qualitative ed organolettiche si differenziano da quelle provenienti da altri areali di coltivazione, conferendole una propria identità nei mercati nazionali ed europei, oramai dal 1950 circa con la denominazione Arancia di Ribera. Maggiore impulso all'affermazione dell'Arancia di Ribera viene dato dall'organizzazione della Fiera Mercato, già dalla prima edizione del 1966, che diventa «Sagra dell'Arancia di Ribera» dal 1985.

Queste qualità esclusive sono essenzialmente legate ai fattori ambientali: clima, terreno e acqua. Gli aranceti, infatti, sono presenti sia ai lati dei fiumi Verdura e Magazzolo che sui versanti dei medesimi, dove la natura dei terreni è costituita da un alto contenuto di argilla tale che il terreno si crepacci durante l'estate: Questi suoli che appartengono all'ordine dei Vertisuoli e degli Inceptsuoli hanno una grande potenzialità agronomica. Ma è soprattutto l'ottima qualità e l'abbondanza dell'acqua fornita dai due fiumi che permette una perfetta irrigazione ideale per l'esaltazione delle qualità organolettiche di questo prodotto.

La sapienza dell'uomo nel coltivare e curare gli aranceti nel rispetto delle tradizioni e culture locali e la salubrità dell'ambiente contribuiscono armonicamente a fornire a questo prodotto qualità uniche.

Altri parametri importanti che caratterizzano l'arancia di Ribera sono:

l'ottimo rapporto tra i solidi solubili totali e gli acidi organici:

la facilità di distacco della buccia dall'endocarpo;

l'elevato grado di digeribilità e di pronta assimilazione, tanto da consigliarne il consumo anche di sera;

la pezzatura media dei frutti alquanto elevata;

l'assenza di semi;

il colore arancio intenso della buccia e del succo;

l'elevato contenuto in vitamina C;

la succosità elevata che la rende una buona varietà anche da succo.

L'areale in cui viene coltivata l'Arancia di Ribera è una vera «oasi arancicola» totalmente distaccata dal contesto agrumicolo regionale.

La particolare conformazione del territorio, e soprattutto gli effetti della presenza del mare, determinano condizioni termiche e igrometriche, durante l'anno, che ben si sposano con le esigenze ecofisiologiche dell'arancio. Assai raramente si verificano danni da calamità naturali (gelate, venti sciroccali) a carico della coltura.

Altri due importanti fattori legati all'ambiente di coltivazione sono rappresentati dall'ottima qualità delle acque di irrigazione, di composizione equilibrata, con bassa conducibilità e dall'assenza di inquinanti nell'aria e nel terreno.

Nella vallata del fiume Verdura documenti storici dimostrano la coltivazione di eccellenti produzioni di «melarance», di arance vaniglia e di altri agrumi già a partire dagli inizi del 1800, in cui si descrive un territorio ricco e con acque dolcissime e prodotti che venivano trasportati a Palermo ed esportati fino in America. Altri documenti descrivono la presenza di arance ombelicate nel bacino del mediterraneo nello stesso periodo.

Quindi un'areale di coltivazione ricco ed eccellente, con diverse varietà tra le quali varietà ombelicale già a partire dal 1800.

Le prime piante di Brasiliano giunsero a Ribera acquistate da alcuni agricoltori riberesi a Palermo intorno agli anni '30. La perfetta acclimatazione di questi aranci, l'abbondante produzione, l'eccellente qualità del frutto, spinsero gli agricoltori locali a propagare ed impiantare il Brasiliano nei loro campi in sostituzione degli aranci più antichi. La coltura andò affermandosi a poco a poco ma con continuità, tanto che nel 1940 investiva già 100 ettari e circa 6.350 nel 2000.

L'arancia di Ribera trovò ben presto un centro di ideale diffusione lungo la vallata del fiume Verdura, grazie anche alla possibilità di attingere acqua per l'irrigazione. Ben presto la vallata si trasformò in un continuo aranceto.

Il principale attore di queste trasformazioni è stato sempre l'agricoltore, che ha saputo cogliere le caratteristiche e le condizioni ottimali dell'ambiente, acquisendo una capacità professionale unica, punto di riferimento per l'intero territorio regionale relativamente alla coltivazione degli agrumi e creando una ricchezza ed un paesaggio unici al mondo.

L'importanza economica e sociale della coltura dell'arancio nel territorio riberese è dimostrata dal numero di aziende interessate, che oggi sono circa 4.000. Gli agricoltori, da tempo impegnati nella coltivazione di questo agrume, hanno ormai acquisito una elevata professionalità nel settore, che si evidenzia nella fase colturale, con l'adozione di tecniche innovative e razionali, nonché nella fase produttiva e commerciale.

Il territorio agricolo di Ribera ha rappresentato per molti decenni il punto di riferimento più all'avanguardia dell'intero territorio regionale ed in alcuni casi anche a livello nazionale per le capacità professionali delle maestranze, per le avanzate tecniche colturali messe a punto dai coltivatori, per la qualità delle produzioni ottenute, che continuano a riscuotere notevole successo.

Art. 7.

*Controlli*

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 ed 11 del Reg. CE n. 510/06.

Art. 8.

*Etichettatura*

L'«Arancia di Ribera DOP» è immessa al consumo nelle seguenti confezioni:

contenitori e/o vassoi di legno, plastica e cartone del peso fino ad un massimo di 25 kg.;

sacchi retinati del peso massimo di 5 kg.;

bins alveolari del peso massimo di 40 kg.

Le confezioni, i sacchi ed i bins devono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

La confezioni recano obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili:

1. La denominazione «Arancia di Ribera D.O.P.» e il Logo, con caratteri superiori a quelli delle altre diciture presenti in etichetta;

2. La varietà di arance: Brasiliano, Washington navel e Navelina;

3. Il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice;

4. La categoria commerciale di appartenenza «Extra» o «I».

È altresì vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, all'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti il prodotto deriva, nonché a altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare. Debbono inoltre comparire gli elementi atti a individuare nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore. È facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta dei frutti.

Il Logo dell'«Arancia di Ribera DOP» risulta così composto:

Dicitura «Arancia di Ribera D.O.P. Denominazione di Origine Protetta» in carattere Textile, «Arancia di Ribera», minuscolo con le iniziali maiuscolo ad eccezione dell'art. «di», «DOP» in maiuscolo puntato e «Denominazione di Origine Protetta» tutto maiuscolo. La dicitura Arancia di Ribera è sormontata da un accenno di sky-line del frutto con i contorni e colori tipici dell'arancia di Ribera: grossa dimensione, buccia arancione e foglie larghe. Nel lato sinistro della dicitura «D.O.P» è presente la Sicilia geografica stilizzata.

Indici colorimetrici:

foglia verde (74%C 18%M 100%Y 4%K );

frutto arancio (1%C 77%M 100%Y 0%K );

blu per la dicitura (100%C 91%M 31%Y 24%K ).

Art. 9.

*Prodotti trasformati*

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata l'«Arancia di Ribera» «DOP», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Denominazione d'Origine Protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto «Arancia di Ribera» «DOP», certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto «Arancia di Ribera DOP» siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio, incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Denominazione d'Origine Protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF, in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) 510/06.

**07A09101**

**Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non»**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non», registrata con Reg. (CE) n. 1665 del 22 settembre 2003, nel quadro della procedura prevista dall'art. 5 del Reg. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio di Tutela della D.O.P. Mela Val di Non con sede in via Trento 200/9 - 38023 Cles (Trento);

Considerato che il Consorzio di cui sopra è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99;

Considerato che l'istanza di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Mela Val di Non», riguarda esclusivamente l'integrazione dello stesso con ulteriori informazioni al fine di regolamentare con maggiore chiarezza i parametri che definiscono le caratteristiche peculiari del prodotto e le diverse fasi della produzione, conservazione e vendita;

Ritenuto che la modifica apportata non altera le caratteristiche del prodotto e non attenua il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresì che l'art. 9 del Reg. (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità, da parte degli Stati Membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere favorevole della Provincia autonoma di Trento nel corso della riunione del 4 ottobre u.s., ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della DOP «Mela Val di Non» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MELA VAL DI NON»

Art. 1.

*Nome del prodotto*

La Denominazione di Origine Protetta «mela Val di Non» è riservata alle mele che rispondono alle condizioni e ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

*Descrizione del prodotto*

2.1. Le varietà - Le mele denominate «mela Val di Non» D.O.P. vengono prodotte utilizzando esclusivamente le seguenti varietà: Golden Delicious, Renetta Canada, Red Delicious.

2.2. Caratteristiche del prodotto.

2.2.1 Aspetto esterno - All'atto dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e sano, puliti, privi di sostanze ed odori estranei.

I frutti dovranno essere di forma:

tronco-conica oblunga per Golden Delicious e Red Delicious;

tronco-conica o appiattita per Renetta Canada.

La colorazione tipica dei frutti è:

dal verde al giallo, a volte con faccetta rosata, per Golden Delicious;

giallo-verdastra con buccia rugosa per Renetta Canada;

rossa su fondo verde/giallo per Red Delicious;

2.2.2. Caratteristiche chimiche - Il tenore zuccherino dei frutti, entro due mesi dalla raccolta, deve rispondere ai seguenti valori minimi per le rispettive varietà:

12ºBrix per Golden Delicious;

9º Brix per Renetta Canada;

9º Brix per Red Delicious.

Relativamente all'acidità i valori minimi, entro due mesi dalla raccolta, vengono indicati rispettivamente in:

5 meq NaOH/100 g per Golden Delicious;

8 meq NaOH/100 g per Renetta Canada;

3,5 meq NaOH/100 g per Red Delicious.

Inoltre, entro due mesi dalla raccolta, i frutti di Golden Delicious devono presentare un valore minimo di Indice di Thiault «Zuccheri totali (g/l) + Acidità (g/l di acido malico) × 10» pari a 170.

2.2.3. Caratteristiche fisiche - I valori di durezza espressi in kg/cm$^2$, entro due mesi dalla raccolta, non devono scendere al di sotto di:

5 per Golden Delicious;

5 per Renetta Canada;

5,5 per Red Delicious.

2.2.4. Calibro e categoria - La DOP «mela Val di Non» è riservata alle mele appartenenti alle categorie commerciali Extra e I$^a$. Le caratteristiche minime di calibro sono indicate in 65 mm. I requisiti qualitativi minimi richiesti relativi alle diverse varietà, categorie, sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria, ai sensi del Reg. (CE) 920/1989, e successive modifiche.

2.2.5. Caratteristiche organolettiche - Le pregevoli caratteristiche organolettiche delle mele denominate «mela Val di Non» derivano dal giusto equilibrio dei parametri fisico-chimici sopra descritti. In particolare:

la Golden Delicious si distingue per la croccantezza e la succosità della polpa e per il peculiare sapore dolce-acidulo;

la Renetta Canada assume diversa consistenza e differenti sapori a seconda dell'epoca del consumo, passando da polpa croccante e decisamente acidula fino a polpa pastosa e dolce, mantenendo comunque forti connotati di specifica peculiarità organolettica;

la Red Delicious è caratterizzata da una polpa più pastosa e presenta un gusto prevalentemente dolciastro.

Si riportano sinteticamente nella seguente tabella i parametri qualitativi per le mele denominate «mela Val di Non», entro due mesi dalla raccolta.

| VARIETA' | COLORE | ZUCCHERI °Brix (valore minimo) | IDITA' meq NaOH/100 g (valore minimo) | REZZA Kg/cm$^2$ (valore minimo) |
|---|---|---|---|---|
| Golden Delicious | Dal verde al giallo, a volte con faccetta rosata | 12 | 5 | 5 |
| Renetta Canada | Giallo-verdastro rugginoso | 9 | 8 | 5 |
| Red Delicious | Rosso su fondo verde | 9 | 3,5 | 5,5 |

Art. 3.

*Zona di produzione*

La zona di produzione della D.O.P. «mela Val di Non», corrispondente al Bacino Idrografico del Torrente Noce ricadente nella Val di Sole e Val di Non, altrimenti chiamate Valli del Noce o Anaunia, è situata nella Provincia Autonoma di Trento.

Tale zona, riferita alle relative Valli, come risulta dalla cartografia di riferimento, comprende l'intero territorio dei seguenti Comuni:

Andalo, Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Caldes, Campodenno, Castelfondo, Cavareno, Cavedago, Cavizzana, Cis, Cles, Cloz, Commezzadura, Coredo, Croviana, Cunevo, Dambel, Denno, Dimaro, Don, Flavon, Fondo, Livo, Malè, Malosco, Mezzana, Monclassico, Nanno, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Spormaggiore, Sporminore, Taio, Tassullo, Terres, Terzolas, Ton, Tres, Tuenno, Vermiglio, Vervò.

Art. 4.

*Elementi che comprovano l'origine*

4.1. Riferimenti storici - Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da riferimenti storici che attestano la lunga tradizione frutticola di questo territorio. Questa si fa risalire a tempi molto antichi, come dimostrato anche dalla toponomastica (Malè deriva il suo nome dal latino Maletum, cioè «posto delle mele», così come Malosco), oltre che dalle autorevoli fonti storiche (Carta di Regola del 1564 della Villa di Dardine e Carta di Regola di Cles del 1641).

In una lettera del 1739 una nobile famiglia viene richiesta dell'invio a Vienna di un cesto di «pomi rosmarini», già allora rinomati per l'eccellente qualità fin nella Capitale dell'Impero Asburgico.

Dall'inizio del 1800 le fonti si fanno numerose, e nella seconda metà del secolo i frutticoltori acquisiscono una nutrita serie di riconoscimenti e premi per la qualità della frutta portata alle esposizioni internazionali di quell'epoca.

4.2. Riferimenti culturali - Nella zona di produzione esistono numerose testimonianze pittoriche ed artistiche anche risalenti ad epoche pre-rinascimentali, che attestano l'importanza della mela nel contesto del territorio. Nutrita anche la produzione di forme poetiche dialettali dedicate alla mela ed alla produzione frutticola della valle.

4.3. Riferimenti sociali ed economici - Gli oltre 5000 produttori di «mela Val di Non», organizzati prevalentemente nelle strutture cooperative di conservazione, lavorazione e vendita, insieme al cospicuo indotto economico derivante dalla gestione dei trasporti, degli imballaggi, della stessa lavorazione e confezionamento, costituiscono per le valli di produzione il sostanziale fondamento economico.

4.4. Rintracciabilità: A livello di controlli per l'attestazione di provenienza della produzione D.O.P., la prova dell'origine della «mela Val di Non» dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui all'art. 7 sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I principali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni segmento della filiera, cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori sono i seguenti:

iscrizione ad un apposito elenco dei produttori di «mela Val di Non»;

tenuta del catasto di tutti i terreni sottoposti alla coltivazione di «mela Val di Non»;

tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.

Art. 5.

*Metodo di ottenimento*

5.1. Sistema di coltivazione - Le tecniche di coltivazione dei meleti atti a produrre la D.O.P. «mela Val di Non» sono riconducibili a quelle tradizionali, con l'obiettivo di mantenere il giusto equilibrio vegeto-produttivo e di conseguenza ottenere produzioni di elevata qualità.

A tal fine i sistemi di allevamento adottati sono quelli a pieno vento e a fusetto.

5.2. Gestione del terreno - Le tecniche di produzione tradizionale adottate nella zona prevedono l'inerbimento del terreno tra le file per tutta la vita produttiva dell'impianto e lo sfalcio dell'erba nei mesi primaverili-estivi. Queste pratiche rivestono particolare importanza sia per la dotazione nutrizionale del terreno, attraverso una continua restituzione naturale di elementi, sia per la sua struttura fisica e biologica, salvaguardate dal mantenimento ed arricchimento della dotazione di sostanza organica. L'apporto di elementi nutritivi sotto forma minerale viene quindi a costituire una pratica integrativa di modesta quantità.

5.3. Controllo della produzione - Il controllo del carico produttivo viene eseguito attraverso una opportuna gestione delle operazioni di potatura ed interventi di diradamento, al fine di ottenere la miglior qualità delle produzioni. La potatura deve essere eseguita manualmente ogni anno durante il periodo invernale di riposo della pianta e deve mirare a garantire il giusto rapporto tra gemme a frutto e vigoria.

5.4. L'irrigazione - L'uso di sistemi irrigui è pratica ritenuta indispensabile per l'ottenimento di produzioni di qualità, e viene eseguita da marzo ad ottobre secondo le necessità.

5.5. La raccolta - La raccolta viene effettuata esclusivamente a mano e deve effettuarsi nei mesi di agosto, settembre, ottobre e prima quindicina di novembre a seconda della maturazione fisiologica delle varietà.

5.6. Le produzioni - Le produzioni massime realizzabili non possono superare le 68 t/ha, nell'intera zona di produzione.

5.7. La conservazione - Dopo la raccolta, le mele devono essere conservate in celle frigo in atmosfera controllata o in strutture idonee a garantire la conservabilità dei frutti, purché sotto il controllo dell'Organismo di Controllo autorizzato al fine di garantire la tracciabilità del prodotto.

5.8. Confezionamento - Le mele denominate «mela Val di Non» devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire la chiara identificazione del prodotto.

Art. 6.

*Elementi che comprovano il legame con l'ambiente*

1. Ambiente naturale - La vocazionalità del territorio per la produzione di mele di elevato pregio organolettico-qualitativo è riconducibile alle esclusive matrici geologiche di tipo calcareo-dolomitico, non riscontrabili in altre aree a destinazione frutticola. Ottimali i valori della sostanza organica e dell'Azoto, buoni i contenuti degli altri macroelementi nonché degli elementi minori.

Molto favorevoli sono pure le caratteristiche climatiche di questa regione frutticola alpina, che si manifestano soprattutto negli andamenti pluviometrici e termici, tra i quali si distingue la peculiarità delle escursioni termiche autunnali, mediamente superiori ai 16 ºC, passando ad esempio da minime notturne di 2-6 ºC a massime di 18-22 ºC, e dell'umidità relativa, che presenta in quel periodo valori indicativi del 75%.

Pochi gli eventi grandinigeni ed abbastanza rare le gelate primaverili che possano influire significativamente sulle produzioni.

Anche il territorio naturale, inserito in un contesto alpino caratterizzato da tipiche associazioni floristiche e da una peculiare fauna selvatica, come descritto da botanici e da naturalisti, testimonia l'unicum ambientale e territoriale tra coltivazione e natura.

Ambiente umano - Congiuntamente all'ambiente naturale il fattore «uomo», con la sua secolare tradizione, ha contribuito in maniera determinante a caratterizzare il forte legame esistente tra la «mela Val di Non» e l'area delimitata di produzione, così come descritto nelle notizie storiche relative alla prova dell'origine e comprovato da una consistente bibliografia di carattere storico-culturale e scientifico.

Grazie al forte radicamento della popolazione rurale nell'area di produzione considerata, con tutta la sua tradizionale esperienza, con le sue capacità culturali tramandate da generazione in generazione, con la continua ricerca e messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali, si sono determinate le condizioni affinché la coltivazione della «mela» si consolidasse nel tempo, fino ad oggi, come un patrimonio storico-tradizionale e culturale di tutto il territorio, oltre che come fondamentale risorsa economica.

Oggi, infatti, ben 15.000 persone, su un totale di 35.000, dell'area frutticola considerata sono coinvolte nella filiera produttiva della mela.

Ecco perché il ritmo della vita della popolazione dell'area è scandito dalle fasi fenologiche di produzione della mela (in particolare della fioritura e della maturazione e raccolta) e tante feste popolari, avvenimenti culturali e convegni sono legati al frutto «mela» ed all'autentico significato che la coltura riveste in un'agricoltura integrata di montagna, sia in termini di salvaguardia del territorio e dell'ambiente naturale che della tradizione culturale.

3. Connessione fattori ambientali naturali e umani. Dalla connessione dei predetti fattori del tutto eccezionali, risulta evidente che l'ambiente naturale, climatico e umano delle vallate interessate costituiscono un *unicum* inscindibile.

Tale connessione ha contribuito ad ottenere un prodotto «mela» del tutto peculiare, con caratteristiche organolettiche e qualitative uniche e altamente rinomato, tant'è che la mela proveniente dalla Val di Non gode ovunque di un'alta reputazione sia in termini socio-economici che commerciali, così come risulta dimostrato dalla sua partecipazione a numerose mostre e manifestazioni a livello nazionale ed internazionale, con la conquista dei relativi premi ed attestati di benemerenza.

Tutto ciò è dovuto al «totalizzante» coinvolgimento - culturale, lavorativo ed economico - degli abitanti della zona nel processo produttivo della «mela Val di Non», che ha contribuito a determinare un forte legame del prodotto stesso con l'ambiente ed, in particolare, a sviluppare nel corso del tempo un profondo legame «sentimentale» tra le genti delle Valli interessate e questo frutto eccezionale.

Art. 7.

*Controlli*

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510 del 20 marzo 2006.

Art. 8.

*Etichettatura*

Sulle confezioni di vendita o sui singoli frutti dovrà apparire la dicitura D.O.P. «mela Val di Non».

Nella designazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

**07A09102**

# AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mylicon»

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 2243 del 12 ottobre 2007*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: MYLICON forme e confezioni: «40 mg compresse masticabili» 50 compresse; «40 mg compresse masticabili» 24 compresse, rilasciata alla società Pfizer Consumer Health Care S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina) Italia, codice fiscale 04866591003, sono apportate le seguenti modifiche:

denominazione: in sostituzione della denominazione MYLICON nelle forme e confezioni: A.I.C. n. 0207080057 - «40 mg compresse masticabili, 50 compresse» A.I.C. n. 020708044 - «40 mg compresse masticabili» 24 compresse (sospesa), è ora autorizzata la denominazione MYLICONGAS nelle forme e confezioni: «40 mg compresse masticabili» 50 compresse; «40 mg compresse masticabili» 24 compresse (sospesa).

Codice di identificazione delle confezioni:

alla confezione: «40 mg compresse masticabili» 50 compresse è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 038140012 (in base 10) 14CY3D (in base 32);

alla confezione: «40 mg compresse masticabili» 24 compresse (sospesa) è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 038140024 (in base 10) 14CY3S (in base 32).

Restano confermate le seguenti condizioni:

confezione: «40 mg compresse masticabili» 50 compresse;

A.I.C. n. 038140012 (in base 10) 14CY3D (in base 32);

forma farmaceutica: compressa masticabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cosmo S.p.a. - 20020 Lainate (Milano), Italia, via C. Colombo, 1 (tutte le fasi);

composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: simeticone 40 mg;

eccipienti: saccarina 0,27 mg; acido alginico 20,75 mg; lattosio 326,15 mg; sodio bicarbonato 0,12 mg; polivinilpirrolidone 20 mg; calcio silicato 6,21 mg; magnesio stearato 1,5 mg;

classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis;*

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco;

confezione: «40 mg compresse masticabili» 24 compresse (sospesa):

A.I.C. n. 038140024 (in base 10) 14CY3S (in base 32);

forma farmaceutica: compressa masticabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cosmo S.p.a. - 20020 Lainate (Milano), Italia, via C. Colombo, 1 (tutte le fasi);

composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: simeticone 40 mg;

eccipienti: saccarina 0,27 mg; acido alginico 20,75 mg; lattosio 326,15 mg; sodio bicarbonato 0,12 mg; polivinilpirrolidone 20 mg; calcio silicato 6,21 mg; magnesio stearato 1,5 mg;

classificazione ai fini della rimborsabilità: «C bis»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del meteorismo gastro-enterico e dell'aerofagia dell'adulto.

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 020708 presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione da «40 mg compresse masticabili» 24 compresse (A.I.C. n. 038140024), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

**07A09169**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Simetic»

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 2244 del 12 ottobre 2007*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: SIMETIC nella forma e confezione: «bambini gocce orali, emulsione», flacone da 30 ml, rilasciata alla società Marco Antonetto S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Arsenale, 29 - 10121 Torino, Italia, codice fiscale 00525530010, sono apportate le seguenti modifiche:

denominazione: in sostituzione della denominazione SIMETIC nella forma e confezione: A.I.C. n. 034696029 «bambini gocce orali, emulsione» flacone da 30 ml è ora autorizzata la denominazione SIMEGUT, nella forma e confezione: «bambini gocce orale, emulsione» flacone da 30 ml.

Codice di identificazione della confezione: alla confezione «bambini gocce orale, emulsione», flacone da 30 ml, è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037962014 (in base 10) 146J8Y (in base 32).

Regime di fornitura: la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

Restano confermate le seguenti condizioni:

confezione: bambini gocce orale, emulsione «flacone da 30 ml»;

A.I.C. n. 037962014 (in base 10) 146J8Y (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, emulsione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Segix Italia S.r.l., - 00040 Pomezia (Roma), via del Mare, 36 (tutte le fasi);

composizione: 1 ml di emulsione contiene:

principio attivo: simeticone 66,6 mg;

eccipienti: idrossipropilcellulosa 20,0 mg; carbopol 4,0 mg; metile-p-idrossibenzoato 1,2 mg; propile-p-idrossibenzoato 0,8 mg; acido citrico 0,8 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml; essenza di banana 2 mg;

classificazione ai fini della rimborsabilità: «C».

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del meteorismo gastro-enterico e dell'aerofagia del lattante e del bambino.

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 034696 presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti, contraddistinti dal numero A.I.C. n. 034696 e dalla denominazione in precedenza attribuiti, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A09170**

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Meteosim»

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 2245 del 12 ottobre 2007*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: METEOSIM nella forma e confezione: «bambini gocce orali, sospensione» flacone da 30 ml, rilasciata alla Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia (Latina), Italia, codice fiscale 0257803015, sono apportate le seguenti modifiche:

denominazione: in sostituzione della denominazione METEOSIM nella forma e confezione: A.I.C. n. 034289013 - «bambini gocce orali, sospensione» flacone da 30 ml è ora autorizzata la denominazione SIMETICONE IBI, nella forma e confezione: «bambini gocce orali, sospensione» flacone da 30 ml.

Codice di identificazione della confezione:

alla confezione: «bambini gocce orali» sospensione, flacone da 30 ml è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037754013 (in base 10) 14054X (in base 32).

Regime di fornitura: la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

Restano confermate le seguenti condizioni:

confezione: «bambini gocce orali, sospensione» flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 037754013 (in base 10) 14054X (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, sospensione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini - 04011 Aprilia (Latina), Italia, via Fossignano, 2, (tutte le fasi);

composizione: 1 ml di sospensione contiene:

principio attivo: simeticone 66,6 mg;

eccipienti: gomma xantano 2,4 mg; saccarina sodica 0,472 mg; aroma ribes 6,3 mg; sodio benzoato 1,0 mg; acido sorbico 1,0 mg, acqua depurata q.b. a 1 ml;

classificazione ai fini della rimborsabilità: «C».

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del meteorismo gastro-enterico e dell'aerofagia del lattante e del bambino.

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 034289 presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A09171**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Froben»

*Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2232 del 12 ottobre 2007*

Medicinale: FROBEN.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 52 - 04010 Campoverde di Aprilia (Latina) codice fiscale n. 00076670595.

Variazione A.I.C.: sostituzione/aggiunta sito produttivo del prodotto finito per tutte le fasi di produzione inclusi controlli e rilascio dei lotti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa alla sostituzione del produttore del prodotto finito:

da: Hospira S.p.a., via Fosse Ardeatine - Liscate (Milano) - Italy.

Produzione completa, compreso il confezionamento primario, secondario, controlli test e rilascio dei lotti;

a: Abbott S.p.a., via Pontina km 52 - 04010 Campoverde di Aprilia (Latina) - Italy.

Produzione completa, compreso il confezionamento primario, secondario, controlli test e rilascio dei lotti;

e conseguente modifica del processo di produzione del prodotto finito:

da:

preparazione della fase acquosa: saccarosio e carbossimetilcellulosa sono disciolti con acqua portata ad ebollizione;

preparazione della fase alcolica: soluzione preparata separatamente a base di alcool etilico, metile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato, mentolo, aroma di banana;

a:

preparazione della fase acquosa: saccarosio e carbossimetilcellulosa sodica sono disciolti termostatando a 45 ºC (40 ºC-50 ºC) per evitare fenomeni di caramellizzazione;

preparazione della fase alcolica: Soluzione preparata separatamente a base di alcool etilico, metile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato, levomentolo, aroma di banana. La preparazione è effettuata con azoto per motivi di sicurezza.

È inoltre approvata la conseguente modifica della dimensione del lotto del prodotto finito:

da: Batch size: 600 litri

a: Batch size: 5000 litri

La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente la non aderenza dei dati di stabilità alle relative specifiche del prodotto finito al rilascio ed alla fine del periodo di validità e a proporre eventuali azioni correttive relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 024284073 - 1 flac. sciroppo 160 ml 0,5%.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A09071**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mylicon»

*Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2234 del 12 ottobre 2007*

Medicinale: MYLICON.

Titolare A.I.C.: Pfizer Consumer Health Care S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina), Italia, codice fiscale 04866591003.

Variazione A.I.C.: modifica regime di fornitura (decreto legislativo n. 219/2006), escluso automedicazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

Si autorizza la «Modifica del regime di fornitura»:

da: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco;

a: SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco

al relativamente alla confezione sottoindicata: A.I.C. n. 020708069 - «bambini, gocce orali, soluzione» flacone 30 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A09163**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gerdi»**

*Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2236 del 12 ottobre 2007*

Medicinale: GERDI.

Titolare A.I.C.: Unifarm S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Provina, 3 - 38040 Frazione Ravina (Trento), Italia, codice fiscale 00123510224.

Variazione A.I.C.: modifica regime di fornitura (decreto legislativo n. 219/2006), escluso automedicazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

Si autorizza la «Modifica del regime di fornitura»:

da: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco;

a: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica,

relativamente alla confezione sottoindicata: A.I.C. n. 037232055 - «5 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A09164**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gastronorm»**

*Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2237 del 12 ottobre 2007*

Medicinale: GASTRONORM.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano) Italia, codice fiscale 00962280590.

Variazione A.I.C.: modifica regime di fornitura (decreto legislativo n. 219/2006), escluso automedicazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

Si autorizza la «Modifica del regime di fornitura»:

da: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco;

a: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica,

relativamente alla confezione sottoindicata: A.I.C. n. 027223039 - «5 mg granulato effervescente» 20 bustine.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A09165**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Digestivo Giuliani»**

*Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2238 del 12 ottobre 2007*

Medicinale: DIGESTIVO GIULIANI.

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.A, con sede legale e domicilio fiscale in via Palagi, 2 - 20129 Milano, Italia, codice fiscale 00752450155.

Variazione A.I.C.: modifica regime di fornitura (decreto legislativo n. 219/2006), escluso automedicazione.

Si autorizza la «Modifica del regime di fornitura»:

da: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco;

a: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032090019 - «5 mg granulato effervescente» 20 bustine;

A.I.C. n. 032090021 - «5 mg compresse masticabili» 30 compresse (sospesa).

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «5 mg compresse masticabili» 30 compresse (A.I.C. n. 032090021), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

**07A09166**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Urochinasi Crinos»**

*Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2239 del 12 ottobre 2007*

Medicinale: UROCHINASI CRINOS.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano, codice fiscale 03481280968.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026195091 - «25.000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

varia:

A.I.C. n. 026195091 - «25.000 U.I./2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 026195103 - «100.000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

varia:

A.I.C. n. 026195103 - «100.000 U.I./2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 026195115 - «250.000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml (sospesa);

varia:

A.I.C. n. 026195115 - «250.000 U.I./5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026195127 - «500.000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml;

varia:

A.I.C. n. 026195127 - «500.000 U.I./5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml;

A.I.C. n. 026195139 - «1.000.000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml;

varia:

A.I.C. n. 026195139 - «1.000.000 U.I./5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml;

A.I.C. n. 026195141 - sir. pronto uso 250000 U.I. (sospesa);

varia:

A.I.C. n. 026195141 - «250.000 U.I./5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026195154 - sir. pronto uso 500000 U.I. (sospesa);

varia:

A.I.C. n. 026195154 - «500.000 U.I./5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026195166 - sir. pronto uso 1000000 U.I. (sospesa);

varia:

A.I.C. n. 026195166 - «1.000.000 U.I./5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 5 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

**07A09167**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Urokinasi Mayne»

*Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2240 del 12 ottobre 2007*

Medicinale: UROKINASI MAYNE.

Titolare A.I.C.: Mayne Pharma (Italia) S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio, 20/22, 80122 - Napoli - codice fiscale 07129970633.

Variazione A.I.C.: Adeguamento Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 033556010 - «100.000 UI/2 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

varia in:

A.I.C. n. 033556010 - «100.000 UI/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 033556022 - «500.000 UI/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 5 ml (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 033556022 - «500.000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente (sospesa);

A.I.C. n. 033556034 - «1.000.000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente;

varia in:

A.I.C. n. 033556034 - «1.000.000 UI/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

**07A09168**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Upsalgina»

Con la determinazione n. aRM - 153/2007-2715 del 10 ottobre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bristol-Myers Squibb S.a.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: UPSALGINA;

confezione: A.I.C. n. 028680027

descrizione: «20 compresse efferv. 500 mg».

**07A09149**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 148/2007-533 dell'8 ottobre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Polifarma S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

Farmaco: ALGOLISINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 023753041 - «50 G» unguento in tubo;

A.I.C. n. 023753039 - «30 G» unguento in tubo.

Farmaco: LIBERVASC.

Confezioni:

A.I.C. n. 033367020 - «12500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 033367018 - «5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite.

Farmaco: NIMESULIDE.

Confezioni:

A.I.C. n. 033038023 - «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 033038011 - «100 mg compresse» 30 compresse.

Farmaco: NOVALBAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 033946029 - «20 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 60 ml;

A.I.C. n. 033946017 - «20 mg capsule rigide» 12 capsule rigide.

Farmaco: TICLOPIDINA.

Confezione: A.I.C. n. 033033010 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Farmaco: OTTOCLOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 032298034 - «2,5 g polvere per soluzione cutanea» astuccio da 100 bustine;

A.I.C. n. 032298022 - «2,5 g polvere per soluzione cutanea» astuccio da 30 bustine;

A.I.C. n. 032298010 - «2,5 g polvere per soluzione cutanea» astuccio da 6 bustine.

Con la determinazione n. aRM - 156/2007-608 del 15 ottobre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Laboratori Guidotti S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

Farmaco: ULCEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 025084183 - «300 mg compresse rivestite con film» 44 compresse;

A.I.C. n. 025084171 - «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 025084169 - «150 mg compresse rivestite con film» 84 compresse;

A.I.C. n. 025084157 - «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse;

A.I.C. n. 025084106 - «300 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 025084043 - «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

Farmaco: LACIREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 027831066 - «6 mg comprese rivestite con film» 35 compresse;

A.I.C. n. 027831015 - «4 mg compresse rivestite con film» 14 compresse divisibili.

Farmaco: GLIFORMIN.

Confezione: A.I.C. n. 022878019 - «30 compresse 30 + 2 mg».

**07A09150-07A09154**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iosalide»

Con la determinazione n. aRM - 151/2007-1431 del 10 ottobre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Astellas Pharma S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: IOSALIDE.

Confezioni:

A.I.C. n. 024401073 - «1 g granulato per sospensione orale» 6 bustine;

A.I.C. n. 024401061 «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone 30 g.

**07A09151**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Virlix»

Con la determinazione n. aRM - 154/2007-710 dell'11 ottobre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer consumer health care S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: VIRLIX.

Confezione: A.I.C. n. 027811025 «10 mg/1 ml gocce orali soluzione» 1 flacone da 20 ml.

**07A09152**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Mepident 2%» e «Mepident 3%».

Con la determinazione n. aRM - 155/2007-975 del 12 ottobre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Cosmo S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

Farmaco: MEPIDENT 2%.

Confezioni:

A.I.C. n. 028172043 - «60 tubofiale 1,8 ml 1:80000»;

A.I.C. n. 028172031 - «60 tubofiale 1,8 ml 1:100000».

Farmaco: MEPIDENT 3%.

Confezione: A.I.C. n. 028171027 - «60 tubofiale 1,8 ml».

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio dei medicinali è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**07A09153**



AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-253) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

*RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO*

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.